

XXVIII.

TORNATA DI MARTEDÌ 18 GIUGNO 1929

ANNO VII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

| INDICE | | Pag. | | | Pag. |
|--|--|------|--|--|------|
| Congedi | | 991 | Per la Crociera aerea in Oriente | | |
| Disegni di legge (Presentazione): | | | TURATI | | 992 |
| Istituzione di un'Opera nazionale per gli orfani di guerra. | | 992 | Disegno di legge (Seguito e fine della discussione): | | |
| Convenzione modificativa col Lloyd Triestino per le linee di navigazione dell'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente. | | 992 | Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 | | 1044 |
| Provvedimenti a favore del naviglio mercantile nazionale | | 992 | MOSCONI, <i>ministro</i> | | 1044 |
| Sostituzione dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi. | | 992 | MAZZINI, <i>relatore</i> | | 1061 |
| Modifica dell'articolo 159 del Codice per la marina mercantile contenente norme per la repressione delle usurpazioni di beni di demanio pubblico marittimo. | | 992 | PRESIDENTE | | 1061 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937, che approva la proroga al 1° giugno 1929 del <i>modus vivendi</i> di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 30 marzo 1929. | | 992 | Disegni di legge (Approvazione): | | |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1929, n. 935, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923, Protocollo firmato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 31 maggio 1929. | | 992 | Provvedimenti per favorire l'utilizzazione della roccia asfaltifera | | 993 |
| Equiparazione degli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente, agli impiegati dello Stato, agli effetti della vigente legislazione sulle cooperative edilizie a contributo statale. | | 992 | Concessione di alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine. | | 993 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, recante norme per la disciplina dei mercati del pesce. | | 992 | Disposizioni in ordine all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani | | 994 |
| | | | Liquidazione e sistemazione dei rapporti del Demanio dello Stato col Fondo per il culto e cogli enti ecclesiastici conservati | | 995 |
| | | | Approvazione dei seguenti Atti internazionali stipulati in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati: 1°) Convenzione internazionale per l'abolizione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione, Protocollo relativo e Dichiarazione annessa, stipulati l'8 novembre 1927; 2°) Accordo complementare alla Convenzione di cui sopra e Protocollo relativo con dichiarazione annessa, stipulati l'11 luglio 1928; 3°) Accordo internazionale concernente l'esportazione delle pelli e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928; 4°) Accordo internazionale concernente l'esportazione delle ossa e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928 | | 995 |

| | Pag. |
|--|------|
| Anticipazione di lire 15 milioni all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese. | 1034 |
| Trasformazione ed elettrificazione delle ferrovie Modenesi | 1035 |
| Disciplina dei depositi franchi. | 1040 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1928, n. 2695, riguardante la strada da Gargnano a Riva di Trento. | 1040 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442, che dà esecuzione all'Accordo provvisorio fra l'Italia e la Persia, concluso in Teheran mediante scambi di note del 25 giugno 1928 e dell'11 e 24 luglio 1928 per regolare i rapporti fra i due Paesi fino al 10 maggio 1929, con allegata dichiarazione in materia giudiziaria del gerente il Ministero persiano degli affari esteri in data 25 giugno 1928 | 1040 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505, che approva il Trattato d'amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, il 23 settembre 1928, fra l'Italia e la Grecia. | 1041 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, concernente l'istituzione in Brescia del « Consorzio dell'Oglio » per la regolazione del lago d'Iseo | 1041 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 619, che apporta modifiche all'articolo 14 dell'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525. | 1041 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 620, che porta un'aggiunta all'articolo 82 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina. | 1042 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 627, concernente la rigatura del contorno (godronatura) delle monete di nichelio da centesimi cinquanta | 1042 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 878, riguardante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dall'Amministrazione del Fondo per il culto per lo esercizio 1928-29 | 1042 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di fondi per la istituzione e il funzionamento degli Uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati | 1043 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674, concernente modifiche ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del Regio esercito. | 1044 |

| | Pag. |
|--|------|
| Disegni di legge (Votazione segreta): | |
| Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930. | 1134 |
| Provvedimenti per favorire l'utilizzazione della roccia asfaltifera | 1134 |
| Concessione di alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine | 1135 |
| Disposizioni in ordine all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani. | 1135 |
| Liquidazione e sistemazione dei rapporti del Demanio dello Stato col Fondo per il culto e cogli Enti ecclesiastici conservati. | 1135 |
| Approvazione dei seguenti Atti internazionali stipulati in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati: 1º) Convenzione internazionale per l'abolizione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed alla esportazione, Protocollo relativo e Dichiarazione annessa, stipulati l'8 novembre 1927; 2º) Accordo complementare alla Convenzione di cui sopra e Protocollo relativo con dichiarazione annessa, stipulati l'11 luglio 1928; 3º) Accordo internazionale concernente la esportazione delle pelli e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928; 4º) Accordo internazionale concernente l'esportazione delle ossa e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928 | 1135 |
| Anticipazione di lire 15 milioni all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese. . | 1135 |
| Trasformazione ed elettrificazione delle ferrovie Modenesi | 1135 |
| Disciplina dei depositi franchi. | 1135 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1928, n. 2695, riguardante la strada da Gargnano a Riva di Trento. | 1135 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442, che dà esecuzione all'Accordo provvisorio fra l'Italia e la Persia, concluso in Teheran mediante scambi di note del 25 giugno 1928 e dell'11 e 24 luglio 1928 per regolare i rapporti fra i due Paesi fino al 10 maggio 1929, con allegata dichiarazione in materia giudiziaria del gerente il Ministero persiano degli affari esteri in data 25 giugno 1928 | 1135 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505, che approva il Trattato d'amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, il 23 settembre 1928, fra l'Italia e la Grecia. | 1135 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, concernente l'istituzione in Brescia del « Consorzio dell'Oglio » per la regolazione del lago d'Iseo | 1137 |

| Pag. | Pag. | | |
|--|------|--|------|
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 619, che apporta modifiche all'articolo 14 dell'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525. | 1137 | LUSIGNOLI: Provvedimenti per le associazioni autorizzate a norma dell'articolo 92 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130 | 993 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 620, che porta un'aggiunta all'articolo 82 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina. | 1137 | RONCORONI: Soppressione dell'Ente autonomo portuale di Rimini | 1034 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 627, concernente la rigatura del contorno (godronatura) delle monete di nichelio da centesimi cinquanta | 1137 | — Piano regolatore di Roma — Variante nella zona ad ovest del Monumento a Vittorio Emanuele II | 1034 |
| Conversione in legge del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 878, riguardante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dall'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1928-29. | 1137 | GUGLIELMOTTI: Disciplina del suono degli Inni nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici. | 1133 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di fondi per la istituzione e il funzionamento degli Uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati. | 1138 | OPPO: Riconoscimento al Sindacato nazionale degli artisti di attribuzioni in materia di disciplina di esposizioni e mostre d'arte | 1134 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674, concernente modifiche ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del Regio esercito | 1138 | — Autorizzazione in via permanente, della esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne. | 1134 |
| Relazioni (Presentazione): | | VIALE: Estensione dell'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale dell'esportazione | 1134 |
| STEINER: Norme e sanzioni relative alla spedizione di campioni senza valore contenenti saggi gratuiti di medicinali. | 992 | MARIOTTI: Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437 | 1134 |
| FIER: Classifica fra le linee navigabili di 2ª classe del tratto del naviglio Adigetto tra Villanova del Ghebbo e Punta Stramazzo | 992 | LEONARDI: Rinvio della prima esposizione quadriennale d'arte in Roma | 1134 |
| RIGHETTI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1928, n. 1958, che dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali di diritto marittimo stipulate fra l'Italia ed altri Stati: 1º) Convenzione internazionale per la unificazione di alcune regole concernenti la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma; 2º) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti i privilegi ed ipoteche marittime, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926, con relativo protocollo di firma; 3º) Convenzione internazionale per la unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma e processo verbale di firma; 4º) Convenzione internazionale per la unificazione di alcune regole concernenti la immunità delle navi di Stato, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926 | 993 | | |

La seduta comincia alle 21.

DUDAN, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Ducrot, di giorni 3; Tredici, di 4; Oggianu, di 5; Macarini Carmignani, di 3; Donegani, di 4; Cascella, di 2; Maggio, di 3; Vianino, di 4; Bianchi Fausto, di 1; Maraviglia, di 3; Bennati, di 3; Zaccaria Pesce, di 3; Canelli, di 4; Monastra, di 4; Rotigliano, di 4; Vascellari, di 3; Guidi-Buffarini, di 1; per motivi di salute, gli onorevoli: Aldi Mai, di giorni 8; Capoferri, di 5; Lupi, di 5; Vezzani, di 15; Cingolani, di 3; Arcangeli, di 5; Garelli, di 4; Riolo, di 3; Gianturco, di 5; Blanc di 3; Sorgenti, di 1; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Lucchini, di giorni 3; Peretti, di 3; Del Croix, di 4; Ercole, di 5; Natoli di 4; Clavenzani, di 4; Malusardi, di 4; Paolucci, di 3; Acerbo, di 3; Gaddi Pepoli, di 1; Muscatello, di 3; Bonaccini, di 2; Savini, di 1; Crò, di 2; Ceserani, di 5; Molinari, di 3;

Tallarico, di 3; Puppini, di 1; Limoncelli, di 3; Angelini, di 5; Di Marzo Salvatore, di 3; Gnocchi, di 4; Pierantoni, di 2; Santini, di 5; Vassallo Severino, di 2; Negrini, di 4; Messina, di 4; Panunzio, di 5; Imberti, di 5; Di Miraffiori, di 2; Romano Ruggero, di 2; Marchi Corrado, di 5; Michelini, di 4; Sardi, di 3; Ceserani, di 8; De La Penne, di 1; Caccese, di 2; Sansanelli, di 3; Mazzucotelli, di 3; Rocca, di 3; Arnoni, di 1; Fregonara, di 1; Pasti, di 2.

(Sono concessi).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

Dal ministro dell'interno:

Istituzione di un'Opera nazionale per gli orfani di guerra. (239)

Dal ministro delle comunicazioni:

Convenzione modificativa col Lloyd Triestino per le linee di navigazione dell'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente. (238)

Provvedimenti a favore del naviglio mercantile nazionale. (240)

Sostituzione dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi. (Approvato dal Senato). (241)

Modifica dell'articolo 159 del Codice per la marina mercantile contenente norme per la repressione delle usurpazioni di beni di demanio pubblico marittimo. (Approvato dal Senato). (242)

Dal ministro per gli affari esteri:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937, che approva la proroga al 1° giugno 1929 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 30 marzo 1929. (243)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1929, n. 935, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923, Protocollo firmato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 31 maggio 1929. (244).

Sono stati investiti secondo la rispettiva competenza agli Uffici, alla Giunta del Bilancio o a quella dei Trattati.

Per la crociera aerea in Oriente.

(Entra in questo momento nell'Aula l'onorevole sottosegretario di Stato per l'aeronautica — Il Capo del Governo, il Presidente, i ministri, i deputati sorgono in piedi plaudendo ripetutamente).

TURATI. Per l'ala d'Italia eja, eja, alalà! (Vivissimi generali applausi),

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli camerati Steiner e Fier a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

STEINER. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Norme e sanzioni relative alla spedizione di campioni senza valore contenenti saggi gratuiti di medicinali.

FIER. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Classifica fra le linee navigabili di 2^a classe del tratto del naviglio Adigetto tra Villanova del Ghebbo e Punta Stramazzo.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare Sua Eccellenza il Capo del Governo.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Equiparazione degli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale in servizio permanente, agli impiegati dello Stato, agli effetti della vigente legislazione sulle Cooperative edilizie a contributo statale (Approvato dal Senato). (246)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo del Governo della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'economia nazionale.

MARTELLI, *ministro dell'economia nazionale*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, recante norme per la disciplina dei mercati del pesca. (245)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione per l'esame dei decreti da convertire in legge.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti per favorire l'utilizzazione della roccia asfaltifera.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per favorire l'utilizzazione della roccia asfaltifera.

Se ne dia lettura.

DUDAN, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 175-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Indipendentemente dalla sovvenzione, che possa essere data ai sensi del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, alle imprese che procedano alla distillazione delle rocce asfaltifere o bituminose è concessa:

a) l'esenzione dai dazi doganali per il macchinario, destinato alla distillazione, che non possa essere costruito dall'industria nazionale;

b) l'esenzione dalle imposte e relative sovrainposte sui terreni che fanno parte integrante degli stabilimenti, destinati alla distillazione suddetta, per la durata di dieci anni dalla loro attivazione; l'esenzione per la stessa durata dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali propri dell'impresa.

(È approvato).

ART. 2.

Le opere occorrenti per la costruzione ed il funzionamento degli stabilimenti, destinati alla distillazione delle rocce asfaltifere o bituminose, sono dichiarate di pubblica utilità.

Con decreto Reale, promosso dal ministro dell'economia nazionale, udito il Consiglio superiore delle miniere, potrà essere autorizzata l'espropriazione delle rocce asfaltifere o bituminose occorrenti alla distillazione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli camerati Lusignoli e Righetti a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LUSIGNOLI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti per le associazioni autorizzate a norma dell'articolo 92 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130. (214)

RIGHETTI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1928, n. 1958, che dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali di diritto marittimo stipulate fra l'Italia ed altri Stati: 1º) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, firmata in Bruxelles il 26 agosto 1924, con relativo protocollo di firma; 2º) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti i privilegi ed ipoteche marittime, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926, con relativo protocollo di firma; 3º) Convenzione internazionale per la unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma e processo verbale di firma; 4º) Convenzione internazionale per la unificazione di alcune regole concernenti la immunità delle navi di Stato, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926 (*Approvato dal Senato*). (236)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Approvazione del disegno di legge: Concessione di alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine.

Se ne dia lettura.

DUDAN, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 207-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Ai comuni, compresi nelle provincie di Zara, del Carnaro e dell'Istria e nei territori facenti parte dei cessati circondari di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Idria, Postumia, Bol-

zano, Bressanone, Merano, Cavalese e Tolmino, è fatto obbligo, quando già non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 107 ultimo capoverso, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare e post-elementare, approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, di fornire ai maestri elementari di ruolo l'abitazione gratuita o, in mancanza di questa, di corrispondere loro l'indennità d'alloggio.

L'abitazione deve per ampiezza e proprietà essere adeguata alle esigenze personali e famigliari del maestro.

(È approvato).

ART. 2.

L'indennità annua di alloggio di cui al precedente articolo, è fissata nella misura minima seguente:

Nelle località di popolazione agglomerata fino a 5000 abitanti, lire 500.

Nelle località di popolazione agglomerata da 5001 fino a 10,000 abitanti, lire 600.

Nelle località di popolazione agglomerata da 10,001 fino a 20,000 abitanti, lire 700.

Nelle località di popolazione agglomerata da 20,001 fino a 30,000 abitanti, lire 800.

Nelle località di popolazione agglomerata da 30,001 fino a 50,000 abitanti, lire 1,000.

L'indennità è aumentata del 40 per cento ai maestri coniugati o vedovi con non più di due figli ed ai maestri non coniugati con persone di famiglia conviventi e a carico. È aumentata del 20 per cento ai maestri coniugati o vedovi con più di due figli.

Nel caso di maestri coniugi l'indennità nella misura stabilita spetta al solo capo di famiglia.

(È approvato).

ART. 3.

Ai maestri delle scuole elementari della provincia dell'Istria, ai quali l'alloggio è fornito negli edifici scolastici costruiti a cura del Ministero della pubblica istruzione, il canone obbligatorio determinato ai sensi dell'articolo 245, capoverso, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare e post-elementare, approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è rimborsato dal comune, nel cui territorio la scuola è aperta.

(È approvato).

ART. 4.

Sull'idoneità dell'abitazione o sulla misura della indennità d'alloggio, in caso di contestazione, decide il provveditore agli studi in via definitiva.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Disposizioni in ordine all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni in ordine all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.

Se ne dia lettura.

DUDAN, segretario, legge. (V. Stampato n. 229-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

La ritenuta straordinaria mensile, stabilita dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, e modificata dallo articolo 1 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2775, sugli stipendi dei magistrati è, dal 1º luglio 1929, fino a nuova disposizione, fissata nella seguente misura:

lire due per i giudici aggiunti;

lire quattro per i giudici e magistrati di grado parificato;

lire sei per i consiglieri di Corte d'appello e gradi parificati;

lire otto per i magistrati di grado superiore a quello di consigliere di Corte d'appello e parificato.

(È approvato).

ART. 2.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Liquidazione e sistemazione dei rapporti del Demanio dello Stato col Fondo per il culto e cogli Enti ecclesiastici conservati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Liquidazione e sistemazione dei rapporti del Demanio dello Stato col fondo per il culto e cogli enti ecclesiastici conservati.

Se ne dia lettura.

DUDAN, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 230-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, convertito nella legge 17 maggio 1928, numero 1126, differita al 30 giugno 1929 col Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1941, convertito nella legge 2 dicembre 1928, numero 2835, è prorogato fino al 30 giugno 1930.

(È approvato)

ART. 2.

L'Ufficio temporaneo di stralcio, istituito ai sensi delle disposizioni nel precedente articolo richiamate, provvederà altresì alla liquidazione ed assegnazione di rendita in favore degli enti ecclesiastici conservati.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione dei seguenti Atti internazionali stipulati in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati: 1º) Convenzione internazionale per l'abolizione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione, Protocollo relativo e Dichiarazione annessa, stipulati l'8 novembre 1927; 2º) Accordo complementare alla Convenzione di cui sopra e Protocollo relativo con dichiarazione annessa, stipulati l'11 luglio 1928;

3º) Accordo internazionale concernente l'esportazione delle pelli e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928; 4º) Accordo internazionale concernente l'esportazione delle ossa e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione dei seguenti Atti internazionali stipulati in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati:

1º) Convenzione internazionale per l'abolizione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione, Protocollo relativo e dichiarazione annessa, stipulati l'8 novembre 1927;

2º) Accordo complementare alla Convenzione di cui sopra e Protocollo relativo con dichiarazione annessa, stipulati l'11 luglio 1928;

3º) Accordo internazionale concernente l'esportazione delle pelli e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928;

4º) Accordo internazionale concernente l'esportazione delle ossa e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928.

Se ne dia lettura.

DUDAN, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 121-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Sono approvati i seguenti Atti internazionali stipulati a Ginevra fra l'Italia ed altri Stati:

1º) Convenzione internazionale per l'abolizione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione, Protocollo relativo e Dichiarazione annessa, stipulati l'8 novembre 1927;

2º) Accordo complementare alla Convenzione di cui sopra e Protocollo relativo con Dichiarazione annessa, stipulati l'11 luglio 1928;

3º) Accordo internazionale concernente l'esportazione delle pelli e Protocollo relativo stipulati l'11 luglio 1928;

4º) Accordo internazionale concernente l'esportazione delle ossa e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928.

Si dia lettura dei singoli Atti.

DUDAN, *segretario*, legge:

CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'ABOLITION DES PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND; LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES; SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES; SA MAJESTÉ LE ROI DES BULGARES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI; SA MAJESTÉ LE ROI DU DANEMARK; SA MAJESTÉ LE ROI D'ÉGYPTE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE GOUVERNEUR DE LA HONGRIE; SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE; SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DU LUXEMBOURG; SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE; SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE; SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES; SA MAJESTÉ LE ROI DU SIAM; SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE:

Vu la résolution de l'Assemblée de la Société des Nations en date du 25 septembre 1924; S'inspirant des conclusions de la Conférence économique internationale, tenue à Genève en mai 1927, et reconnaissant avec celle-ci que les prohibitions d'importation et d'exportation, les régimes arbitraires et les discriminations déguisées qu'elles suscitent ont eu des résultats déplorables, sans que les inconvénients graves de ces mesures aient eu pour contre-partie les avantages financiers ou les bienfaits sociaux qu'en espéraient les Etats qui les avaient prises;

Persuadés qu'il importe au rétablissement et au développement futur du commerce mondial que les gouvernements renoncent à une politique nuisible aussi bien à leur intérêt particulier qu'à l'intérêt général;

Convaincus que le retour à la liberté effective du commerce international est une des conditions essentielles de la prospérité mondiale;

Considérant que la meilleure manière d'atteindre le but ainsi défini est de recourir à une action parallèle et concertée sous la forme d'une convention internationale,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND:

Le Dr. ERNST TRENDELENBURG, *Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Economie nationale*;

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

Mr. HUGH R. WILSON, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse*;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'AUTRICHE:

M. EMERICH PFLÜGL, *Ministre plénipotentiaire, Représentant du Gouvernement fédéral d'Autriche auprès de la Société des Nations*;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. J. BRUNET, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire*;

M. F. VAN LANGENHOVE, *Chef du Cabinet et Directeur général du Commerce extérieur au Ministère des Affaires étrangères*;

SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

Pour la Grande-Bretagne et L'Irlande du Nord, ainsi que toute partie de l'Empire britannique non membre séparé de la Société des Nations;

SIR SYDNEY CHAPMAN, K. C. B., C. B. E., *Conseiller économique du Gouvernement de Sa Majesté britannique*;

Pour l'Inde:

SIR ATUL C. CHATTERJEE, *Haut Commissaire de l'Empire de l'Inde à Londres;*

SA MAJESTÉ LE ROI DES BULGARES:

M. GEORGES DANAÏLOW, *Professeur à l'Université de Sofia, Député au Parlement;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI:

M. E. VILLEGAS, *Représentant du Chili au Conseil de la Société des Nations;*

SA MAJESTÉ LE ROI DU DANEMARK:

M. J. CLAN, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Président de la Commission danoise pour la conclusion des traités de commerce;*

SA MAJESTÉ LE ROI D'EGYPTE:

SADIK HENEIN PACHA, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE:

M. C. R. PUSTA, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Espagne et le Président de la République française;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE:

M. RAFAEL W. ERICH, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, délégué permanent auprès de la Société des Nations;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. DANIEL SERRUYS, *Directeur des accords commerciaux au Ministère du Commerce;*

SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE GOUVERNEUR DE LA HONGRIE:

M. BARANYAI ZOLTÁN, *Chargé d'affaires a. i. de la Délégation royale hongroise auprès de la Société des Nations;*

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

M. A. DI NOLA, *Directeur général du Commerce et de la Politique économique;*

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

M. N. ITO, *Conseiller d'ambassade, Directeur adjoint du Bureau impérial du Japon à la Société des Nations;*

M. J. TSUSHIMA, *Commissaire financier du Gouvernement du Japon à Londres, à Paris et à New-York;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE:

M. CHARLES DUZMANS, *Ministre plénipotentiaire, Représentant permanent auprès de la Société des Nations;*

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DU LUXEMBOURG:

M. ALBERT CALMES, *Membre du Conseil supérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;*

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE:

M. GEORG WETTSTEIN, *Consul général à Zurich;*

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

LE DR. F. E. POSTHUMA, *ancien Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce;*

M. DE GRAAFF, *ancien Ministre des Colonies;*

M. F. M. WIBAUT, *membre du Sénat des Pays-Bas;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE:

M. F. SOKAL, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Représentant permanent auprès de la Société des Nations;*

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1929

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:

M. F. DE CALHEIROS E MENEZES, *Premier Secrétaire de légation, Chef de la Chancellerie portugaise auprès de la Société des Nations;*

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE:

M. D. GHEORGHIU, *Directeur de la Banque nationale de la Roumanie;*
M. C. POPESCU, *Directeur général de l'industrie au Ministère de l'Industrie et du Commerce;*

SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES:

M. CONSTANTIN FOTITCH, *Délégué permanent auprès de la Société des Nations;*

SA MAJESTÉ LE ROI DU SIAM:

SON ALTESSE LE PRINCE CHAROON, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République française;*

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE:

M. EINAR HENNINGS, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse;*

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE:

M. WALTER STUCKI, *Directeur de la Division du Commerce au Département fédéral de l'Economie publique;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE:

LE DR. VINCENT. IBL, *Conseiller de légation au Ministère des Affaires étrangères;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE:

MEHEMED KEMAL, *bey, Consul à Genève.*

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER.

Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux prohibitions et aux restrictions à l'importation dans les territoires des Hautes Parties contractantes, des marchandises — produits naturels ou fabriqués — des territoires de l'une quelconque des autres Hautes Parties contractantes et aux prohibitions et aux restrictions à l'exportation de produits des territoires desdites Parties vers les territoires de l'une quelconque des autres Hautes Parties contractantes.

ARTICLE 2.

Sous réserve des exceptions prévues aux articles suivants, les Hautes Parties contractantes s'engagent à supprimer, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur de la présente Convention en ce qui concerne les territoires respectifs de chacune d'elles, toutes prohibitions ou restrictions à l'importation ou à l'exportation, et à ne pas établir par la suite des prohibitions ou restrictions de ce genre. Durant ce délai, chacune des Hautes Parties contractantes adoptera toutes les mesures propres à réduire au minimum les prohibitions et restrictions existantes et s'abstiendra d'instituer des prohibitions ou restrictions nouvelles.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, en outre, à prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la présente Convention soient rigoureusement observées par toutes les autorités — centrales ou locales — et pour qu'aucune réglementation contrevenant à ces dispositions ne puisse être édictée.

ARTICLE 3.

Si les Hautes Parties contractantes, en application de leur législation, soumettent l'importation ou l'exportation de marchandises à certaines règles concernant le mode, la forme ou le lieu d'importation ou d'exportation l'apposition de marques, ou à d'autres formalités ou conditions, elles s'engagent à n'en pas faire un moyen de prohibition déguisée ni de restriction arbitraire.

ARTICLE 4.

Les catégories suivantes de prohibitions et de restrictions ne sont pas interdites par la présente Convention à la condition, toutefois, qu'elles ne soient pas appliquées de manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire entre les pays étrangers où existent les mêmes conditions, ni de manière à constituer une restriction déguisée des échanges internationaux:

- 1) Prohibitions ou restrictions relatives à la sécurité publique;
- 2) Prohibitions ou restrictions édictées pour des raisons morales ou humanitaires;
- 3) Prohibitions ou restrictions concernant le trafic des armes, des munitions et des matériels de guerre, ou, dans des circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre;
- 4) Prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé publique ou d'assurer la protection des animaux, ou des plantes contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles;
- 5) Prohibitions ou restrictions à l'exportation ayant pour but la protection du patrimoine national artistique, historique ou archéologique;
- 6) Prohibitions ou restrictions applicables à l'or, à l'argent, aux espèces, au papier monnaie et aux titres;
- 7) Prohibitions ou restrictions ayant pour but d'étendre aux produits étrangers le régime établi à l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production, le commerce, le transport et la consommation des produits nationaux similaires;
- 8) Prohibitions ou restrictions appliquées à des produits qui font ou feront, à l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production ou le commerce, l'objet de monopoles d'Etat ou de monopoles exercés sous le contrôle de l'Etat.

ARTICLE 5.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit de toute Haute Partie contractante de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l'importation ou à l'exportation pour sauvegarder, dans des circonstances extraordinaires et anormales, les intérêts vitaux du pays.

Si des mesures de cette nature sont prises, elles devront être appliquées de telle manière qu'il n'en résulte aucune discrimination arbitraire au détriment de toute autre Haute Partie contractante. Leur durée devra être limitée à la durée des motifs ou des circonstances qui les ont fait naître.

ARTICLE 6.

1. — Les Hautes Parties contractantes reconnaissant qu'il existe, pour certaines d'entre elles, des situations de fait ou de droit d'où résulte pour ces dernières l'impossibilité de prendre immédiatement, en ce qui concerne certains produits déterminés, les engagements souscrits aux articles précédents, ont jugé équitable d'autoriser ces Hautes Parties contractantes à faire la réserve de certaines exceptions de caractère temporaire, auxquelles celles-ci s'obligent de mettre un terme dès que les circonstances qui les motivent auront pris fin.

2. — D'autre part, les Hautes Parties contractantes, reconnaissant que l'abolition de certaines prohibitions ou restrictions appliquées par certaines d'entre Elles à l'importation ou à l'exportation présenterait pour ces dernières de graves difficultés et que, par ailleurs, ces prohi-

bitions ou restrictions ne comportent pas de répercussions dommageables pour le commerce des autres pays, ont jugé également équitable d'autoriser ces Hautes Parties contractantes à faire la réserve de ces exceptions.

3. — L'Annexe à la présente Convention mentionne les exceptions, rentrant dans le cadre des deux paragraphes précédents, qui ont été consenties, à la date de ce jour, au profit des Hautes Parties contractantes qui sont nommément désignées dans cette Annexe et qui ont signé la Convention dès cette date.

4. — Les demandes de dérogations que les Hautes Parties contractantes croiraient devoir présenter postérieurement à cette date seront soumises à la procédure indiquée au Protocole de la présente Convention.

ARTICLE 7.

Si l'une des Hautes Parties contractantes est amenée à prendre une mesure de prohibition ou de restriction contre des produits d'un pays étranger quelconque, que la présente Convention lui soit ou non applicable, Elle devra l'instituer de telle manière que cette mesure porte le moins possible préjudice au commerce des autres Hautes Parties contractantes.

ARTICLE 8.

Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la présente Convention, à l'exception des articles 4, 5 et 6 ainsi que des dispositions du Protocole relatives auxdits articles et si ce différend ne peut être réglé, soit directement entre les parties, soit par la voie de tout autre moyen qu'elles emploieraient pour arriver à une entente, les parties au différend pourront, si elles sont toutes d'accord, avant de recourir à toute autre procédure arbitrale ou judiciaire, soumettre le différend, en vue d'un règlement amiable, à tout organisme technique qui pourra être désigné, soit par le Conseil de la Société des Nations, soit par les parties intéressées. Cet organisme formulera un avis consultatif, après avoir entendu les parties et les avoir, au besoin, réunies.

L'avis consultatif formulé par ledit organisme ne liera pas les parties au différend, à moins qu'il ne soit accepté par chacune d'elles, et les parties pourront, si elles sont toutes d'accord, soit après avoir recouru à la procédure ci-dessus mentionnée, soit pour la remplacer, recourir à toute autre procédure arbitrale ou judiciaire de leur choix, y compris l'instance devant la Cour permanente de Justice internationale, pour toutes matières qui sont de la compétence de la Cour, aux termes de son Statut.

Si un différend quelconque d'ordre juridique surgit au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la présente Convention — à l'exception des dispositions des articles 4, 5 et 6 ainsi que des dispositions du Protocole relative audit article — les parties devront, à la requête de l'une d'elles, soumettre l'objet du litige à la décision de la Cour permanente de Justice internationale, ou d'un tribunal arbitral de leur choix, qu'elles aient ou non préalablement recouru à la procédure prévue à l'alinéa premier.

En cas de contestation sur le point de savoir si un différend est d'ordre juridique ou non, cette question sera soumise à la décision de la Cour permanente de Justice internationale ou du tribunal arbitral choisi par les parties.

La procédure ouverte devant l'organisme visé à l'alinéa premier ci-dessus ou l'avis formulé par lui n'entraînera en aucun cas la suspension de la mesure qui fait l'objet du litige; il en sera de même dans le cas d'une instance devant la Cour permanente de Justice internationale — à moins que celle-ci n'en décide autrement aux termes de l'article 41 de son Statut — ou devant le tribunal arbitral choisi par les parties.

Rien dans la présente Convention ne pourra être interprété comme portant atteinte aux droits et obligations résultant pour les Hautes Parties contractantes, soit de leurs engagements relatifs à la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale, soit de leurs conventions bilatérales concernant la conciliation et l'arbitrage.

ARTICLE 9.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, soit lors de la ratification de la présente Convention, soit ultérieurement, déclarer qu'elle s'engage à étendre, vis-à-vis de toute autre Haute Partie contractante acceptant la même obligation, l'application des dispositions

de l'alinéa 3 de l'article 8 ci-dessus à tout différend pouvant surgir au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la présente Convention, y compris, en tout ou en partie, les articles 4, 5 et 6, que le différend soit ou non d'ordre juridique.

Les Hautes Parties contractantes qui ne prendraient pas, pour les articles 4, 5 et 6 ou pour certaines parties de ces articles, ainsi que pour les dispositions y relatives du Protocole, l'engagement prévu à l'alinéa précédent, pourront rendre applicables entre Elles pour ces matières les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 8.

ARTICLE 10.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, que, par son acceptation de la présente convention, Elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats ou territoires placés sous sa suzeraineté ou mandat; dans ce cas la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra dans la suite notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elle entend rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingtdix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société des Nations.

De même, chacune des Hautes Parties contractantes peut à tout moment déclarer qu'elle entend voir cesser l'application de la présente Convention à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats ou territoires placés sous sa suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration un an après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la Société des Nations.

ARTICLE 11.

Rien, dans la présente Convention, ne porte atteinte aux droits et obligations découlant, pour les Hautes Parties contractantes, des Conventions internationales en vigueur auxquelles elles sont parties.

La présente Convention ne déroge pas aux stipulations des accords bilatéraux, en vigueur à la date de ce jour entre les Hautes Parties contractantes, qui établissent, en matière de prohibitions ou de restrictions à l'importation ou à l'exportation, un régime plus libéral que celui qui est établi par les dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12.

La présente Convention ne porte en rien atteinte aux droits et obligations résultant du Pacte de la Société des Nations.

ARTICLE 13.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, par l'intermédiaire du Secrétaire général de la Société des Nations, dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur de la présente Convention dans leurs territoires, un rapport sur les mesures prises pour assurer l'exécution des dispositions de la Convention.

ARTICLE 14.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

Elle pourra être signée jusqu'au 1^{er} janvier 1929, au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre représenté à la Conférence qui a établi cette Conven-

tion ou de tout Etat à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.

Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres, au nom desquels la Convention aura été signée avant le 1^o février 1928, seront admis au bénéfice de la procédure prévue au paragraphe 4 de l'article 6.

ARTICLE 15.

La présente Convention sera ratifiée.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats non membres visés à l'article précédent.

ARTICLE 16.

A partir du 1^{er} janvier 1929, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat visé à l'article 14 pourra adhérer à la présente Convention.

Cette adhésion s'effectuera par une notification faite au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous les Etats signataires ou adhérents de la présente Convention.

ARTICLE 17.

La présente Convention sera mise en vigueur dans les conditions et à la date qui seront fixées par la réunion prévue ci-après.

Entre le 15 juin et le 15 juillet 1928, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera les représentants dûment accrédités des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres, au nom desquels la Convention aura été signée à la date du 15 juin 1928, à une réunion, au cours de laquelle ils auront à déterminer:

a) Les réserves qui, communiquées aux Hautes Parties contractantes en conformité du paragraphe 4 de l'article 6, pourront, avec l'assentiment de ces dernières, être faites au moment de la ratification;

b) Les conditions requises pour la mise en vigueur de la Convention et notamment le nombre, et, s'il y a lieu, la mention des Membres de la Société et des Etats non membres, qu'ils soient signataires ou non, dont la ratification ou l'adhésion devra préalablement avoir été acquise;

c) Le délai extrême pour le dépôt des ratifications et la date à laquelle la mise en vigueur devra intervenir, si les conditions requises au paragraphe précédent sont réalisées.

Si, à l'expiration de ce délai, les ratifications auxquelles sera subordonnée la mise en vigueur de la Convention n'étaient pas acquises, le Secrétaire général de la Société des Nations consultera les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres, au nom desquels la Convention aura été ratifiée, sur le point de savoir s'ils désirent néanmoins la mettre en vigueur.

ARTICLE 18.

La présente Convention pourra être dénoncée, par une notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société des Nations, au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre, après l'expiration d'un délai de cinq ans, comptés à partir de la date à laquelle la Convention sera entrée en vigueur.

Cette dénonciation produira ses effets douze mois après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de la Société des Nations et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre au nom duquel elle aura été faite.

Toutefois, la Convention pourra être dénoncée au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre après l'expiration de la troisième année, à compter de la date de la présente Convention, si, après ce délai, l'une quelconque des dérogations consenties en vertu du paragraphe 1 de l'article 6 subsiste. Cette dénonciation produira ses effets six mois après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre au nom duquel elle aura été faite.

En outre, la Convention pourra être dénoncée au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre après l'expiration de la cinquième année, à compter de la date de la présente Convention, si, après ce délai ce Membre de la Société des Nations ou de cet Etat non membre estime que l'une quelconque des dérogations consenties par les Hautes Parties contractantes au cours de la réunion prévue à l'article 17 a altéré les effets de la présente Convention.

Cette dénonciation produira ses effets six mois après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre au nom duquel elle aura été faite.

Toute dénonciation intervenue en conformité des dispositions ci-dessus sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Si, à la suite de dénonciations, les conditions auxquelles les Hautes Parties contractantes auront, au cours de la réunion prévue à l'article 17, subordonné la mise en vigueur de la Convention, cessaient d'être remplies, chacune des Hautes Parties contractantes pourra demander au Secrétaire général de la Société des Nations la convocation d'une Conférence en vue d'examiner la situation résultant de ce fait. A défaut d'un accord pour le maintien de la Convention, chacune des Hautes Parties contractantes sera libérée de ses obligations à la date à laquelle la dénonciation qui a provoqué la convocation de cette Conférence produira ses effets.

ARTICLE 19.

Si avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa de l'article 18, des communications étaient adressées au Secrétaire général de la Société des Nations au nom d'un tiers des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres parties à la présente Convention, pour l'informer de leur désir de voir réviser la Convention, tous les Membres de la Société des Nations et tous les Etats non membres, parties à la présente Convention, s'engagent à prendre part à toute consultation qui pourrait avoir lieu dans ce but.

Au cas où la révision aurait lieu avant l'expiration de la cinquième année à compter de la date de la mise en vigueur de la présente Convention, tout Membre de la Société des Nations ou tout Etat non membre, qui n'accepterait pas d'être partie à la Convention révisée, aura le droit de dénoncer la présente Convention, nonobstant le délai de cinq ans prévu à l'alinéa 4 de l'article 18. Cette dénonciation produira ses effets à la date à laquelle le régime institué par la Convention révisée entrera en vigueur.

Au cas où la révision aurait lieu au cours de la cinquième année à compter de la date de la mise en vigueur de la présente Convention, le délai de dénonciation prévu à l'alinéa 4 de l'article 18 sera prorogé d'un an.

ANNEXE DE L'ARTICLE 6.

Par application du paragraphe 3 de l'article 6 et de la Section IV, *littéra d*), du Protocole, chacune des exceptions maintenues au profit des pays mentionnés ci-après n'est admise, aux termes de la présente Convention, que si le pays intéressé y appose sa signature* à la date de ce jour et si, à la même date, la prohibition ou restriction dont il réclame le maintien est encore en vigueur.

* Parmi les pays mentionnés à cette annexe, ceux qui suivent ont signé la Convention le 8 novembre 1927: Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, etc., Egypte, France, Hongrie, Italie, Japon, Luxembourg, Roumanie et Tchécoslovaquie.

I.

EXCEPTIONS CONSENTIES EN CONFORMITÉ DU PARAGRAPHE 1.

| | | |
|------------------------------|--|------------------------------------|
| <i>Allemagne</i> | Houille, coke, tourbe, lignite, Briquettes | à l'importation et à l'exportation |
| | Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages | à l'exportation |
| <i>Autriche</i> | Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages | à l'exportation |
| <i>Belgique</i> | Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages | à l'exportation |
| <i>Grande-Bretagne</i> | Colorants organiques de syn- thèse et couleurs et matières colorantes qui les contiennent ainsi que produits organiques intermédiaires employés pour la fabrication de ces colorants, couleurs et matières colo- rantes | à l'importation |
| <i>France</i> | Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages | à l'exportation |
| <i>Hongrie</i> | Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages | à l'exportation |
| <i>Italie</i> | Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages | à l'exportation |
| <i>Japon</i> | Colorants organiques de syn- thèse et couleurs et matières colorantes qui les contiennent ainsi que produits organiques intermédiaires employés pour la fabrication de ces colorants, couleurs et matières coloran- tes | à l'importation |
| | Riz | à l'importation et à l'exportation |
| <i>Luxembourg</i> | Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages | à l'exportation |
| <i>Roumanie</i> | Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages | à l'exportation |
| | Machines usagées pour instal- lations industrielles | à l'importation |
| <i>Tchécoslovaquie</i> | Houille, coke, tourbe, lignite, briquettes | à l'importation et à l'exportation |
| | Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages | à l'exportation |

II.

EXCEPTIONS CONSENTIES EN CONFORMITÉ DU PARAGRAPHE 2.

| | | |
|---------------------|---|-----------------|
| <i>Egypte</i> | Bétail (exportation soumise a la délivrance d'un permis) . | à l'exportation |
| | Oeufs (pendant certains mois de l'année) | à l'exportation |
| | Engrais organiques, y compris fiente de pigeons, déchets d'abattoirs et sang desséché . | à l'exportation |

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| <i>États-Unis d'Amérique.</i> | Gaz hélium | à l'exportation |
| <i>Italie</i> | Minerais de fer | à l'exportation |
| | Blé | à l'exportation |
| <i>Roumanie</i> | Minerais de fer, de cuivre et de manganèse | à l'exportation |
| | Pétrole brut | à l'exportation |

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le huit novembre mil neuf cent vingt-sept, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

Allemagne

Dr. TRENDELENBURG (8-XI-27)

États-Unis d'Amérique

Traduction du Secrétariat de la Société des Nations. — Au moment de signer la Convention internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation, et le Protocole de la Convention, je soussigné, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique en Suisse, dûment autorisé à signer ladite Convention et ledit Protocole, déclare, suivant les instructions de mon gouvernement, que les États-Unis, conformément à l'article 10 de la Convention, n'assument aucune obligation en ce qui concerne les îles Philippines, et que je signe la Convention et le Protocole sous les réserves et aux conditions suivantes, en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique:

a) Les prohibitions ou restrictions ayant pour objet d'étendre aux produits exportés le régime établi à l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production, le commerce, le transport et la consommation de ces produits en trafic intérieur, ne seront pas interdites par ladite Convention, à la condition, toutefois, que ces prohibitions ou restrictions ne soient pas appliquées de manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire entre les pays étrangers ni de manière à constituer une restriction déguisée des échanges internationaux.

b) Ladite Convention n'affecte ni le système tarifaire ni les méthodes contractuelles des pays participants, ni les pratiques destinées à en assurer

l'application, y compris les mesures destinées à contre-balancer les effets du dumping, des primes, des subventions, des méthodes ou actes déloyaux en matière de commerce extérieur, de la sous-estimation ou de la discrimination.

HUGH R. WILSON (30-I-28)

Autriche

E. PFLÜGL (8-XI-27)

Belgique

J. BRUNET (8-XI-27)

F. VAN LANGENHOVE (8-XI-27)

Grande-Bretagne et Irlande du Nord

ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations.

Traduction du Secrétariat de la Société des Nations. — Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.

S. J. CHAPMAN (8-XI-27)

Inde

Traduction du Secrétariat de la Société des Nations. — Conformément aux termes de l'article 10, je déclare que ma signature n'engage pas les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous la suzeraineté de Sa Majesté britannique.

ATUL C. CHATTERJEE (26-IV-28)

Bulgarie

Prof. GEORGES DANAÏLOW (8-XI-27)

Chili

Au moment de signer la présente Convention, le soussigné déclare, au nom de son Gouvernement:

a) Qu'il a la ferme conviction que les nombres 1 et 3 de l'article 4 ne pourront être invoqués par les autres Hautes Parties contractantes pour interdire ou restreindre l'importation dans leur territoire du nitrate de soude chilien, principalement employé dans l'agriculture.

b) Que de l'avis du Gouvernement du Chili la Convention n'affecte ni le système tarifaire ni les méthodes contractuelles des pays participants, ni les pratiques destinées à en assurer l'application, y compris les mesures destinées à contre-balancer les effets du dumping.

E. VILLEGAS (14-VI-28)

Danemark

Avec réserve pour le Groenland

J. CLAN (8-XI-27)

Egypte

Sadik E. HENEIN (8-XI-27)

Estonie

C. R. PUSTA (30-I-28)

Finlande

RAFAEL ERICH (8-XI-27)

France

Au moment de signer la présente Convention, la France déclare que, par son acceptation, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble de ses colonies, protectorats et territoires placés sous sa suzeraineté ou mandat.

D. SERRUYS (8-XI-27)

Hongrie

BARANYAI ZOLTÁN (8-XI-27)

Italie

A. DI NOLA (8-XI-27)

Japon

En signant la Convention Internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et

à l'exportation, nous, soussignés, déclarons que les dispositions de l'article 8 de la présente Convention ne portent pas atteinte à l'action faite par le pouvoir judiciaire du Japon en appliquant les lois et décrets japonais.

N. ITO (8-XI-27)

J. TSUSHIMA (8-XI-27)

Lettonie

CHARLES DUZMANS (31-I-28)

Luxembourg

ALBERT CALMES (8-XI-27)

Norvège

GEORG WETTSTEIN (31-I-28)

Pays-Bas

POSTHUMA (8-XI-27)

DE GRAAFF (8-XI-27)

F. M. WIBAUT (8-XI-27)

Pologne

F. SOKAL (31-I-28)

Portugal

FRANCISCO DE CALHEIROS E MENEZES (31-I-28).

Roumanie

D. J. GHEORGHIU (8-XI-27)

CÉSAR POPESCU (8-XI-27)

Sous réserve de la ratification du gouvernement et du parlement roumain.

Royaume des Serbes Croates et Slovènes

CONST. FOTITCH (24-I-28)

Siam

CHAROON (8-XI-27)

Suède

EINAR HENNINGS (2-XII-27)

Suisse

W. STUCKI (8-XI-27)

Tchécoslovaquie

Dr. IBL (8-XI-27)

Turquie

M. KEMAL (14-V-28).

PROTOCOLE DE LA CONVENTION

Au moment de procéder à la signature de la Convention pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation, conclue à la date de ce jour, les sous-signés dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes, destinées à assurer l'application de cette Convention.

SECTION I.

AD ARTICLE 1.

a) Les mots « territoires des Hautes Parties contractantes » employés dans la Convention ne désignent que les territoires auxquels elle est rendue applicable;

b) Dans le cas où le territoire douanier d'une des Hautes Parties contractantes comprend des territoires qui ne sont pas placés sous sa souveraineté, ces territoires seront également considérés comme « territoires » aux termes de la Convention;

c) Etant donné qu'il existe à l'intérieur ou sur les frontières mêmes de l'Inde des zones ou enclaves d'une étendue et d'une population très faibles par rapport à celles de son territoire, et qui forment des parties détachées ou des établissements appartenant à d'autres Etats métropoles et que, d'autre part, il est impossible, pour des raisons administratives, d'appliquer les dispositions de la Convention auxdites zones ou enclaves, il est convenu que ces dispositions ne s'y appliqueront pas.

Toutefois l'Inde appliquera, à l'égard des zones ou enclaves en question, un régime qui respectera les principes de la Convention et facilitera, dans la mesure du possible, les importations et les exportations, et elle s'interdit de les soumettre à toute nouvelle mesure de prohibition ou de restriction qui ne serait pas autorisée par la Convention, sauf dans le cas où il n'y aurait pas d'autre moyen d'assurer la perception des droits de douane et d'accise.

SECTION I.

AD ARTICLE 2.

En ce qui concerne l'application de l'article 2, l'engagement souscrit par le Canada ne lie que le Gouvernement fédéral, sans engager les gouvernements des provinces, auxquels la constitution canadienne donne le pouvoir d'interdire ou de restreindre sur leur territoire l'importation et l'exportation de certains produits.

SECTION III.

AD ARTICLE 4.

a) *ad* N° 4.

La protection des animaux et des plantes contre les maladies vise également les mesures prises afin de les préserver contre la dégénérescence ou l'extinction, et les mesures appliquées aux semences, plantes, parasites et animaux nuisibles.

b) *ad* N° 7.

Les Hautes Parties contractantes, bien que s'étant abstenues de viser les mesures relatives aux produits dits « standards » et aux définitions de produits, déclarent que ce paragraphe doit être interprété comme ne faisant pas obstacle à la pratique de certains pays de subordonner l'exportation de leurs produits à certaines conditions de qualité, en vue de sauvegarder, d'une part, le bon renom de ces produits et de donner, d'autre part, une garantie à l'acheteur étranger. Elles déclarent au contraire qu'Elles interprètent le paragraphe en question comme interdisant le recours à tout système de classification ou de définition des produits, employé comme un moyen détourné de restreindre l'importation des produits étrangers ou de la soumettre à un régime d'injuste discrimination.

c) *ad* N° 7.

Les Hautes Parties contractantes déclarent que les prohibitions et restrictions dont le seul but est soit d'éviter que certaines marchandises importées puissent être soustraites aux droits de douane qui leur sont applicables, soit d'empêcher, dans des cas exceptionnels, l'importation de certaines marchandises d'où résulterait une réduction des revenus fiscaux provenant de droits auxquels sont soumises d'autres marchandises, ne pourront être établies ou maintenues qu'à défaut de tout autre moyen efficace d'assurer lesdits revenus fiscaux.

d) *ad* N° 7.

Les Hautes Parties contractantes déclarent que si, du fait de la constitution de certains Etats et des méthodes différentes qu'ils mettent en œuvre pour leur contrôle intérieur, une assimilation complète ne pouvait être établie entre le régime des produits nationaux et celui des produits importés, ce traitement différentiel ne saurait avoir pour objet ou pour résultat de créer une injuste discrimination au détriment de ces derniers.

e) *ad* N° 8.

Les Hautes Parties contractantes déclarent qu'elles n'ont en vue que des monopoles dont chacun ne vise qu'un ou plusieurs produits déterminés.

SECTION IV.

AD ARTICLE 6.

a) *ad* N° 1.

Les Hautes Parties contractantes qui ont fait les réserves prévues au paragraphe 1 de l'article 6, déclarent qu'elles ne considèrent pas leur adhésion à la disposition de l'alinéa 3 de l'article 18 comme un engagement de leur part que les circonstances qui les ont obligées à formuler ces réserves auront pris fin dans un délai de trois ans, mais comme la faculté consentie à toute Partie contractante de reprendre sa liberté au cas où, les susdites circonstances n'étant pas modifiées dans le délai indiqué, celle-ci jugerait son économie préjudiciée par le maintien d'une quelconque des prohibitions ou restrictions qui font l'objet des susdites réserves.

b) *ad* N. 2.

En admettant les dérogations prévues au paragraphe 2 de l'article 6, les Hautes Parties contractantes n'ont pas entendu en consacrer d'une manière définitive l'existence, mais seulement marquer que la nécessité de les abolir ne se fait pas sentir aussi impérieusement, étant donné le rôle peu important qu'elles jouent au point de vue des échanges internationaux.

c) *ad* N° 2.

Les Hautes Parties contractantes déclarent qu'en acceptant pour la Roumanie, et en considération de sa situation exceptionnelle de fait et de droit, la réserve du pétrole brut en conformité du paragraphe 2 de l'article 6, Elles n'ont nullement donné leur adhésion à des mesures de prohibition et de restriction de ce produit, qu'elles considèrent comme très important pour le marché international. Les Hautes Parties contractantes expriment leur confiance que la Roumanie elle-même, dès que les circonstances le lui permettront, abolira cette prohibition, en se conformant à l'esprit du paragraphe b) ci-dessus, et qu'elle tiendra compte, en attendant, des intérêts des pays voisins contractants.

La Délégation roumaine s'associe complètement à cette déclaration.

d) *ad* N° 4.I. *Portée de la disposition.*

Pour l'application du paragraphe 4, il est entendu que toute demande de dérogations qui pourra être présentée après la date de la présente Convention, ne saurait porter que sur des prohibitions ou restrictions en vigueur à cette même date.

II. Procédure.

1. — Chacune des Hautes Parties contractantes pourra faire connaître, par une communication adressée au Secrétaire général de la Société des Nations, les prohibitions ou restrictions qu'Elle désire pouvoir maintenir en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 6. Cette communication devra parvenir au Secrétaire général avant le 1^{er} février 1928. Elle indiquera, le cas échéant, les conditions auxquelles la Haute Partie contractante intéressée serait disposée à renoncer à ces prohibitions ou restrictions.

2. — Le Secrétaire général de la Société des Nations portera, aussitôt que possible après la date du 1^{er} février 1928, à la connaissance des Hautes Parties contractantes l'ensemble des demandes qu'il aura reçues par application du paragraphe précédent.

3. — Toute Haute Partie contractante qui désirerait présenter des observations au sujet des demandes ainsi communiquées, pourra les faire parvenir jusqu'au 1^{er} mai 1928 au Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci donnera connaissance aux Hautes Parties contractantes, aussitôt que possible après cette date, de l'ensemble des observations reçues.

4. — Les demandes et observations formulées par les Hautes Parties contractantes seront examinées au cours de la réunion prévue à l'article 17 de la Convention.

SECTION V.

AD ARTICLE 7.

L'expression « commerce des Hautes Parties contractantes » désigne le commerce de ceux de leurs territoires auxquels la Convention s'applique.

SECTION VI.

Les prohibitions ou restrictions appliquées aux articles fabriqués dans les prisons ne sont pas visées par la Convention.

SECTION VII.

Dans le cas où des prohibitions ou restrictions seraient appliquées dans les limites établies par la Convention, les Hautes Parties contractantes se conformeront strictement, en ce qui concerne les licences, aux dispositions suivantes:

a) Les conditions à remplir et les formalités à accomplir à l'effet d'obtenir des licences seront immédiatement portées, dans la forme la plus claire et la plus précise, à la connaissance du public;

b) Le mode de délivrance de ces titres sera aussi simple et aussi stable que possible;

c) L'examen des demandes et la remise des licences aux intéressés seront effectuées avec la plus grande célérité;

d) Le système de délivrance des licences sera établi de manière à prévenir le trafic de ces titres. A cet effet, les licences, lorsqu'elles seront accordées à des personnes, devront porter le nom du bénéficiaire et ne devront pas pouvoir être utilisées par une autre personne.

En ce qui concerne la répartition des contingents, les Hautes Parties contractantes, sans statuer sur la méthode à adopter, estiment qu'une répartition équitable de ces contingents est une des conditions essentielles de l'équitable traitement du commerce international.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, le huit novembre mil neuf cent vingt-sept, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

Allemagne

DR. TRENDELENBURG

États-Unis d'Amérique

HUGH R. WILSON

Autriche

E. PFLÜGL

Belgique

J. BRUNET

F. VAN LANGENHOVE

Grande-Bretagne et Irlande du Nord

ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations.

Traduction du Secrétariat de la Société des Nations. — Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.

S. J. CHAPMAN

Inde

Traduction du Secrétariat de la Société des Nations. — Conformément aux termes de l'article 10, je déclare que ma signature n'engage pas les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous la suzeraineté de Sa Majesté britannique.

ATUL C. CHATTERJEE

Bulgarie

Prof. GEORGES DANAÏLOW

Chili

E. VILLEGAS

Danemark

Avec réserve pour le Groenland

J. CLAN

Égypte

Sadik. E. HENEIN

Estonie

C. R. PUSTA

Finlande

RAFAEL ERICH

France

Sous les réserves formulées au moment de signer la Convention

D. SERRUYS

Hongrie

BARANYAI ZOLTAN

Italie

A. DI NOLA

Japon

Sous les réserves formulées au moment de signer la Convention

N. ITO

J. TSUSHIMA

Lettonie

CHARLES DUZMANS

Luxembourg

ALBERT CALMES

Norvège

GEORG WETTSTEIN

Pays-Bas

POSTHUMA

DE GRAAFF

F. M. WIBAUT

Pologne

F. SOKAL

Portugal

FRANCISCO DE CALHEIROS E MENEZES

Roumanie

D. J. GHEORGHIU

CÉSAR POPESCU

Sous la réserve de la ratification du gouvernement et du parlement roumains.

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

CONST. FOTITCH

Siam

CHAROON

Suède

EINAR HENNINGS

Suisse

W. STUCKI

Tchécoslovaquie

Dr. IBL

Turquie

M. KEMAL

DÉCLARATION ANNEXE.

Les délégations de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, du Portugal, de l'Etat serbe-croate-slovène, et de la Suisse, à la Conférence internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation tiennent à marquer que s'étant abstenues, avec le souci de ne point faire obstacle au succès de la Conférence et ne point susciter entre les Etats participants une controverse de principe destinée à demeurer sans issue, elles ont néanmoins la ferme conviction que la prohibition des produits viticoles ne peut se justifier par les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, de la Convention.

Genève, le 8 novembre 1927.

France

D. SERRUYS

Grèce

VASSILI DENDRAMIS

Hongrie

BARANYAI ZOLTAN

Italie

A. DI NOLA

Portugal

F. DE CALHEIROS E MENEZES

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Const. FOTITCH

Suisse

W. STUCKI

Chili

Le Gouvernement de la République du Chili adhère à la Déclaration annexée à la Convention et il est, comme les délégations de la France, de la Grèce de la Hongrie, de l'Italie, du Portugal, de l'Etat serbe-croate-slovène et de la Suisse, convaincu que la prohibition des produits viticoles ne peut se justifier par les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, de la Convention.

E. VILLEGAS

**ACCORD COMPLEMENTAIRE A LA CONVENTION DU 8 NOVEMBRE 1927
POUR L'ABOLITION
DES PROHIBITIONS A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION**

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND; LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES; SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES; SA MAJESTÉ LE ROI DES BULGARES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI; SA MAJESTÉ LE ROI DU DANEMARK; SA MAJESTÉ LE ROI D'ÉGYPTÉ; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE GOUVERNEUR DE LA HONGRIE; SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE; SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG; SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE; SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE; SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES; SA MAJESTÉ LE ROI DU SIAM; SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE:

Vu la Convention signée à Genève le 8 novembre 1927 pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation;

Vu les dispositions de l'article 17 de ladite Convention;

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires à la réunion prévue audit article, savoir:

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND:

Le Dr. ERNST TRENDELENBURG, *Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Economie nationale;*

LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

M. HUGH R. WILSON, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'AUTRICHE:

M. RICHARD SCHULLER, *Chef de Section à la Chancellerie fédérale;*

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. J. BRUNET, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;*

M. F. VAN LANGENHOVE, *Chef du Cabinet et Directeur général du Commerce extérieur au Ministère des Affaires étrangères;*

SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toute partie de l'Empire britannique non membre séparé de la Société des Nations:

Sir. SYDNEY CHAPMAN K. C. B., C. B. E., *Conseiller économique du Gouvernement de Sa Majesté Britannique;*

Pour l'Inde:

M. H. A. F. LINDSAY C. I. E., C. B. E., « *Indian Trade Commissioner* »;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BULGARES:

M. D. MIKOFF, *Chargé d'affaires à Berne;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI:

M. TOMÁS RAMÍREZ FRIAS, *Député, ancien Ministre d'Etat, Professeur d'économie politique et de droit civil à l'Université de Santiago;*

SA MAJESTÉ LE ROI DU DANEMARK:

- M. J. CLAN, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Président de la Commission danoise pour la conclusion des traités de commerce;*
M. WILLIAM BORBERG, *Représentant permanent du Danemark accrédité auprès de la Société des Nations;*

SA MAJESTÉ LE ROI D'EGYPTE:

- SADIK HENEIN pacha, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE:

- M. A. SCHMIDT, *Ministre adjoint des Affaires étrangères;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE:

- M. RUDOLF HOLSTI, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;*
M. GUNNAR KIHLMAN, *Directeur des Affaires politiques et commerciales au Ministère des Affaires étrangères;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

- M. DANIEL SERRUYS, *Directeur des accords commerciaux au Ministère du Commerce;*

SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE GOUVERNEUR DE LA HONGRIE:

- M. ALFRED NICKL, *Conseiller de légation;*

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

- M. A. DI NOLA, *Directeur général du commerce et de la politique économique;*
M. PASQUALE TROISE, *Directeur général des Douanes;*

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

- M. N. ITO *Conseiller d'ambassade, Directeur adjoint du Bureau impérial du Japon à la Société des Nations;*
M. J. TSUSHIMA, *Commissaire financier du Gouvernement du Japon à Londres, à Paris et à New-York;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE:

- M. CHARLES DUZMANS, *Ministre plénipotentiaire, Représentant permanent auprès de la Société des Nations.*

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG:

- M. ALBERT CALMES, *Membre du Conseil supérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;*

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE:

- M. GUNNAR JAHN, *Directeur du Bureau central de Statistique norvégien;*

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

- Dr. F. E. POSTHUMA, *ancien Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce;*
M. DE GRAAFF, *ancien Ministre des Colonies;*
M. F. M. WIBAUT, *Membre du Sénat des Pays-Bas;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE:

- M. FRANÇOIS DOLEZAL, *Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Industrie et du Commerce, membre du Comité économique de la Société des Nations;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:

M. A. D'OLIVEIRA, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse et près Sa Majesté le Roi des Belges, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;*

M. F. DE CALHEIROS E MENEZES, *Premier Secrétaire de légation, Chef de la Chancellerie portugaise auprès de la Société des Nations;*

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE:

M. CONSTANTIN ANTONIADE, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Société des Nations;*

M. D. GHEORGHIU, *Directeur de la Banque nationale de Roumanie;*

M. C. POPESCU, *Directeur général de l'industrie au Ministère de l'industrie et du Commerce;*

SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES:

M. CONSTANTIN FOTITCH, *Délégué permanent auprès de la Société des Nations;*

M. GEORGES CURCIN, *Secrétaire général de la Confédération des Corporations industrielles serbes-croates-slovènes;*

SA MAJESTÉ LE ROI DU SIAM:

Son Altesse le Prince CHAROON, *Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la République française;*

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE:

M. EINAR MODIG, *Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère du Commerce;*

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE:

M. WALTER STUCKI, *Directeur de la Division du Commerce au Département fédéral de l'Economie publique;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE:

Dr. VINCENT IBL, *Conseiller de légation au Ministère des Affaires étrangères;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE:

HASSAN bey, *vice-président de la Grande Assemblée nationale de Turquie;*

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes, destinées à compléter les dispositions de la Convention susdite, dont elles feront partie intégrante.

ARTICLE A.

L'annexe de l'article 6 de la Convention du 8 novembre 1927 est complétée comme suit au profit des pays ci-après désignés:

Exceptions consenties en conformité du paragraphe 1.

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| <i>Bulgarie</i> | Rosiers et leurs racines et verges | à l'exportation |
| <i>Chili</i> | Ferrailles et déchets de zinc. | à l'exportation |
| | Juments | à l'exportation |
| <i>Portugal</i> | Laine fine | à l'exportation |
| | Liège à l'état brut | à l'exportation |
| <i>Suède</i> | Ferrailles | à l'exportation |
| <i>Tchécoslovaquie</i> | Jets de houblon | à l'exportation |

Exceptions consenties en conformité du paragraphe 2.

| | | |
|--|--|-----------------|
| <i>Estonie</i> | Platine, pierres précieuses, perles et coraux (bruts ou achevés, détachés ou montés) | à l'exportation |
| <i>Etats-Unis d'Amérique</i> | Gaz hélium | à l'exportation |
| <i>Portugal</i> | Gomme de pin | à l'exportation |
| <i>Tchécoslovaquie</i> | Quartzite | à l'exportation |

ARTICLE B.

Au cas où les Arrangements conclus en date de ce jour relatifs à l'exportation des peaux et des os ne pourraient, à défaut des ratifications nécessaires, être mises en vigueur, les Hautes Parties contractantes au présent Accord complémentaire sont convenues d'autoriser chacune d'elles à introduire ultérieurement les demandes qu'elles étaient en droit d'introduire aux termes de l'article 6 de la Convention et du Protocole y annexé et qu'elles ont renoncé à présenter au bénéfice des susdits Arrangements.

Ces demandes de dérogations devront être adressées au Secrétariat général de la Société des Nations avant le 30 septembre 1929 et seront transmises par ses soins aux Hautes Parties contractantes avant le 31 octobre 1929.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se réunir d'urgence sur l'invitation qui leur sera adressée par le Secrétaire général à l'effet d'examiner les demandes de dérogations ci-dessus visées.

ARTICLE C.

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord que, pour être mise en vigueur, la Convention devra avoir recueilli au préalable soit la ratification prévue à l'article 15, soit l'adhésion prévue à l'article 16 de la Convention, de ladite part d'au moins dix-huit Membres de la Société des Nations ou Etats non Membres.

Les ratifications devront être déposées avant le 30 septembre 1929.

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de faire savoir au Secrétaire général de la Société des Nations, au moment du dépôt de sa ratification ou de la notification de son adhésion, qu'elle subordonne la mise en vigueur de la Convention, en ce qui la concerne, à la ratification ou à l'adhésion notifiée au nom de certains Etats, sans pouvoir toutefois faire mention d'autres Etats que ceux dénommés ci-après:

| | |
|---------------------------|---|
| L'Allemagne | Le Japon |
| L'Autriche | La Pologne |
| Les Etats-Unis d'Amérique | La Roumanie |
| La France | Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes |
| La Grande-Bretagne | La Suisse |
| La Hongrie | La Tchécoslovaquie |
| L'Italie | La Turquie |

Le Secrétaire général de la Société des Nations informera immédiatement chacune des Hautes Parties contractantes de chaque ratification ou adhésion enregistrée, ainsi que des indications dont elle aura pu être accompagnée en conformité de l'alinéa précédent.

Le 31 octobre 1929, le Secrétaire général de la Société des Nations fera connaître à tous les Membres de la Société et Etats non membres, au nom desquels la présente Convention aura été signée ou l'adhésion aura été donnée en vertu de l'article 16 de la Convention, les ratifications déposées et les adhésions notifiées avant le 30 septembre 1929.

ARTICLE D.

S'il appert de la communication du Secrétaire général de la Société des Nations visée au dernier alinéa de l'article précédent que les conditions requises en vertu des trois premiers alinéas dudit article et du Protocole annexe se sont trouvées réalisées à la date du 30 septembre 1929, la Convention sera mise en vigueur le 1^{er} janvier 1930.

Dans le cas contraire, il sera procédé en conformité de l'alinéa final de l'article 17 de la Convention.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Accord.

FAIT à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

Allemagne

Dr. ERNST TRENDELENBURG

États-Unis d'Amérique

HUGH R. WILSON

Autriche

Dr. RICHARD SCHULLER

Belgique

J. BRUNET

F. VAN LANGENHOVE

Grande-Bretagne et Irlande du Nord

ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non membres séparés de la Société des Nations.

Traduction. — Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.

S. J. CHAPMAN

Inde

H. A. F. LINDSAY

Bulgarie

Au moment de signer le présent Accord complémentaire, la Bulgarie déclare qu'il sera ratifié et mis en vigueur aussitôt que le monnaie nationale sera rétablie en or.

D. MIKOFF

Chili

TOMAS RAMIREZ FRIAS

Danemark

J. CLAN

WILLIAM BORBERG

Egypte

Sadik E. Henein

Estonie

A. SCHMIDT

Finlande

RUDOLF HOLSTI

GUNNAR KIHLMAN

France

Au moment de signer le présent Accord complémentaire, la France déclare que, par son acceptation, elle n'entend assumer aucune obligation, en ce qui concerne l'ensemble de ses colonies, protectorats et territoires placés sous sa suzeraineté ou mandat.

D. SERRUYS

Hongrie

NICKL

Italie

A. DI NOLA

P. TROISE

Japon

ITO

J. TSUSHIMA

Lettonie

CHARLES DUZMANS

Luxembourg

ALBERT CALMES

Norvège

GUNNAR JAHN

Pays-Bas

POSTHUMA

F. M. WIBAUT

S. DE GRAAFF

Pologne

FRANÇOIS DOLEZAL

Portugal

A. D'OLIVEIRA

F. DE CALHEIROS E MENEZES

Roumanie

ANTONIADE

D. T. GHEORGHIU

CESAR POPESCO

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Const. FOTITCH

GEORGES CURCIN

Siam

CHAROON

| | | |
|---------------|--|---------------------------------------|
| <i>Suède</i> | | <i>Tchécoslovaquie</i> |
| EINAR MODIG | | IBL |
| <i>Suisse</i> | | <i>Turquie</i> |
| W. STUCKI | | Sous réserve de l'article B HASSAN |

PROTOCOLE DE L'ACCORD COMPLÉMENTAIRE.

Au moment de procéder à la signature de l'Accord complémentaire à la Convention internationale pour l'abilitation des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation Accord conclu à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes, destinées à assurer l'application de cet Accord complémentaire:

SECTION I.

Les Hautes Parties contractantes déclarent que, dans le texte de l'Accord complémentaire en date de ce jour, l'expression « la Convention » désigne tant la Convention internationale du 8 novembre 1927 pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation que l'Accord complémentaire en date de ce jour.

SECTION II.

AD ARTICLE A.

a) Le liège à l'état brut, pour lequel une dérogation est consentie au Portugal, ne comprend pas le liège en déchets, en agglomérés, en râpures et en planches.

b) Bien que les exceptions énumérées à l'article A aient été, comme celles qui apparaissent à l'annexe de l'article 6 de la Convention, consenties à la condition que les Etats qui en bénéficient signeraient le présent Accord complémentaire le jour de la signature générale, il a paru équitable d'accorder un délai s'étendant jusqu'au 31 août 1928 à la Bulgarie, aux Etats-Unis d'Amérique et au Portugal.

c) En ce qui concerne l'exception des jets de houblon, accordés à la Tchécoslovaquie en vertu du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, les Hautes Parties contractantes déclarent que leur consentement a été donné à la suite de l'engagement écrit par la délégation tchécoslovaque de rendre libre l'exportation, de ce produit vers tous les pays qui garantissent ou garantiront à la Tchécoslovaquie, par des mesures législatives ou contractuelles, la protection de l'appellation d'origine des houblons tchécoslovaques.

SECTION III.

AD ARTICLE B.

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour reconnaître en faveur de l'Italie l'application de la disposition du Protocole de l'Arrangement international relatif à l'exportation des os (Section 1, ad article premier, a), dans le cas où ledit Arrangement entrerait en vigueur.

SECTION IV.

AD ARTICLE C.

a) Etant donné la situation des Etats-Unis d'Amérique, situation qui résulte du fait que l'année 1928-29 est une année de courte session parlementaire, les Hautes Parties contractantes conviennent que, même au cas où la ratification des Etats-Unis, demandée en vertu de l'alinéa 3 de l'article C, n'aura point été déposée à la date du 30 septembre 1929, la Convention sera mise en vigueur à la date du 1^{er} janvier 1930, si, du moins, tous les autres Etats dont dépend la mise en vigueur et dont le nombre total serait, dans ce cas, ramené à dix-sept, ont notifié au Secrétaire général de la Société des Nations leur ratification ou leur adhésion avant le 30 septembre 1929, et s'il n'y est fait opposition avant la date du 15 novembre 1929 par aucun des Etats qui au moment du dépôt de leur ratification ou de leur adhésion, ont subordonné la mise en vigueur, en ce qui les concerne, de la Convention à la ratification ou à l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique. Dans le cas où cette opposition se produirait, le dernier alinéa de l'article 17 de la Convention serait applicable.

b) les Hautes Parties contractantes déclarent qu'en dressant la liste d'Etats figurant à l'article C. elles se sont inspirées surtout de l'interdépendance, affirmée au sein même de la Conférence de certains intérêts.

Elles ont cru devoir omettre toute mention qui ne se serait justifiée que par l'importance des intérêts économiques ou par des considérations de situation géographique.

Si elles ont renoncé à mentionner certains Etats, c'est aussi qu'en raison du fait que ces Etats n'ont guère, à l'heure présente, de prohibitions de réelle importance, elles croient pouvoir compter sur leur ratification ou adhésion.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

Allemagne

DR. ERNST TRENDELENBURG

Etats-Unis d'Amérique

HUGH R. WILSON

Autriche

DR. RICHARD SCHULLER

Belgique

J. BRUNET

F. VAN LANGENHOVE

Grande-Bretagne et Irlande du Nord

ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non membres séparés de la Société des Nations

Traduction. — Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.

S. J. CHAPMAN

Inde

H. A. F. LINDSAY

Bulgarie

Sous la réserve formulée au moment de signer l'Accord complémentaire

D. MIKOFF

Chili

TOMAS RAMIREZ FRIAS

Danemark

J. CLAN

WILLIAM BORBERG

Egypte

Sadik E. HENEIN

Estonie

A. SCHMIDT

Finlande

RUDOLF HOLSTI
GUNNAR KIHLMAN

France

Sous les réserves formulées au moment de signer l'Accord complémentaire.

D. SERRUYS

Hongrie

NICKL

Italie

A. DI NOLA
P. TROISE

Japon

N. ITO
J. TSUSHIMA

Lettonie

CHARLES DUZMANS

Luxembourg

ALBERT CALMES

Norvège

GUNNAR JAHN

Pays-Bas

POSTHUMA
F. M. WIBAUT
S. DE GRAAFF

Pologne

FRANÇOIS DOLEZAL

Portugal

A. D'OLIVERA
F. DE CALHEIROS E MENEZES

Roumanie

ANTONIADE
D. T. GHEORGHIU
CESAR POPESCO

Royaume des Serbes Croates et Slovènes

CONST. FOTITCH
GEORGES CURCIN

Siam

CHAROON

Suède

EINAR MODIG

Suisse

W. STUCKI

Tchécoslovaquie

IBL

Turquie

Sous réserve de l'article B

HASSAN

DÉCLARATION ANNEXE.

Les délégations de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, en acceptant, en faveur de la Tchécoslovaquie, l'exception de la *quartzite* en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, déclarent que leur consentement n'avait été obtenu que moyennant l'engagement de la Tchécoslovaquie de maintenir, aussi longtemps que la Convention restera en vigueur, les contingents et les conditions d'exportation actuellement accordés en vertu de traités ou d'arrangements spéciaux.

Allemagne

Dr. ERNST TRENDELENBURG

Autriche

Dr. RICHARD SCHULLER

Hongrie

NICKL

Tchécoslovaquie

IBL

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro degli affari esteri

GRANDI.

ARRANGEMENT INTERNATIONAL RELATIF A L'EXPORTATION DES PEAUX

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES; SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES; SA MAJESTÉ LE ROI DES BULGARES; SA MAJESTÉ LE ROI DU DANEMARK; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE GOUVERNEUR DE LA HONGRIE; SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSÉ DE LUXEMBOURG; SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE; SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES; SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE:

Désireux de mettre fin aux entraves qui affectent actuellement le commerce de certaines matières premières et de donner au vœu exprimé dans l'Acte final de la Convention du 8 novembre 1927 pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation une application aussi favorable que possible à la production et aux échanges internationaux,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND:

M. ADOLF REINSHAGEN, *Conseiller ministériel au Ministère de l'Economie nationale;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'AUTRICHE:

DR. RICHARD SCHÜLLER, *Chef de section à la Chancellerie fédérale;*

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. J. BRUNET, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;*

M. F. VAN LANGENHOVE, *Chef du Cabinet et Directeur général du Commerce extérieur au Ministère des Affaires étrangères;*

SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toute partie de l'Empire britannique non membre séparé de la Société des Nations:

Sir SYDNEY CHAPMAN, K. C. B., C. B. E., *Conseiller économique du Gouvernement de Sa Majesté Britannique.*

SA MAJESTÉ LE ROI DES BULGARES:

M. D. MIKOFF, *Chargé d'Affaires à Berne;*

SA MAJESTÉ LE ROI DU DANEMARK:

M. J. CLAN, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Président de la Commission danoise pour la conclusion des traités de commerce;*

M. WILLIAM BORBERG, *Représentant permanent du Danemark accrédité auprès de la Société des Nations;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE:

M. RUDOLF HOLSTI, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. E. LÉCUYER, *Administrateur des Douanes au Ministère des Finances;*

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1929

SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE GOUVERNEUR DE LA HONGRIE:

M. ALFRED NICKL, *Conseiller de légation*;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

M. A. DI NOLA, *Directeur général du commerce et de la politique économique*;M. PASQUALE TROISE, *Directeur général des Douanes*;

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG:

M. ALBERT CALMES, *Membre du Conseil supérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise*;

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE:

Le Dr. FREDE CASTBERG, *Professeur à l'Université Royale d'Oslo*;M. GUNNAR JAHN, *Directeur du Bureau Central de Statistique norvégien*;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

Dr. F. E. POSTHUMA, *ancien Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce*;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE:

M. FRANÇOIS DOLEZAL, *Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Industrie et du Commerce, Membre du Comité économique de la Société des Nations*;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE:

M. CONSTANTIN ANTONIADE, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près de la Société des Nations*;M. C. POPESCU, *Directeur général de l'industrie au Ministère de l'Industrie et du Commerce*;M. J. G. DUMITRESCO, *Directeur général du Commerce au Ministère de l'Industrie et du Commerce*;

SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES:

M. CONSTANTIN FOTITCH, *Délégué permanent auprès de la Société des Nations*;M. GEORGES CURCIN, *Secrétaire général de la Confédération des Corporations industrielles serbes-croates-slovènes*;

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE:

M. K. I. WESTMAN, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse*;

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE:

M. WALTER STUCKI, *Directeur de la Division du Commerce au Département fédéral de l'Economie publique*;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE:

Dr. F. PEROUTKA, *ancien Ministre du Commerce, chef de section au Ministère du Commerce*.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE:

M. MUCHFIK SELAMI, *Consul général de Turquie à Genève*;

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER.

Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement qu'à partir du 1^{er} octobre 1929, l'exportation des peaux et pelleteries fraîches ou préparées ne sera soumise à aucune prohibition ou restriction, sous quelque forme ou dénomination que ce soit.

ARTICLE 2.

Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement qu'à partir de la même date, il ne sera maintenu ou institué, sur les produits visés à l'article 1, aucun droit d'exportation ni aucune taxe — hormis le droit de statistique — qui, en vertu de la législation respective des Hautes Parties contractantes, ne serait pas applicable à toutes les transactions commerciales dont ces produits feraient l'objet.

ARTICLE 3.

Le présent Arrangement, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

Il pourra être signé ultérieurement jusqu'au 31 décembre 1928 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire du présent Arrangement.

ARTICLE 4.

Le présent Arrangement sera ratifié.

Les instruments de ratification seront déposés avant le 1^{er} juillet 1929 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres, parties au présent Arrangement et à la Convention du 8 novembre 1927.

Au cas où le présent Arrangement n'aurait pas été ratifié à cette date par certains Membres de la Société des Nations ou par certains Etats non membres, au nom desquels il a été signé, les Hautes Parties contractantes seront, par le Secrétaire général de la Société des Nations, invitées à se concerter sur la possibilité de sa mise en vigueur. Elles s'obligent à participer à cette consultation, qui devra être effectuée avant le 1^{er} septembre 1929.

Si, à la date du 1^{er} septembre 1929, tous les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres, au nom desquels le présent Arrangement a été signé, l'ont ratifié ou si, en vertu de la procédure prévue à l'alinéa précédent, ceux au nom desquels il a été ratifié en décident la mise en vigueur, cette mise en vigueur interviendra à la date du 1^{er} octobre 1929 et sera notifiée par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les Hautes Parties contractantes du présent Arrangement et de la Convention du 8 novembre 1927.

ARTICLE 5.

A partir du 1^{er} janvier 1929, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat visé à l'article 3 pourront adhérer au présent Arrangement.

Cette adhésion s'effectuera par une notification faite au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat.

Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré au présent Arrangement.

ARTICLE 6.

Si, après l'expiration d'une période de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Arrangement, une demande de révision de l'article 2 était adressée au Secrétaire général de la Société des Nations par un tiers au moins des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres, parties au présent Arrangement, les autres s'engagent à prendre part à toute consultation qui pourrait avoir lieu à cet effet.

Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre, partie au présent Arrangement, pourront, au cas où cette consultation aboutirait au refus de la révision par lui demandée ou s'il estimait ne pouvoir souscrire à l'article 2 révisé, reprendre, en ce qui con-

cerne la matière de cet article, sa liberté d'action six mois après le refus de revision ou à dater de la mise en vigueur de l'article 2 révisé, à condition d'en avertir le Secrétaire général de la Société des Nations.

Si, à la suite de dénonciations intervenues en conformité de l'alinéa précédent, un tiers des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres, parties au présent Arrangement et ne l'ayant pas dénoncé, demandaient une nouvelle consultation, toutes les Hautes Parties contractantes s'engagent à y participer.

Toute dénonciation intervenue en conformité des dispositions ci-dessus sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

ARTICLE 7.

Sans préjudice des dispositions de l'article précédent en ce qui concerne la dénonciation, le présent Arrangement pourra être dénoncé au nom de tout Membre de la Société des Nations ou tout Etat non membre après l'expiration de la cinquième année de son application. Cette dénonciation produira ses effets douze mois après la notification adressée en son nom au Secrétaire général de la Société des Nations.

Cette dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre au nom duquel la dénonciation aura été faite.

Toute dénonciation intervenue en conformité de cette procédure sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Si l'une des Hautes Parties contractantes estime que la dénonciation ainsi intervenue crée une situation nouvelle et adresse une demande à cet effet au Secrétaire général de la Société des Nations, celui-ci convoquera une Conférence à laquelle les autres Hautes Parties contractantes s'engagent à participer. Ladite Conférence pourra, soit dans un délai à fixer par elle, mettre fin aux obligations résultant du présent Arrangement, soit en modifier les dispositions. Au cas où l'un des Membres de la Société des Nations ou l'un des Etats non membres, partie au présent Arrangement, estimerait ne pouvoir souscrire aux modifications intervenues, ledit Arrangement pourrait être dénoncé en son nom et il sera libéré de ses obligations à la date à laquelle la dénonciation qui a provoqué la convocation de cette Conférence produira ses effets.

ARTICLE 8.

Les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 13 de la Convention du 8 novembre 1927 et les dispositions du Protocole relatives à ces articles, ainsi que du paragraphe *b* du Protocole *ad* article 1, s'appliqueront au présent Arrangement dans la mesure que comportent les engagements qui y sont contenus et les produits qu'il vise. Pour l'application de la procédure prévue audit article 8, il ne sera fait aucune distinction entre les dispositions des articles précédents du présent Arrangement.

EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires susnommés ont signé le présent Arrangement.

FAIT à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations.

Allemagne

ADOLF REINSHAGEN

Autriche

Dott. RICHARD SCHÜLLER

Belgique

J. BRUNET

F. VAN LANGENHOV

Grande-Bretagne et Irlande du Nord

ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non membres séparés de la Société des Nations.

Traduction. — Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.

S. CHAPMAN

Bulgarie

Au moment de signer le présent Arrangement, le Gouvernement bulgare déclare qu'il ratifiera et mettra en vigueur l'Arrangement aussitôt que la monnaie nationale sera rétablie en or.

D. MIKOFF

Danemark

J. CLAN
WILLIAM BORBERG

Finlande

RUDOLF HOLSTI

France

Au moment de signer le présent Arrangement, la France déclare que, par son acceptation, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble de ses colonies, protectorats et territoires placés sous sa suzeraineté ou mandat.

E. LÉCUYER

Hongrie

NICKL

Italie

A. DI NOLA
P. TROISE

Luxembourg

ALBERT CALMES

Norvège

FREDE CASTBERG

Pays-Bas

POSTHUMA

Pologne

FRANÇOIS DOLEZAL

Roumanie

ANTONIADE
CÉSAR POPESCO
J. G. DUMITRESCO

Royaume des serbes, croates et slovènes

Const. FOTITCH
GEORGES CURCIN

Suède

K. I. WESTMAN
Sous réserve de ratification avec l'approbation du Riksdag.

Suisse

D. STUCKI

Tchécoslovaquie

Dr. FR. PEROUTKA

Turquie

La Turquie se réserve le droit de maintenir le « muamele vergisi » (taxe générale de formalités d'exportation) deux et demi pour cent *ad valorem*, ainsi que la taxe minimale d'examen vétérinaire.

MUCHFIK SELAMI

PROCOLE DE L'ARRANGEMENT.

Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement international relatif à l'exportation des peaux, conclu à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes, destinées à assurer l'application de cet Arrangement:

Les dispositions de l'arrangement relatif à l'exportation des peaux, en date de ce jour, s'appliquent aux prohibitions et restrictions à l'exportation des produits visés à l'article premier dudit Arrangement des territoires des Hautes Parties contractantes vers le territoire de l'une quelconque des autres Hautes Parties contractantes.

AD ARTICLE 1.

On entend par « peaux et pelleteries préparées », au sens du présent Accord, les peaux ayant subi une préparation destinée uniquement à assurer leur conservation.

AD ARTICLE 2.

Au bénéfice de la déclaration ci-après que le délégué de la Roumanie a souscrite, les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour dispenser provisoirement cet Etat des dispositions de l'article 2 de l'Arrangement en date de ce jour.

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION ROUMAINE.

En se réservant le droit de maintenir, sur les peaux et pelleteries fraîches ou préparées, des droits d'exportation, le Gouvernement roumain déclare n'avoir aucune intention de maintenir, quant à ces articles, par des taxes exagérées, la prohibition abolie; il entend seulement garder toute sa liberté afin d'arriver, par la réduction dégressive des taxes d'exportation, à une situation normale, ce qu'il a d'ailleurs fait pour d'autres matières premières.

ANTONIADE.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, le onze juillet mil neuf cent-vingt-huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations.

Allemagne

ADOLF REINSHAGEN

Autriche

Dr. RICHARD SCHÜLLER

*Belgique*J. BRUNET
F. VAN LANGENHOVE*Grande-Bretagne et Irlande du Nord*

ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non membres séparés de la Société des Nations.

Traduction. — Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.

S. J. CHAPMAN

Bulgarie

Au moment de signer le présent Arrangement, le Gouvernement bulgare déclare qu'il ratifiera et mettra en vigueur l'arrangement aussitôt que la monnaie nationale sera rétablie en or.

D. MIKOFF

*Danemark*J. CLAN
WILLIAM BORBERG*Finlande*

RUDOLF HOLSTI

France

Sous les réserves formulées au moment de signer l'Arrangement.

E. LÉCUYER

Hongrie

NICKL

*Italie*A. DI NOLA
P. TROISE*Luxembourg*

ALBERT CALMES

Norvège

GUNNAR JAHN

Pays-Bas

POSTHUMA

Pologne

FRANÇOIS DOLEZAL

Roumanie

ANTONIADE

CESAR POPESCO

J. G. DUMITRESCO

Royaume des serbes, croates et slovènes

C. FOTITCH

GEORGES CURCIN

Suède

K. I. WESTMAN

Suisse

D. STUCKI

Tchécoslovaquie

Dr. F. PEROUTKA

*Turquie*Sous la réserve formulée en signant
l'Arrangement

MUCHFIK SELAMI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro degli affari esteri*

GRANDI.

ARRANGEMENT INTERNATIONAL RELATIF A L'EXPORTATION DES OS

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES; SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES; SA MAJESTÉ LE ROI DES BULGARES; SA MAJESTÉ LE ROI DU DANEMARK; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE GOUVERNEUR DE LA HONGRIE; SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG; SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE; SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES; SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE:

Désireux de mettre fin aux entraves qui affectent actuellement le commerce de certaines matières premières et de donner au vœu exprimé dans l'Acte final de la Convention du 8 novembre 1927 pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation une application aussi favorable que possible à la production et aux échanges internationaux.

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND:

M. ADOLF REINSHAGEN, *Conseiller ministériel au Ministère de l'Economie Nationale;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'AUTRICHE:

Dr. RICHARD SCHULLER, *Chef de section à la Chancellerie fédérale;*

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. J. BRUNET, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;*M. F. VAN LANGENHOVE, *Chef du Cabinet et Directeur général du Commerce extérieur au Ministère des Affaires étrangères;*

SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toute partie de l'Empire britannique non membre séparé de la Société des Nations:

Sir SYDNEY CHAPMAN, K. C. B., C. B. E., *Conseiller économique du Gouvernement de Sa Majesté Britannique.*

SA MAJESTÉ LE ROI DES BULGARES:

M. D. MIKOFF, *Chargé d'Affaires à Berne;*

SA MAJESTÉ LE ROI DU DANEMARK:

M. J. CLAN, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Président de la Commission danoise pour la conclusion des traités de commerce;*

M. WILLIAM BORBERG, *Représentant permanent du Danemark accrédité auprès de la Société des Nations;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE:

M. RUDOLF HOLSTI, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. E. LECUYER, *Administrateur des Douanes au Ministère des Finances;*

SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE GÉVERNEUR DE LA HONGRIE:

M. ALFRED NICKL, *Conseiller de légation;*

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE;

M. A. DI NOLA, *Directeur général du commerce et de la politique économique;*

M. PASQUALE TROISE, *Directeur général des Douanes;*

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG:

M. ALBERT CALMES, *Membre du Conseil supérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;*

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE:

Le Dr. FREDE CASTBERG, *Professeur à l'Université Royale d'Oslo;*

M. GUNNAR JAHN, *Directeur du Bureau Central de Statistique norvégien;*

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

Dr. F. E. POSTHUMA, *ancien Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE:

M. FRANÇOIS DOLEZAL, *Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Industrie et du Commerce Membre du Comité économique de la Société des Nations;*

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE:

M. CONSTANTIN ANTONIADE, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près de la Société des Nations;*

M. C. POPESCU, *Directeur général de l'industrie au Ministère de l'Industrie et du Commerce;*

M. J. G. DUMITRESCO, *Directeur général du Commerce au Ministère de l'Industrie et du Commerce;*

SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, CROATES ET SLOVENES;

M. CONSTANTIN FOTITCH, *Délégué permanent auprès de la Société des Nations;*

M. GEORGES CURCIN, *Secrétaire général de la Confédération des Corporations industrielles serbes, croates, slovènes;*

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE:

M. K. I. WESTMAN, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse;*

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE:

M. WALTER STUCKI, *Directeur de la Division du Commerce au Département fédéral de l'Economie publique;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE:

Dr. F. PEROUTKA, *ancien Ministre du Commerce, chef de section au Ministère du Commerce;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE:

M. MUCHFIK SELAMI, *Consul général de Turquie à Genève;*

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER.

Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement qu'à partir du 1^{er} octobre 1929, l'exportation des os bruts ou dégraissés, ainsi que leurs déchets, des cornes, ongles et sabots, ainsi que de leurs déchets, et des cuirs à colle, ne sera soumise par elles à aucune prohibition ou restriction, sous quelque forme ou dénomination que ce soit.

ARTICLE 2.

Les Hautes Parties contractantes qui, actuellement, n'appliquent aucun droit d'exportation sur les produits visés à l'article 1, ou dont les droits d'exportation sur ces produits ne dépassent pas le taux de 1 fr. 50 suisse par 100 kilogrammes, s'obligent à n'instituer ou à ne maintenir, à dater du 1^{er} octobre 1929, aucun droit d'exportation dépassant ce taux de 1 fr. 50 suisse.

ARTICLE 3.

Les Hautes Parties contractantes qui, actuellement, appliquent aux produits visés à l'article 1 un droit d'exportation supérieur à 3 francs suisses s'obligent à le ramener, à partir du 1^{er} octobre 1929, à un taux ne dépassant pas ce chiffre.

ARTICLE 4.

Les Hautes Parties contractantes qui, actuellement, appliquent aux produits visés à l'article 1 un droit d'exportation supérieur à 1 fr.50, mais ne dépassant pas 3 francs suisses, sans avoir établi de prohibitions pour ces produits, s'engagent à ne pas majorer les taux actuellement en vigueur.

Pourront toutefois être portés jusqu'au taux maximum de 3 francs suisses les droits d'exportation appliqués par les Hautes Parties contractantes qui ont actuellement un droit supérieur à 1 fr. 50 et ne dépassant pas 3 francs suisses, si du moins ces droits sont actuellement appliqués sous le régime de la prohibition.

ARTICLE 5.

Pour les produits visés à l'article 1^{er}, il ne pourra être institué ni maintenu aucune taxe — hormis le droit de statistique — qui, en vertu de la législation respective des Hautes Parties contractantes, ne serait pas applicable à toutes les transactions commerciales dont ces produits feraient l'objet.

ARTICLE 6.

Le présent Arrangement n'exclut aucunement la faculté, pour les Hautes Parties contractantes, de conclure des accords particuliers groupant un certain nombre d'entre elles et basés, soit sur la limitation du droit d'exportation à un chiffre inférieur à celui autorisé par ledit Arrangement, soit sur la suppression de tout droit de sortie.

Ces accords ne pourront cependant porter atteinte aux droits qui, pour les Etats tiers, résulteraient de conventions fondées sur le traitement de la nation la plus favorisée.

ARTICLE 7.

Le présent Arrangement, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

Il pourra être signé ultérieurement jusqu'au 31 décembre 1928 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire du présent Arrangement.

ARTICLE 8.

Le présent Arrangement sera ratifié.

Les instruments de ratification seront déposés avant le 1^{er} juillet 1929 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres, parties au présent Arrangement et à la Convention du 8 novembre 1927.

Au cas où le présent Arrangement n'aurait pas été ratifié à cette date par certains Membres de la Société des Nations ou par certains Etats non membres, au nom desquels il a été signé, les Hautes Parties contractantes seront, par le Secrétaire général de la Société des Nations, invitées à se concerter sur la possibilité de sa mise en vigueur. Elles s'obligent à participer à cette consultation, qui devra être effectuée avant le 1^{er} septembre 1929.

Si, à la date du 1^{er} septembre 1929, tous les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres, au nom desquels le présent Arrangement a été signé, l'ont ratifié ou si, en vertu de la procédure prévue à l'alinéa précédent, ceux au nom desquels il a été ratifié en décident la mise en vigueur, cette mise en vigueur interviendra à la date du 1^{er} octobre 1929 et sera notifiée par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les Hautes Parties contractantes au présent Arrangement et à la Convention du 8 novembre 1927.

ARTICLE 9.

A partir du 1^{er} janvier 1929, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat visé à l'article 7 pourront adhérer au présent Arrangement.

Cette adhésion s'effectuera par une notification faite au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat.

Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré au présent Arrangement.

ARTICLE 10.

Si, après l'expiration d'une période de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Arrangement, une demande de revision des articles 2, 3 ou 4 était adressée au Secrétaire général de la Société des Nations par un tiers au moins des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres, parties au présent Arrangement, les autres s'engagent à prendre part à toute consultation qui pourrait avoir lieu à cet effet.

Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre, partie au présent Arrangement, pourront, au cas où cette consultation aboutirait au refus de la revision par lui demandée ou s'il estimait ne pouvoir souscrire aux articles 2, 3 ou 4 révisés, reprendre,

en ce qui concerne la matière de ces articles, sa liberté d'action six mois après le refus de revision ou à dater de la mise en vigueur des articles 2, 3 ou 4 révisés, à condition d'en avertir le Secrétaire général de la Société des Nations.

Si, à la suite de dénonciations intervenues en conformité de l'alinéa précédent, un tiers des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres, parties au présent Arrangement et ne l'ayant pas dénoncé, demandaient une nouvelle consultation, toutes les Hautes Parties contractantes s'engagent à y participer.

Toute dénonciation intervenue en conformité des dispositions ci-dessus sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

ARTICLE 11.

Sans préjudice des dispositions de l'article précédent en ce qui concerne la dénonciation, le présent Arrangement pourra être dénoncé au nom de tout Membre de la Société des Nations ou tout Etat non membre après l'expiration de la cinquième année de son application. Cette dénonciation produira ses effets douze mois après la notification adressée en son nom au Secrétaire général de la Société des Nations.

Cette dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre au nom duquel la dénonciation aura été faite.

Toute dénonciation intervenue en conformité de cette procédure sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Si l'une des Hautes Parties contractantes estime que la dénonciation ainsi intervenue crée une situation nouvelle et adresse une demande à cet effet au Secrétaire général de la Société des Nations, celui-ci convoquera une conférence à laquelle les autres Hautes Parties contractantes s'engagent à participer. Ladite Conférence pourra, soit dans un délai à fixer par elle, mettre fin aux obligations résultant du présent Arrangement, soit en modifier les dispositions. Au cas où l'un des Membres de la Société des Nations ou l'un des Etats non membres, partie au présent Arrangement, estimerait ne pouvoir souscrire aux modifications intervenues, ledit Arrangement pourrait être dénoncé en son nom et il sera libéré de ses obligations à la date à laquelle la dénonciation qui a provoqué la convocation de cette Conférence produira ses effets.

ARTICLE 12.

Les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la Convention du 8 novembre 1927 et les dispositions du Protocole relatives à ces articles, ainsi que du paragraphe *b*) du Protocole *ad* article 1, s'appliqueront au présent Arrangement dans la mesure que comportent les engagements qui y sont contenus et les produits qu'il vise. Pour l'application de la procédure prévue audit article 8, il ne sera fait aucune distinction entre les dispositions des articles précédents du présent Arrangement.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Arrangement.

FAIT à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations.

Allemagne

ADOLF REINSHAGEN

Autriche

DR. RICHARD SCHULLER

Belgique

J. BRUNET

F. VAN LANGENHOVE

Grande-Bretagne et Irlande du Nord

ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non membres séparés de la Société des Nations.

Traduction. — Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.

S. J. CHAPMAN

Bulgarie

Au moment de signer le présent Arrangement, le Gouvernement bulgare déclare qu'il ratifiera et mettra en vigueur l'Arrangement aussitôt que la monnaie nationale sera rétablie en or.

D. MIKOFF

Danemark

J. CLAN
WILLIAM BORBERG

Finlande

RUDOLF HOLSTI

France

Au moment de signer le présent Arrangement, la France déclare que, par son acceptation, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble de ses colonies, protectorats et territoires placés sous sa suzeraineté ou mandat.

E. LÉCUYER

Hongrie

NICKL

Italie

A. DI NOLA
P. TROISE

Luxembourg

ALBERT CALMES

Norvège

GUNNAR JAHN

Pays-Bas

POSTHUMA

Pologne

FRANÇOIS DOLEZAL

Roumanie

ANTONIADE
CESAR POPESCO
J. G. DUMITRESCO

Royaume des serbes, croates et slovènes

Const FOTITCH
GEORGES CURCIN

Suède

Sous réserve de ratification avec l'approbation du Riksdag

K. I. WESTMAN

Suisse

D. STUCKI

Tchécoslovaquie

DR. F. PEROUTKA

Turquie

La Turquie se réserve le droit de maintenir le « muamele vergisi » (taxe générale de formalités d'exportation) deux et demi pour cent *ad valorem* ainsi que la taxe minimale d'examen vétérinaire

MUCHFIK SELAMI

PROTOCOLE DE L'ARRANGEMENT.

Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement international relatif à l'exportation des os et conclu à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes, destinées à assurer l'application de cet Arrangement:

Les dispositions de l'Arrangement relatif à l'exportation des os, en date de ce jour, s'appliquent aux prohibitions et restrictions à l'exportation des produits visés à l'article premier dudit Arrangement des territoires des Hautes Parties contractantes vers le territoire de l'une quelconque des autres Hautes Parties contractantes.

SECTION I.

AD ARTICLE PREMIER.

a) Les dispositions de l'article 1 s'appliquent à l'Italie seulement en ce qui concerne les cuirs à colle.

Pour les autres marchandises mentionnées audit article premier, les Hautes Parties contractantes, en reconnaissant que l'Italie se trouve, du fait des conventions conclues avec certains pays, dans l'impossibilité d'augmenter son droit d'exportation de 2 lires-papier, sont d'accord pour qu'elle puisse maintenir la prohibition actuellement en vigueur, tant que la stipulation concernant le taux du droit d'exportation sur les os n'aura pas pris fin.

b) Les déchets d'os comprennent, notamment, les os découpés provenant de la fabrication des boutons ou d'autres fabrications similaires et désignées communément sous le nom de « dentelles ».

SECTION II.

AD ARTICLE 2.

Pour l'application de l'article 2, les Hautes Parties contractantes reconnaissent que la situation spéciale de l'Autriche, de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie autorise ces pays à appliquer, par dérogation aux dispositions dudit article 2, un droit d'exportation qui pourra dépasser le taux de 1 fr. 50 suisse qui y est prévu, mais ne pourra cependant, en aucun cas, dépasser celui de 3 francs suisses.

SECTION III.

AD ARTICLE 3.

Au bénéfice des déclarations ci-après que les délégués de la Pologne, de la Roumanie et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ont souscrites, les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour que ces Etats soient provisoirement dispensés de toute obligation en ce qui concerne les taux des droits d'exportation sur les produits visés à l'article 1 de l'Arrangement en date de ce jour.

A. DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION POLONAISE

Le Gouvernement de la Pologne ayant, aux termes de la Section III du Protocole, *a*, article 3, cidessus, bénéficié de la faculté de maintenir ou d'instituer, sans limitation de taux un droit d'exportation sur les produits visés à l'article 1 de l'Arrangement en date de ce jour, donne volontiers l'assurance qu'il n'aggraverà pas le taux actuellement en vigueur et de faire tous ses efforts pour le réduire progressivement dans l'avenir.

FRANÇOIS DOLEZAL.

B. DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION ROUMAINE.

En se réservant le droit de maintenir, sur les os bruts ou dégraissés, ainsi que sur leurs déchets, des droits d'exportation, le Gouvernement roumain déclare n'avoir aucune intention de maintenir, quant à ces articles, par des taxes exagérées, la prohibition abolie; il entend seulement garder toute sa liberté à fin d'arriver, par la réduction dégressive des taxes d'exportation, à une situation normale, ce qu'il a d'ailleurs fait pour d'autres matières premières.

ANTONIADE.

C. DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DU ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES.

Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ayant, aux termes de la Section III du Protocole, *ad* article 3 ci-dessus, bénéficié de la faculté de maintenir, ou d'instituer, sans limitation de taux, un droit d'exportation sur les produits visés à l'article 1 de l'Arrangement en date de ce jour, donne volontiers l'assurance de ne pas dépasser le taux de 4 francs suisses et de faire tous ses efforts pour le réduire progressivement dans l'avenir.

CONST. FOTITCH.

SECTION IV

AD ARTICLES 2, 3 ET 4.

En ce qui concerne les cuirs à colle, les Hautes Parties contractantes sont d'accord qu'ils ne sauraient être assimilés aux produits visés aux articles 2, 3 et 4, et que, sauf de la part des états visés à la Section III du présent Protocole, aucun droit d'exportation ne saurait être établi par elles sur les cuirs à colle. Toutefois, elles admettent que la Hongrie pourra établir sur ce produit un droit d'exportation qui ne pourra en aucun cas dépasser les deux tiers des droits applicables aux produits visés à l'article 1 de l'Arrangement en date de ce jour.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations.

Allemagne

ADOLF REINSHAGEN

Autriche

DR. RICHARD SCHULLER

Belgique

J. BRUNET

F. VAN LANGENHOVE

Grande-Bretagne et Irlande du Nord

ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non membres séparés de la Société des Nations.

Traduction. — Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.

S. J. CHAPMAN

Bulgarie

Au moment de signer le présent arrangement, le Gouvernement bulgare déclare qu'il ratifiera et mettra en vigueur l'Arrangement relatif à l'exportation des os aussitôt que la monnaie nationale sera rétablie en or.

D. MIKOFF

Danemark

J. CLAN

WILLIAM BORBERG

Finlande

RUDOLF HOLSTI

France

Sous les réserves formulées au moment de signer l'Arrangement.

E. LÉCUYER

Hongrie

NICKL

Italie

A. DI NOLA

P. TROISE

Luxembourg

ALBERT CALMES

Norvège

FREDE CASTBERG

Pays-Bas

POSTHUMA

Pologne

FRANÇOIS DOLEZAL

Roumanie

ANTONIADE

CESAR POPESCO

J. G. DUMITRESCO

Royaume des serbes, croates et slovènes

CONST. FOTITCH

GEORGES CURCIN

Suède

K. I. WESTMAN

Suisse

D. STUCKI

Tchécoslovaquie

Dr. F. PEROUTKA

*Turquie*Sous la réserve formulée en signant
l'Arrangement

MUCHFIK SELAMI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro degli affari esteri*

GRANDI.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'art. 1 con le Convenzioni, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

ART. 2.

Ciascuno degli Atti di cui all'articolo precedente entrerà in vigore alle condizioni ed alla data prevista dalle apposite clausole degli Atti stessi.

(È approvato).

ART. 3.

Il Governo del Re avrà facoltà di stabilire, con apposito provvedimento e con dichiarazione da farsi al Segretario generale della Società delle Nazioni all'atto del deposito delle ratifiche o posteriormente, se la Convenzione internazionale di cui al n. 1 dell'articolo 1 dovrà o no essere applicata anche alle Colonie ed ai Possedimenti italiani.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole camerata Roncoroni a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

RONCORONI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Suppressione dell'Ente autonomo portuale di Rimini (226)

Piano regolatore di Roma — Variante nella zona ad ovest del Monumento a Vittorio Emanuele II. (227)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Approvazione del disegno di legge: Anticipazione di lire 15 milioni all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Anticipazione di lire 15 milioni all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

Se ne dia lettura.

DUDAN, segretario, legge. (V. Stampato n. 233-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura.

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, per il rimborso della somma di lire 15 milioni, anticipata dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, un mutuo per la somma di lire 15,375,000 comprensivo degli interessi spettanti al Consorzio in ragione del 5 per cento relativi al 1° semestre 1929.

« Il mutuo è ammortizzabile, dal 1° luglio 1929, all'interesse del 6,25 per cento in trenta annualità posticipate di lire 1,117,018.67 ciascuna a carico del bilancio del Ministero

dei lavori pubblici, con versamento al 30 giugno di ogni anno.

« Gli interessi che siano eventualmente liquidati a favore del Consorzio, posteriormente al 1º luglio 1929, saranno prelevati dagli interessi rimborsabili dalla Cassa per il periodo dal 1º luglio 1929 alla data del pagamento del mutuo.

« Gli utili netti che sono stati e saranno accertati dall'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, in dipendenza della propria gestione, non potranno ulteriormente essere impegnati fino all'emanazione dei provvedimenti riguardanti il finanziamento dell'Acquedotto pugliese ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Trasformazione ed elettrificazione delle ferrovie Modenesi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trasfor-

mazione ed elettrificazione delle ferrovie modenesi.

Se ne dia lettura.

DUDAN, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 195-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il 6 giugno 1929-VII fra i delegati dei ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della provincia di Modena, per l'elettrificazione con la contemporanea trasformazione a scartamento normale delle ferrovie Sassuolo-Modena-Mirandola, con diramazione Cavezzo-Finale, Modena-Vignola e Spilamberto-Bazzano ».

Si dia lettura della convenzione.

DUDAN, *segretario*, legge:

N. 121 di Repertorio.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

ISPETTORATO GENERALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE E AUTOMOBILI

CONVENZIONE ADDIZIONALE

PER LA

TRASFORMAZIONE A SCARTAMENTO NORMALE ED ELETTRIFICAZIONE DELLE FERROVIE SASSUOLO-MODENA-MIRANDOLA

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoventinove (Anno VII) il giorno sei del mese di giugno in una sala del Ministero delle Comunicazioni, avanti di me Cav. Uff. Dott. Giuseppe Picece, ufficiale rogante delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici e senza l'assistenza dei destimoni, avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me funzionario rogante, giusta le facoltà concesse dal disposto dell'articolo 48 della vigente legge notarile in data 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente presentati:

DA UNA PARTE:

il Gr. Uff. Dott. ANTONIO CRISPO, *Ispettore Generale presso il Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Generale delle Ferrovie Tramvie e Automobili*, in rappresentanza di Sua Eccellenza il Ministro delle Comunicazioni, giusta delega in data 4 giugno 1929 qui allegata sotto la lettera A);

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1929

il Gr. Uff. Dott. NICOLA MURATORE fu Dionisio, *Direttore Capo Divisione presso il Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro*, in rappresentanza di Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze, giusta delega in data 5 giugno 1929 qui allegata sotto la lettera B) per conto e nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

E DALL'ALTRA:

l'On. Senatore Gr. Uff. Avv. Comm. MARCO ARTURO VICINI fu Ercole, nato a Pievepelago e domiciliato a Modena, *Presidente della Commissione Reale dell'Amministrazione Provinciale di Modena*, concessionaria della trasformazione ed elettrificazione della ferrovia in parola, delegato a firmare la presente Convenzione addizionale per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Provinciale suddetta, in base a deliberazione della Commissione Reale per l'Amministrazione Provinciale di Modena in data 28 aprile 1929 che in copia autentica qui si allega sotto la lettera D).

PREMESSO:

che mediante Convenzione 12 maggio 1880 approvata con Regio decreto 23 maggio 1880, n. 5467 (serie 2^a) venne accordata alla Provincia di Modena la concessione di costruzione ed esercizio della ferrovia a scartamento ridotto e a trazione a vapore da Sassuolo per Modena a Mirandola con diramazione Cavezzo Finale;

che mediante Convenzione 26 giugno 1885 approvata con Regio decreto 28 giugno 1885, n. 3251 (serie 3^a), venne accordata a detta Provincia di Modena la concessione di costruzione ed esercizio della ferrovia a scartamento ridotto e trazione a vapore da Modena a Vignola;

che mediante Convenzione 30 luglio 1911 approvata con Regio decreto 15 febbraio 1912, n. 494, venne accordata alla ripetuta Provincia la concessione di costruzione ed esercizio della ferrovia a scartamento ridotto e trazione a vapore da Spilamberto a Bazzano;

che mediante Convenzione 21 novembre 1928-VII approvata con Regio Decreto 16 dicembre 1928-VII, n. 3321, la Provincia di Modena è stata autorizzata a provvedere per l'aggiunta della terza rotaia alla linea Modena-Mirandola con diramazione Cavezzo Finale e ad eseguire i raccordi e tutti i nuovi impianti in sede sociale che potessero venire stabiliti dalle convenzioni che la concessionaria dovrà stipulare con le Ferrovie dello Stato e con la Società Veneta in dipendenza dell'aggiunta anzidetta;

che tale autorizzazione è stata accordata come primo passo per l'elettrificazione e per la radicale trasformazione a scartamento normale della intera rete delle ferrovie Modenesi;

che la Provincia di Modena ha presentato opportune proposte per siffatta elettrificazione e trasformazione a scartamento normale;

che espletata l'istruttoria su tali proposte, occorre ora addivenire alla stipulazione di apposita convenzione addizionale agli atti di concessione delle ferrovie anzidette.

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite, da me personalmente conosciute, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante della presente convenzione convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1.

È autorizzata la elettrificazione con la contemporanea trasformazione a scartamento normale delle ferrovie Sassuolo-Modena-Mirandola con diramazione Cavezzo-Finale, Modena-Vignola e Spilamberto-Bazzano, in base ai progetti a firma dell'ingegnere Guastalla con bolli in data 30 giugno 1927 e 3 maggio 1928, approvati dal Consiglio Superiore col voto 30 giugno 1928-VI, n. 1755 e sotto l'osservanza delle avvertenze e prescrizioni in esso contenute

Il nuovo materiale rotabile dovrà essere approvvigionato in tempo utile per aprire allo esercizio i nuovi impianti entro il termine di cui al successivo articolo 3 e i suoi quantitativi non potranno esser inferiori a quelli prescritti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici col voto 30 giugno 1928-VI, n. 1755.

In caso di subconcessione delle ferrovie predette rimane ferma la garanzia sussidiaria della provincia di Modena che dovrà assicurare la regolarità e la continuità dell'esercizio in ogni evenienza.

ART. 2.

Entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che approva la presente convenzione, il concessionario dovrà presentare i progetti esecutivi dei lavori di cui all'articolo 1 e i tipi del materiale rotabile di prima dotazione.

ART. 3.

Il concessionario dovrà iniziare i lavori entro due mesi dalla data di approvazione dei progetti esecutivi di cui al precedente articolo 2 e compierli entro tre anni dalla data stessa.

ART. 4.

Dopo l'ultimazione dei lavori e su richiesta del concessionario si procederà previo avviso del competente Circolo Ferroviario d'Ispezione alla visita di ricognizione dei lavori eseguiti, e quando questa abbia esito favorevole all'apertura all'esercizio elettrico delle linee trasformate.

Agli effetti della presente convenzione, nonché della legge sulle opere pubbliche, dopo un congruo periodo di regolare esercizio a trazione elettrica delle linee trasformate e in ogni caso non prima di mesi diciotto dall'inizio della trazione elettrica, il Governo su proposta del Circolo d'Ispezione o su domanda del concessionario e previo avviso del Circolo stesso, procederà al collaudo definitivo di tutti i lavori della linea.

ART. 5.

Per l'esecuzione dei lavori di elettrificazione e trasformazione di scartamento, preventivati nella somma complessiva di lire 35,600,000, lo Stato accorda una sovvenzione chilometrica di lire 12,500 per ciascuno dei chilometri 121 di binario elettrificato per la durata di 50 anni.

La liquidazione della sovvenzione verrà fatta a misura della esecuzione dei lavori, in base a regolari certificati di avanzamento, da rilasciarsi per importi di lavori non inferiori a un decimo della spesa complessiva prevista.

Le quote di sovvenzione così determinate avranno decorrenza dalla data dei relativi certificati e dureranno ciascuna 50 anni.

L'ultimo decimo della sovvenzione non sarà liquidato se non dopo che sarà stato acquistato l'intero materiale rotabile di cui al precedente articolo 1 ultimo comma.

A lavori ultimati si effettuerà il conguaglio delle singole annualità per formare un'annualità unica complessiva, sulla media della durata delle varie annualità medesime.

ART. 6.

Ai lavori di elettrificazione e di trasformazione di scartamento sono applicabili le disposizioni degli articoli 57, 58, 59 e 156 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, rimanendo stabilito nella misura di lire 20 (venti) per ciascuno immobile da acquistare e da espropriare, il diritto fisso di cui al detto articolo 156.

ART. 7.

La durata della concessione delle ferrovie Sassuolo-Modena-Mirandola con diramazione Cavezzo-Finale, Modena-Vignola e Spilamberto-Bazzano è prorogata al 27 giugno 1980.

ART. 8.

La facoltà di riscatto delle ferrovie di cui al precedente articolo 7 non potrà essere esercitata prima del 27 giugno 1950.

Sono revocati i patti di cui all'articolo 3 della Convenzione addizionale 21 novembre 1928-VII, approvata con Regio decreto 16 dicembre 1928, n. 3321, relativi al riscatto della ferrovia Modena-Mirandola con diramazione Cavezzo-Finale.

ART. 9.

A modificazione degli originali atti di concessione quando il prodotto lordo chilometrico di cui al primo comma dell'articolo 48 del Testo Unico 9 maggio, 1912, n. 1447, abbia raggiunto la somma di lire 120,000 lo Stato parteciperà all'eccedenza nella misura del 10 per cento. Il prodotto delle linee trasformate ed elettrificate sarà da considerarsi come un tutto inscindibile dalla intera rete e non separatamente per ciascuna delle linee concesse.

ART. 10.

Alla scadenza del primo anno dell'apertura delle linee all'esercizio elettrico su binario a scartamento normale il concessionario dovrà iniziare la costituzione dei fondi speciali per la rinnovazione del materiale metallico di armamento e della linea elettrica, ed alla scadenza del quinto anno dell'apertura anzidetta, dovrà iniziare la costituzione dei fondi speciali per la rinnovazione del macchinario delle sottostazioni e del materiale rotabile e di esercizio.

Detti fondi speciali saranno costituiti;

- a) per il materiale metallico di armamento da una quota annua chilometrica di lire 300;
- b) per la linea elettrica da una quota chilometrica di lire 200;
- c) pel macchinario delle sottostazioni da una quota annua eguale al 2,50 per cento del valore a nuovo del macchinario—stesso;
- d) pel materiale rotabile e di esercizio da una quota annua pure eguale al 2,50 per cento del valore a nuovo del materiale medesimo.

Le somme di ragione di detti fondi per capitale ed interessi dovranno essere investite in titoli a debito dello Stato o da esso garantiti, ed il concessionario potrà valersene, previa autorizzazione del Governo, agli scopi per i quali i fondi stessi sono stati costituiti. In caso di insufficienza di detti fondi il concessionario rimarrà egualmente obbligato all'esecuzione delle opere alle quali avrebbe dovuto provvedere a carico di essi fondi.

In caso invece di esuberanza dei fondi il Governo si riserva la facoltà di autorizzare l'impiego della parte esuberante anche per gli incrementi patrimoniali della linea.

In caso di decadenza della concessione i fondi speciali passeranno per intero in proprietà dello Stato.

In caso di riscatto e di scadenza della concessione, il complessivo fondo speciale per la rinnovazione della linea elettrica e del macchinario delle sottostazioni, nonché le scorte dei materiali fuori d'opera acquistati coi fondi stessi, passeranno a titolo gratuito in proprietà dello Stato e quello per la rinnovazione del materiale rotabile verrà ripartito in ragione del 75 per cento allo Stato e del 25 per cento al concessionario.

ART. 11.

Il concessionario esplicitamente riconosce le facoltà tutte di vigilanza e sindacato che dalle leggi e dai regolamenti emanati e da emanare sono e saranno demandati al Governo nei riguardi della costruzione e dell'esercizio delle linee concesse all'industria privata ed in particolar modo quelle per il personale, per la riforma dei lavori e per l'esclusione delle provviste non conformi ai progetti approvati per la buona manutenzione delle linee e del materiale, per gli aumenti d'impianto di materiale rotabile e di corse di treni, in relazione allo sviluppo ed ai bisogni prevedibili del traffico, per gli orari, per le tariffe, per i provvedimenti intesi allo sviluppo del traffico e per l'accertamento dei prodotti e delle spese.

ART. 12.

Prima dell'inizio dei lavori occorrenti per la condotta elettrica, il concessionario dovrà ottenere l'approvazione del Ministero delle comunicazioni (Amministrazione postelegrafica) ai sensi della legge 9 giugno 1894, n. 232 e del Regio Decreto 17 dicembre 1922, n. 1723 e sottoscrivere l'atto di sottomissione concernente i provvedimenti che sono o saranno stabiliti per assicurare il regolare funzionamento delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

Il concessionario stesso dovrà altresì, prima dell'apertura della linea all'esercizio elettrico, ottenere un secondo nulla osta dal Ministero predetto per quanto si riferisce all'adempimento degli obblighi e delle condizioni stabilite nell'atto di sottomissione di cui sopra e in specie

alle modificazioni ed agli spostamenti che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione dei telegrafi e dei telefoni, si rendessero necessari per eliminare gli eventuali disturbi prodotti al servizio telegrafico e telefonico dell'esercizio elettrico della linea.

ART. 13.

Per le provviste del materiale fisso e mobile dovrà preferirsi l'industria Nazionale a termini del Regio Decreto-Legge 7 gennaio 1926, n. 216.

Gli acquisti all'Estero eventualmente indispensabili dovranno essere previamente autorizzati dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato Generale delle Ferrovie tramvie e Automobili).

ART. 14.

Prima dell'inizio del servizio con trazione elettrica la Società concessionaria dovrà ottenere l'approvazione del Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato Generale delle Ferrovie) circa il numero minimo di coppie di treni viaggiatori che intende effettuare, ferme restando le facoltà del Governo in base agli articoli 116 e 117 del Testo Unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere, sentito il concessionario su tutta la linea e su parte di essa, quegli aumenti nel numero delle corse che siano richieste dallo sviluppo del traffico; analoga facoltà competerà al concessionario che dovrà sottoporre alla previa approvazione del Ministero le relative proposte le quali, una volta attuate, non potranno essere modificate senza l'autorizzazione Governativa.

Il concessionario dovrà in tempo utile notificare al pubblico gli orari approvati dal Ministero.

ART. 15.

Per tutto quanto non è contraddetto nel presente atto, restano pienamente validi i patti contenuti negli atti di concessione 12 maggio 1880, 26 giugno 1885, 30 luglio 1911 e nella convenzione addizionale 12 luglio 1928.

ART. 16.

Le spese tutte del presente atto, comprese quelle di registro sono a carico dell'Amministrazione provinciale concessionaria.

L'atto stesso, che sarà registrato col solo pagamento del diritto fisso non sarà valido e definitivo se non dopo approvato per legge.

E richiesto io Ufficiale rogante delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione Centrale ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellare prima di sottoscriverlo hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate alla presente Convenzione per espressa volontà delle parti le quali hanno dichiarato di averne già presa cognizione. La presente Convenzione consta di sei fogli di carta bollata scritti da persona di mia fiducia su facciate venti e righe diciotto della ventunesima e contiene tre inserzioni per foglietti ventidue scritti su facciate trentasette.

Il Rappresentante del Ministero delle comunicazioni:

Firmato: ANTONIO CRISPO fu Giuseppe.

Il Rappresentante del Ministero delle finanze:

Firmato: NICOLA MURATORE fu Dionisio.

Il rappresentante della provincia di Modena:

Firmato: MARCO ARTURO VICINI fu Ercole.

Il Capo del servizio Contratti:

Firmato: GIUSEPPE PICECE.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Disciplina dei depositi franchi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina dei depositi franchi.

Se ne dia lettura.

DUDAN, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 220-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Sono estese ai depositi franchi le disposizioni contenute negli articoli 11, 13, 14, nel primo e secondo comma dell'articolo 15 e negli articoli 16 e 17 del decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e negli articoli 6, 7 e 9 del regolamento per l'esecuzione di tale decreto-legge, approvato con Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

(È approvato).

ART. 2.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare e pubblicare in testo unico le disposizioni delle leggi vigenti per i depositi franchi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1928, n. 2695, riguardante la strada da Gargnano a Riva di Trento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1928, n. 2695, riguardante la strada da Gargnano a Riva di Trento.

Se ne dia lettura.

DUDAN, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 187-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 novembre 1928, n. 2695, concernente provvedimenti per la costruzione della strada da Gargnano a Riva di Trento ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442, che dà esecuzione all'Accordo provvisorio fra l'Italia e la Persia, concluso in Teheran mediante scambi di note del 25 giugno 1928 e dell'11 e 24 luglio 1928 per regolare i rapporti fra i due Paesi fino al 10 maggio 1929, con allegata dichiarazione in materia giudiziaria del gerente il Ministero persiano degli affari esteri in data 25 giugno 1928.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442, che dà esecuzione all'Accordo provvisorio fra l'Italia e la Persia, concluso in Teheran mediante scambi di note del 25 giugno 1928 e dell'11 e 24 luglio 1928 per regolare i rapporti fra i due paesi fino al 10 maggio 1929, con allegata dichiarazione in materia giudiziaria del Gerente il Ministero persiano degli affari esteri in data 25 giugno 1928.

Se ne dia lettura.

DUDAN, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 61-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442, che dà ese-

cuzione ai seguenti scambi di note fra l'Italia e la Persia:

a) scambio di note seguito in Teheran il 25 giugno 1928 per concludere un Accordo provvisorio fra l'Italia e la Persia allo scopo di regolare i rapporti fra i due Paesi fino al 10 maggio 1929, con allegata dichiarazione in materia giudiziaria fatta dal Gerente il Ministero degli affari esteri persiano al Regio ministro in Teheran all'atto dello scambio delle note di cui sopra;

b) scambio di note seguito in Teheran in data rispettivamente dell'11 e del 24 luglio 1928 per l'interpretazione del penultimo alinea della nota italiana del 25 giugno 1928, di cui alla lettera a), relativo alle esportazioni dalle Colonie e dai possedimenti italiani verso la Persia ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505, che approva il Trattato d'amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, il 23 settembre 1928, fra l'Italia e la Grecia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505, che approva il Trattato d'amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, il 23 settembre 1928, fra l'Italia e la Grecia.

Se ne dia lettura.

DUDAN, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 99-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505, che dà esecuzione al Trattato d'amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario firmato in Roma, fra l'Italia e la Grecia, il 23 settembre 1928 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, concernente l'istituzione in Brescia del « Consorzio dell'Oglio » per la regolazione del lago d'Iseo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, concernente l'istituzione in Brescia del « Consorzio dell'Oglio » per la regolazione del lago d'Iseo.

Se ne dia lettura.

DUDAN, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 191-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale dò lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, concernente l'istituzione in Brescia del « Consorzio dell'Oglio » per la regolazione del Lago d'Iseo ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 619, che apporta modifiche all'articolo 14 dell'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 619, che apporta modifiche all'articolo 14 dell'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico

dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525.

Se ne dia lettura.

DUDAN, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 192-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 619, che apporta modifiche all'articolo 14 dell'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 620, che porta un'aggiunta all'articolo 82 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 620, che porta un'aggiunta all'articolo 82 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina.

Se ne dia lettura.

DUDAN, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 193-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 620, che apporta una aggiunta dell'articolo 82 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 627, concernente la rigatura del contorno (godronatura) delle monete di nichelio da centesimi cinquanta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 627, concernente la rigatura del contorno (godronatura) delle monete di nichelio da centesimi cinquanta.

Se ne dia lettura.

DUDAN, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 197-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto legge 8 aprile 1929, n. 627, concernente la godronatura delle monete di nichelio da centesimi cinquanta ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 24 maggio 1929, n. 878, riguardante prelevazione dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1928-29.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 878, riguardante prelevazione dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio 1928-29.

Se ne dia lettura.

DUDAN, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 202-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale dò lettura:

« È convalidato il Regio decreto 27 maggio 1929, n. 878, riguardante prelevazione dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'esercizio finanziario 1928-29 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di fondi per la istituzione e il funzionamento degli uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di fondi per la istituzione e il funzionamento degli uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati.

Se ne dia lettura.

DUDAN, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 235-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale dò lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di fondi per la istituzione e il funzionamento degli uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

ART. 1.

Per provvedere alla spesa necessaria alla istituzione ed al funzionamento degli uffici per il collocamento gratuito dei prestatori di opera disoccupati, a norma del Regio decreto 29 marzo 1928, è costituito un apposito

fondo dell'ammontare massimo di lire venti milioni, a formare e mantenere il quale contribuiscono:

a) la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, per i cinque decimi dell'annuo fabbisogno, fino ad un massimo di lire dieci milioni;

b) il « Fondo speciale delle corporazioni » di cui all'articolo 26 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, per un decimo, fino al massimo di lire un milione;

c) per la metà della residua somma occorrente, le Confederazioni nazionali dei sindacati fascisti, dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna, dei bancari, della gente del mare e dell'aria;

d) e, per l'altra metà, la Confederazione generale fascista dell'industria italiana, la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, la Confederazione nazionale fascista dei commercianti, la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e navigazione interna, la Confederazione generale bancaria fascista, secondo il riparto che sarà determinato dalla Commissione di cui all'articolo 2 del presente decreto, tenuto conto delle attività economiche e delle categorie di prestatori di opera, per le quali gli uffici sono istituiti.

ART. 2.

Per l'Amministrazione del fondo, di cui all'articolo 1 del presente decreto, è istituita, presso il Ministero delle corporazioni e sotto la Presidenza del ministro o del sottosegretario di Stato, una Commissione composta:

1º) del direttore generale dei servizi amministrativi delle corporazioni;

2º) di un direttore capo divisione della stessa Direzione generale;

3º) di un funzionario rappresentante il Ministero dell'economia nazionale;

4º) di un funzionario rappresentante il Ministero delle finanze;

5º) di un rappresentante della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

La Commissione delibera a maggioranza.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di Gruppo A del Ministero delle corporazioni, di grado non inferiore all'8º.

Alle riunioni della Commissione indette per gli scopi indicati al n. 1 e al n. 2 dell'ar-

ticolo seguente interviene, con voto consultivo un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni cui interessi l'istituzione o il funzionamento dell'Ufficio di collocamento o il riparto della spesa.

ART. 3.

Alla Commissione, di cui all'articolo precedente, spetta:

1^o) determinare la spesa occorrente per la istituzione ed il funzionamento di ciascun ufficio di collocamento, in base alle proposte del Ministero delle corporazioni;

2^o) ripartire l'ammontare della spesa stessa fra gli enti indicati nell'articolo 1, nella proporzione dal medesimo stabilita;

3^o) provvedere per la riscossione delle singole quote di contributo e per il deposito di esse in conto corrente presso la Banca d'Italia;

4^o) disporre l'accreditamento delle somme assegnate agli uffici in appositi conti correnti, da aprirsi presso le succursali competenti della Banca d'Italia, in favore delle Commissioni amministrative degli uffici di collocamento nazionali e interprovinciali, e in favore delle sezioni lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia per gli uffici di collocamento provinciali;

5^o) compilare, in base ai bilanci consuntivi dei singoli uffici, comunicati dal Ministero delle corporazioni, il rendiconto generale della spesa sostenuta durante l'anno finanziario.

Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione è comunicata al Ministero dell'economia nazionale.

ART. 4.

Oltre i rappresentanti dei Ministeri indicati al n. 4 dell'articolo 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, fa parte del Comitato speciale per la disoccupazione un funzionario del Ministero delle corporazioni, in rappresentanza del Ministero stesso.

ART. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674, concernente modifiche ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del Regio esercito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674, concernente modifiche ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del Regio esercito.

Se ne dia lettura.

DUDAN, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 203-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674, concernente modifiche ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del Regio esercito ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1929 al 30 giugno 1930.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. (*Segni di attenzione*). Onorevoli camerati! Nel prendere per la prima volta la parola da questa alta tribuna è per me motivo di soddisfazione e di onore il rivolgermi a questa Camera fascista, uscita dalle recenti elezioni plebiscitarie, dopo aver assistito alle discus-

sioni sui bilanci di previsione, discussioni che si sono svolte su di una linea di serietà, di elevatezza, di competenza veramente degna di grande rilievo.

A ciò ha contribuito l'opera dell'onorevole Giunta del bilancio, la quale, non ostante la brevità del tempo concessole, ha portato sui singoli bilanci un esame ampio e profondo, ispirato ad un giusto e sereno spirito di indagine e di critica ed ha presentato a voi relazioni assai pregevoli, anche per le osservazioni, i rilievi, i suggerimenti in esse contenuti, di cui il Governo non mancherà di tenere il massimo conto.

Ed ora che la discussione sta per concludersi, io sono lieto di poter manifestare alla Camera l'alto compiacimento del Capo del Governo.

Da parte mia, quale ministro delle finanze, adempio ad un dovere, non per atto di rituale cortesia, ma per sentimento sincero, rivolgendo un vivo ringraziamento all'onorevole Tumedei, presidente della Giunta del bilancio, per il particolare interessamento che con tanta competenza egli porta ai nostri problemi finanziari, all'onorevole Mazzini, che sul bilancio delle finanze ha presentato una relazione assai perspicua per entità e profondità di esame, ben meritevole quindi di tutta la nostra e vostra attenzione, e agli oratori che prendendo la parola su questo bilancio hanno recato un notevole contributo alla discussione.

Ben si comprende come sui bilanci di previsione, base fondamentale all'azione che svolge lo Stato nei diversi campi della vita del Paese, dovesse convergere tutto l'interessamento di questa Camera che, al pari del Governo, è espressione di un Regime che si confonde nella Nazione, un interessamento pertanto che non deriva più da malsane e bieche passioni di parte, ma che si ispira soltanto ai superiori interessi della collettività.

È per ciò che il Governo fascista desidera ed anzi invoca la collaborazione vostra più larga, onorevoli camerati, e da voi chiede ed accetta ogni disamina, ogni critica, ben sapendo che queste sono e saranno ognora mosse da una sana e serena obiettività di criteri, e non possono quindi che contribuire a meglio raggiungere quella che è la nostra mèta comune, il bene del Paese. (*Applausi*).

E particolarmente in questa materia della pubblica finanza, di così preminente importanza per la vita dello Stato, conviene che la collaborazione sia intima e stretta, la discussione e l'esame profondi ed aperti; conviene che il Governo si tenga in continuo

contatto con voi, ed a voi parli ognora senza veli il linguaggio sicuro e preciso della franchezza, della sincerità e della realtà, in primo luogo perchè tutto sa di poter dire, e poi perchè questo ritiene il suo primo dovere innanzi alla legittima rappresentanza della Nazione, questo crede il mezzo migliore per assicurare credito e prestigio allo Stato nostro anche di fronte al pubblico internazionale, non sempre benevolo ed anche spesso male informato nei nostri riguardi. (*Applausi*).

A siffatti propositi sarà informata l'esposizione sulle condizioni della pubblica finanza che doverosamente mi accingo a farvi, alla quale credo anzitutto opportuno premettere una considerazione di carattere generale.

Durante queste discussioni sui bilanci che ho attentamente seguite come era mio dovere, ho udito ripetuti accenni a stanziamenti insufficienti, a proposte di nuove e maggiori spese, senza però che si indicassero i mezzi per farvi fronte, cioè la possibilità di economie in altri stanziamenti o di nuove entrate con aumento di tributi.

Da questa constatazione di fatto esula completamente nel mio pensiero ogni idea di critica; anzi io comprendo ed apprezzo come i rappresentanti delle diverse classi della Nazione abbiano ritenuto doveroso di esporre in questa sede innanzi al Governo aspirazioni e bisogni che sono sentiti nel Paese e che rispondono pienamente a quell'opera di ricostruzione in tutti i campi della vita nazionale, che costituisce la finalità suprema del Fascismo.

Il Governo non può anzi che essere lieto e grato di queste segnalazioni, che procurerà per certo di tenere ognora presenti nella sua azione. Ma esso deve in pari tempo dichiarare con franchezza e fermezza come nel periodo, che tuttora la nostra finanza attraversa, si imponga la necessità di contenere il più possibile la spesa statale.

Quando nel luglio dello scorso anno, per la benevola designazione del Capo del Governo, la grave responsabilità di questo ufficio fu affidata alla mia modesta persona, la quale altra ambizione non ha che quella di servire in piena umiltà ma con fervore di devozione e di fede il Duce, il Fascismo e il Paese, furono dal nostro Capo fissati in questa materia dei capisaldi a voi ben noti, che non poterono non incontrare il generale consenso, e che appunto si riassumono nel concetto fondamentale di frenare la spesa, di non gravar eccessivamente la mano sul nostro contribuente, il quale (beninteso evasori a parte) sostiene il suo non lieve fardello

con uno spirito di sacrificio, con un senso di dovere altamente encomiabili.

A questa direttiva, che costituiva per me una consegna, cercai ognora di attenermi con la fedeltà del milite, pur procurando per quanto possibile di conciliare con la limitazione dei mezzi le più urgenti esigenze di pubblico interesse. Certo non di rado è riuscito per me assai penoso il fermo rifiuto opposto a richieste per opere buone e belle, veramente utili e fors'anco necessarie; ma il travaglio dell'animo fu superato non solo dalla coscienza del dovere compiuto, ma altresì dalla collaborazione cordiale dei colleghi di Gabinetto, consapevoli pur essi delle necessità generali della situazione finanziaria, alle quali i bisogni dei singoli dicasteri dovevano subordinarsi, e soprattutto dall'appoggio costante del Duce, che mi è stato ognora di grande conforto e di vivo incitamento nell'arduo cammino.

Dovunque, nei paesi europei usciti dalla guerra immane, l'inevitabile periodo di crisi non può dirsi ancora sorpassato nelle conseguenze dei suoi diversi stadi, da quello infausto dell'inflazione monetaria a quello così difficile della deflazione e della stabilizzazione nel valore della moneta; possiamo anzi ben riconoscere che, tra di noi, tali problemi furono affrontati e risolti senza che ne derivassero tutti gli effetti dannosi da molti temuti, e che noi siamo già bene avviati verso un assetto definitivo, come è confermato di continuo da molteplici indici della nostra vita economica.

Ma il processo della convalescenza, per quanto ormai a buon punto, non può dirsi ancora compiuto; e sarebbe grave colpa compromettere con dei passi affrettati e non abbastanza ponderati quella guarigione che appare già al nostro sguardo sicura e non lontana.

È quindi lo stesso nostro ottimismo sullo avvenire che ci costringe ad essere rigidi e severi; e in ciò stesso noi troviamo forza e coraggio per perseverare fermamente nella nostra direttiva di rigore, la quale, ci è gradito il constatarlo, trova pure pienezza di consenso presso la vostra autorevole Giunta del bilancio.

Oggi, se dobbiamo frenare molte impazienze, come giustamente qualche oratore ha rilevato, se l'opera di Governo, pur essendo sempre assai ampia, non può svilupparsi in ogni direzione e in ogni campo secondo l'impulso appassionato che sentiamo fremere in noi stessi, ciò avviene soltanto, perchè dopo un grande sforzo compiuto è

pur sempre necessario raccogliersi e consolidarsi sulle posizioni raggiunte, affine di acquistare nuova lena e nuova forza per riprendere al più presto, con passo accelerato, il nostro cammino.

E se, o camerati, un giorno si presenterà al Governo la possibilità di disporre di nuovi mezzi finanziari, voi ben sapete, dopo la parola ammonitrice del Duce che ha trovato solenne conferma in quella Augusta del Sovrano, quali finalità dovranno avere nelle spese la più assoluta precedenza, quelle per accrescere efficienza alle forze destinate alla difesa della Patria. (*Vivi applausi*).

L'onorevole Giunta del bilancio, all'inizio del suo poderoso studio, accenna al problema della riunione dei due dicasteri del Tesoro e delle finanze, attuata fra i primi atti del Regime nel dicembre 1922, sollevando dei dubbi circa l'opportunità di mantenerla. Il Governo fascista si affretta a dichiarare a questo proposito che la questione fu allora ben ponderata e non è nel suo stile ritornare sopra i suoi passi, specie quando, come in questo caso, la ragione che ha consigliato la fusione risulta di carattere permanente, quella cioè di dare unità di visione e di indirizzo al governo dell'entrata non meno che della spesa, due parti tra di loro strettamente interdipendenti.

I risultati dell'unificazione sono stati finora assai apprezzabili, non ostante che, sotto i miei predecessori, siansi attraversati periodi, nei quali i più gravi problemi premevano nel campo finanziario e richiedevano quindi nei dirigenti complessità di sforzi e di attitudini; a maggior ragione il sistema adottato può riuscire allo scopo ora che siamo avviati ad un periodo di normalità nel nostro assetto finanziario, per quanto anche in esso non manchino problemi da risolvere e difficoltà da superare, in cui apparisce del pari necessari a quell'unità di visione e di indirizzo che fu la determinante del provvedimento.

Stabilizzazione monetaria. — Invero dopo l'avvento del Regime si sono già, nel volgere di pochi anni, definitivamente chiusi due grandiosi cicli della storia finanziaria fascista: quello del pareggio del bilancio e quello della stabilizzazione della lira.

È ora in pieno sviluppo il terzo ciclo caratterizzato dal consolidamento delle pubbliche finanze e dal miglioramento della situazione economica per preparare ed assicurare al Paese un periodo di largo sviluppo e di prosperità.

Certo il ciclone monetario causato dalla guerra ha prodotto gravi danni, ed il tasso

di stabilizzazione influisce indubbiamente sulla loro ripartizione fra le varie economie private; ma, per quanto riguarda l'Italia, il Governo ha avuto di mira di ridurre al minimo gli inevitabili sacrifici, e non ha mancato di attuare una lunga serie di provvedimenti per attenuarne la portata e le conseguenze.

Circa l'intangibilità della nostra legge di stabilizzazione saviamente ha scritto l'egregio relatore; è questo un punto su di cui non ammettiamo più discussioni. Se taluno ancora, a causa di un disfattismo e di una incoscienza del pari insanabili, si ostinasse, per il danno di tutti, a favoleggiare di assurdi ritorni, noi non gli faremo l'onore di ulteriori smentite. È cosa passata in giudicato, e il Fascismo non torna indietro. (*Approvazioni*).

Del resto, e fu ripetutamente accennato nelle nostre discussioni, il processo di sistemazione è già assai avanzato; e giustamente fu qui rilevato, ed io amo ripeterlo, come ciò trovi sicura conferma nell'indice generale dei prezzi oro all'ingrosso, che, per l'Italia, è venuto gradualmente ad adeguarsi al tasso di stabilizzazione, aggirandosi ultimamente intorno a 131, ad una quota cioè intermedia fra gli indici degli altri principali paesi.

Se tuttora difficoltà non mancano, è pure da rilevare che non poche di esse, che trovano riscontro anche in altri imporanti Stati europei, vengono spesso attribuite alla riforma monetaria, mentre invece dipendono dagli ostacoli frapposti agli scambi e da cause perturbatrici dei mercati finanziari internazionali.

Bilancia commerciale. — Si è ripetutamente parlato dell'attuale *deficit* della nostra bilancia commerciale, dovuto in buona parte a cause contingenti e cioè all'andamento delle produzioni agricole, al bisogno di più larghi rifornimenti di materie prime in questo periodo di intensa riorganizzazione e di ripresa dell'attività industriale, agli accresciuti consumi, ed in parte notevole anche alle difficili condizioni dei mercati ed all'accentuato protezionismo, che all'estero va spingendosi fino ad assurdi limiti.

L'Italia, uniformandosi alla linea tracciata dalla Lega delle Nazioni per lo sviluppo dei traffici, ha finora adottato in questo campo una politica moderata, e non solo ha introdotto le suggerite semplificazioni doganali e numerose abolizioni di divieti di entrata e di uscita, ma dal 1921 in poi si è astenuta dall'apportare radicali modifiche alla tariffa doganale, contrariamente a quanto è stato e viene ancora praticato nella maggior parte dei Paesi europei e di oltre Oceano.

Vedremo se tale linea potrà essere mantenuta; noi ci regoleremo a seconda che sarà consigliato dalle circostanze, mossi dal doveroso proposito della difesa dei nostri interessi nazionali. (*Applausi*).

Ad ogni modo su di questo argomento, dopo quanto ha detto egregiamente il mio collega dell'economia nazionale, credo soltanto opportuno soggiungere che, se il forte sbilancio commerciale del 1928 si è accentuato nel primo trimestre dell'anno in corso, ora si nota già una non lieve attenuazione secondo i dati statistici più recenti.

Infatti, mentre, in confronto dell'anno passato, il gennaio presentò una punta di maggiore importazione di oltre 235 milioni, il maggio testè chiuso segna invece una minore importazione di oltre 91; e la minore esportazione che era salita in febbraio a 126 milioni, si è convertita in una maggiore esportazione di quasi 174 in aprile, di quasi 144 in maggio; per tal modo la eccedenza dell'importazione sulla esportazione nel maggio di quest'anno è stata di quasi 245 milioni inferiore a quella dell'anno scorso; il peggioramento della eccedenza complessiva, salito da milioni 270 a fine gennaio, a 501 in febbraio e a 650 in marzo, è disceso in aprile a 492, riducendosi a fine maggio a circa 365.

Nella prima decade del corrente mese di giugno si sono già avuti oltre 12 milioni di minori importazioni, mentre si ha ragione di credere che si mantenga il favorevole sviluppo delle esportazioni.

Il che offre legittimo motivo a sperare in un progressivo migliore assetto della nostra bilancia commerciale.

Bilancia dei pagamenti. — Le altre partite della bilancia dei pagamenti segnano finora, specie pel movimento dei turisti e per le rimesse degli emigranti, un andamento uniforme a quello dell'anno scorso. Quanto alle entrate della marina mercantile si nota un miglioramento nel numero delle navi nazionali che hanno toccato i nostri porti, nei quantitativi di merce imbarcata e sbarcata e più ancora nel numero dei passeggeri. I noli, dopo la depressione del secondo e terzo trimestre del 1928, sembrano accennare ad un andamento più sostenuto. Le costruzioni navali per conto dell'estero vanno riprendendo, sebbene non intensamente: esse possono certo dare un notevole apporto all'annua bilancia, anche se la loro entità non apparisca dai dati statistici.

In questi ultimi tempi hanno avuto luogo importanti investimenti di capitali italiani all'estero, anche sotto forma di espansione

bancaria. L'Italia ora non può considerarsi come una nazione indebitata verso l'estero, perchè i debiti di guerra hanno, e non potranno in nessun caso non avere, piena contropartita nei crediti in conto riparazioni (*Applausi*), e perchè i prestiti accessi all'estero dallo Stato da enti e società ammontano comunque ad una cifra non molto superiore a quella dei capitali italiani investiti e depositati fuori del Regno. (*Approvazioni*).

Durante tutto il secondo semestre del 1928 e in questo primo periodo del 1929 la cifra dei prestiti contratti dall'Italia all'estero non ha subito notevoli incrementi. A tutela del nostro equilibrio monetario vengono in tale materia seguite fedelmente le rigorose direttive segnate dal Capo del Governo. Rimane pertanto fermo il divieto assoluto della assunzione di prestiti stranieri da parte di comuni e provincie, divieto che si è voluto anche sanzionare con apposita disposizione di legge.

Ciò non toglie tuttavia che qualche limitata operazione di credito all'estero ad iniziativa privata, ove risponda al requisito di diretta produttività e, insieme, concorra al miglioramento della nostra bilancia commerciale, possa essere presa in considerazione ed all'uopo, sono state prorogate di un anno le esenzioni fiscali.

I movimenti di capitali sotto forma di vendita di nostri titoli all'estero, che hanno costituito una partita attiva assai notevole della bilancia dei pagamenti del 1928, sono continuati, non solo sul mercato americano ma anche sui mercati europei.

Ma in questi campi è necessario si proceda con molta misura e cautela, poichè sono evidenti i pericoli, politici non meno che economici, cui potrebbe esporci un soverchio indebitamento e una forte dipendenza delle nostre aziende verso paesi stranieri. (*Approvazioni*).

Anche per questa parte, come in quella degli scambi commerciali, se, per le condizioni speciali della nostra economia, noi non possiamo chiuderci in un intransigente nazionalismo, d'altra parte abbiamo il dovere di tutelare quanto sia possibile la nostra indipendenza economica, restringendo al massimo e non allargando quella sfera di azione, entro la quale è giocoforza per noi rivolgerci allo estero.

Circolazione. — Un argomento che strettamente si connette alla bilancia dei pagamenti è quello della circolazione.

L'antifascismo, che non disarmo per quanto ridotto al lumicino, va ora mormo-

rando, specialmente all'estero, circa la nostra situazione monetaria, prendendo pretesto dalle variazioni delle riserve dell'Istituto di emissione.

Naturalmente questi nostri nemici, nella loro congenita malafede, si guardano bene dal porre in rilievo che analoghi fenomeni si verificano ora anche presso gli Istituti di emissione di paesi, che prima di noi sono giunti alla stabilizzazione, e che pur hanno larga influenza sui mercati monetari mondiali; si guardano bene dall'accennare anche alle cause che provocano in determinati momenti particolari correnti monetarie. Basta accennare al drenaggio di capitali verso l'America del Nord, colà attirati dagli alti interessi offerti per l'attuale movimento di speculazione borsistica.

Per quanto specialmente concerne l'Italia è altresì da tener conto del fatto che, prima della stabilizzazione, non ci fu una larga contrazione della circolazione, adeguata alla discesa dei prezzi, all'aumentata velocità della moneta, alla diminuzione del volume degli affari.

La riforma monetaria fu predisposta con tutte le cautele e ponderatezze; e pertanto, nella politica di raccolta delle divise per la riserva, si ebbe di mira di coprire abbondantemente l'importo complessivo della circolazione già esistente, pur prevedendo che essa si sarebbe dovuta poi automaticamente ridurre per l'accennato graduale adeguamento al giro reale degli affari.

Tale margine di naturale riducibilità della circolazione, insieme al graduale smobilizzo dei crediti verso l'Istituto di liquidazione, ha permesso alla Banca di mantenere in misura elevata il rapporto di copertura fra le riserve ed il complesso dei debiti a vista (rapporto che al 10 giugno si adeguava al 55.63 per cento) di fronte alla proporzione legale del 40 per cento, che dovunque rappresenta il livello normale.

Ad ogni modo questa delicata materia, specie in relazione alla situazione attuale del mercato monetario internazionale, richiede e costantemente ha la più vigile attenzione del Governo e dei dirigenti l'Istituto di emissione, come è stato dimostrato dal pronto e ripetuto aumento del tasso ufficiale dello sconto, riconosciuto necessario, a più o meno breve distanza, oltre che da noi, da quasi tutti i principali Stati europei.

Ed è a sperare, particolarmente dopo il concluso accordo degli esperti nella conferenza parigina delle riparazioni, che un po' di calma cominci a distendersi, con bene-

ficio di tutti, sulle onde inquiete di questo mare burrascoso.

Mercato finanziario interno. — Il mercato finanziario interno, pur subendo le inevitabili ripercussioni dei mercati stranieri, segna un andamento abbastanza tranquillo.

Un confortante risveglio è segnalato dalle notevoli emissioni di obbligazioni e di azioni, che hanno avuto luogo recentemente.

Le società per azioni, accrescendo i propri capitali, alleggerendo le proprie esposizioni debitorie verso le banche, sviluppando gli impianti e la loro organizzazione tecnica ed economica, anche con opportuni concentramenti favoriti dalle agevolazioni fiscali concesse dal Governo, si avviano verso una crescente e più salda attività produttiva.

Da una inchiesta fatta dall'associazione fra le società per azioni, risulta che per le principali aziende associate gli utili netti conseguiti nel 1928 sono stati, in rapporto al capitale azionario, in media del 10,53 per cento in confronto ad 8,79 per cento avutosi nel 1927.

Le industrie vanno accentuando la loro promettente ripresa di attività, frutto di sforzi tenaci. Mi astengo dall'addurne le prove dopo quanto ha largamente esposto il mio collega dell'economia nazionale. Voglio solo citare, a mo' d'esempio, l'industria automobilistica italiana, la cui produzione è andata in questi ultimi tempi crescendo in progressione geometrica, così da fornire lo scorso anno 70 mila automobili, mentre la produzione del 1922 non superò il numero di 27 mila. È da notarsi anche che gli autoveicoli in circolazione sono ora più di 263 mila, raggiungendo così il triplo della situazione del 1922. L'Italia occupa in Europa il quarto posto per entità di produzione automobilistica ed il secondo posto per valore di esportazioni, inviando all'estero circa il 50 per cento della sua produzione, e superando in tale percentuale quasi tutti gli altri Stati.

La disoccupazione — su di cui tanto e tanto frequentemente si compiace di sbizzarrirsi all'estero la polemica antifascista — dopo un periodo di recrudescenza, solita nei mesi invernali e quest'anno acuitizzata per l'eccezionale rigore della stagione, segna ora di nuovo una forte riduzione. Ciò significa che i vari rami produttivi vanno assorbendo abbastanza bene le masse lavoratrici, che del resto si ingrossano anche per l'incremento demografico e per il diminuito flusso emigratorio. Il numero dei disoccupati, salito a 489,000 alla fine di febbraio, discese a 293,000 al 31 marzo, a 257,000 al 30 aprile e a 227,000

alla fine di maggio. (*Approvazioni*). Tale cifra rappresenta così una diminuzione di 30 mila disoccupati in confronto del mese precedente e di ben 262 mila rispetto al massimo avutosi per le accennate contingenze stagionali nel mese di febbraio. Confrontando poi la predetta cifra dei disoccupati nel mese di maggio ultimo con quella relativa allo stesso mese dello scorso anno, risulta una diminuzione di circa il 26 per cento.

Il numero dei parzialmente disoccupati è andato sempre fortemente diminuendo dal dicembre 1927 in poi, passando da 133 mila a circa 14 mila.

Per quanto riguarda le Banche ho detto con franchezza il mio pensiero nella recente assemblea della Confederazione generale bancaria fascista.

I casi sporadici di dissesti, che si sono venuti verificando in questi ultimi anni in Italia, non rappresentano indici di una crisi bancaria di carattere generale. Certo gli Istituti di credito hanno dovuto anche essi affrontare difficoltà non lievi per le eccezionali circostanze del periodo di guerra e del periodo che va dalla pace alla stabilizzazione. Ma quelli fra essi — e sono la grande maggioranza — che si poggiano su di una salda organizzazione e sono diretti da una vigile e saggia amministrazione, hanno facilmente affrontato e superato ogni ostacolo. Dato anche il numero eccessivo degli Istituti di credito in Italia, gioverà molto che l'azione dei dirigenti sia ispirata dal sentimento della solidarietà e della collaborazione, inteso al concentramento delle varie forze, eliminando i danni e le inutili perdite derivanti dal loro frazionamento.

A favorire questa azione è diretta l'opera di Governo. Essò, nel suo campo, ha preso la determinazione di non concedere se non in casi affatto eccezionali l'apertura di nuove filiali di stabilimenti bancari.

È poi meritevole a questo proposito di particolare menzione quanto ha iniziato il benemerito Banco di Napoli nelle provincie meridionali a mezzo della nuova Banca Agricola Commerciale del Mezzogiorno.

Altre iniziative sono in corso, alle quali però non sarà mai abbastanza raccomandato di procedere con ponderazione e prudenza; solo a questa condizione non mancherà ad esse l'appoggio morale del Governo.

Va rinvivendosi il flusso dei risparmi. I depositi a risparmio presso cinquanta notevoli Istituti bancari, che rappresentano solo una parte delle 1466 aziende di credito che raccolgono risparmi in Italia, ascendono

a circa 9 miliardi, superando di 700 milioni quelli risultanti al 31 dicembre 1927.

I depositi presso i Monti di Pietà di prima categoria si aggirano ora intorno al miliardo, superando di 200 milioni circa quelli dello scorso anno.

I depositi presso le Casse postali ed ordinarie di risparmio raggiungono i 27 miliardi. Come vedesi, è già una massa imponente, che esige una vigilante tutela da parte del Governo e la più scrupolosa gestione da parte degli Istituti, i cui dirigenti devono aver piena coscienza della grave colpa che va attribuita a chi dissipa, sia anche in minima parte, siffatti vistosi capitali che rappresentano il frutto del lavoro e della parsimonia del popolo italiano ed il maggior coefficiente dello sviluppo e della prosperità economica della Nazione. (*Applausi*).

Anch'io, però, col collega Martelli, ritengo necessario che il ritmo di accrescimento del risparmio, tuttora piuttosto lento, si accentui molto di più.

La politica del Regime fascista mira ad accumulare e valorizzare intensamente tutte le energie della stirpe, demografiche, spirituali ed economiche, al fine di preparare un avvenire di grande espansione di forza e di potenza; è indispensabile che di pari passo si accumulino il risparmio destinato a formare i capitali occorrenti allo sviluppo di ogni attività nazionale. Le virtù di sobrietà e di previdenza del nostro popolo, rallentatesi, come ovunque, nel dopoguerra anche per il progressivo declinare dei valori monetari, e per le incertezze e le speculazioni nefaste che ne derivavano, devono ridestarsi e intensificarsi sempre più; il senso dell'economia e del risparmio, il freno alle spese, specie voluttuarie, devono regolare e dominare in modo assoluto le private non men che le pubbliche economie. (*Approvazioni*).

Riforme contabili. — Come già ebbi in altre occasioni a dichiarare, è mio fermo intendimento di ottenere la maggiore chiarezza e precisione in tutti i conti dello Stato e di dire sempre in questa materia così importante e delicata l'intera verità, senza reticenze o attenuazioni, ognorà dannose al credito pubblico ed al sereno apprezzamento della nostra situazione finanziaria, non certo tale da destare la menoma sfiducia. Tale proposito, da me profondamente sentito e fedelmente seguito, aderisce in pieno alla direttiva tracciata dal Capo del Governo per la più cristallina semplicità e chiarezza delle pubbliche contabilità, in modo da renderle facilmente intelligibili a tutti.

Furono, perciò, mia prima cura le opportune innovazioni nel conto riassuntivo mensile del Tesoro allo scopo di dare lucida ed esatta notizia dell'andamento della Cassa e della situazione di Tesoreria. In base a tali innovazioni risultano nettamente evidenti la situazione del debito fluttuante, quella dei conti esistenti fra il Tesoro e le altre Amministrazioni e Aziende autonome statali, nonché le somme esistenti in Cassa, liquide ed effettivamente spendibili.

È inoltre da tempo deciso di introdurre in tale conto mensile la distinzione, desiderata dall'onorevole Mazzini, fra competenza e residui, la cui attuazione però non può essere immediata, o dovendosi all'uopo modificare le scritture esistenti. Essa avrà luogo non appena applicate interamente le altre riforme introdotte in questa materia, a fine di evitare complicazioni e confusioni.

Nel dicembre scorso infatti, con una speciale legge profondamente innovatrice della contabilità statale, si provvide per una oculata e preventiva vigilanza sullo sviluppo degli incassi e pagamenti relativi alle molteplici e varie operazioni di bilancio e di Tesoreria, allo scopo di regolare l'andamento della Cassa. Si provvide altresì ad una rigorosa disciplina delle operazioni da effettuarsi a mezzo del contabile del Portafoglio, prescrivendo che esse debbano aver luogo sotto il controllo tempestivo della Corte dei conti, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di legge.

Non senza soddisfazione giunge al Governo da parte dell'onorevole Giunta del bilancio il ripetuto riconoscimento della importanza e dei vantaggi delle chiarificazioni contabili introdotte insieme al plauso per la rapida attuazione di tali provvedimenti, con particolare riguardo anche ai risultati già ottenuti nella gestione del Portafoglio.

L'onorevole Giunta del bilancio ha voluto altresì esplicitamente rilevare che le operazioni di Tesoreria e di Cassa hanno avuto nel volgente esercizio un andamento normale e regolare, ed ha encomiato la volontà di purificazione e di chiarezza nei conti di Tesoreria.

Sento pertanto di dover ad essa rivolgere un vivo ringraziamento per il lusinghiero ed autorevole riconoscimento dei rigidi criteri cui si ispira la finanza italiana. (*Bene!*).

Il bilancio statale. — Esercizio 1928-29. — Veniamo ora alla gestione del bilancio.

Gli stati di previsione per l'esercizio 1928-29, quali furono approvati dal Parlamento, stabilivano, in complesso, per la

parte effettiva, l'entrata di milioni 17,643, e la spesa di milioni 17,372, d'onde un avanzo presunto di milioni 271.

Le difficoltà varie e complesse inerenti alla rivalutazione, alla stabilizzazione nella moneta; la ripercussione di questa sull'attività economica del Paese; la conseguente diminuzione dei prezzi, che già nell'esercizio precedente avevano portato ad una contrazione in quei cespiti di entrata che si commisurano al volume degli scambi e al valore delle merci (difficoltà accresciute dallo svilupparsi degli sgravi e dalla rapida diminuzione delle entrate straordinarie derivanti dai tributi di guerra) avevano costretto a recare, in sede di previsione, larghe falcidie nelle entrate e quindi nelle spese. E infatti la gestione dei primi mesi presentò aspetti meno favorevoli, essendosi avute risultanze deficitarie dall'agosto al novembre, tanto che, anche per fronteggiare la necessità indeclinabile di nuove spese (tra cui quelle per opere pubbliche aventi lo scopo di attenuare il fenomeno della disoccupazione invernale), si dovette adottare un complesso di provvedimenti fiscali destinati ad accrescere l'entrata.

Sia per questo, sia per la migliorata condizione economica generale, col mese di dicembre si poté riprendere la serie degli avanzi mensili che da 21 milioni in detto mese, si elevarono al 30 aprile a 363 milioni.

Sono lieto di informare la Camera che al 31 maggio scorso questa cifra è salita a 492 milioni. (*Applausi*).

Per la sistemazione degli stanziamenti di spesa, in relazione alle reali esigenze, sono state apportate a tutto lo scorso mese variazioni in aumento nella parte effettiva del bilancio per 1542 milioni, così che a fine maggio la previsione risultava rettificata in 18,914 milioni. Di tali maggiori spese è tenuto conto, ben s'intende, nell'indicato accertamento dell'avanzo.

Le cennate variazioni, anche se si considera che esse si riferiscono a undici mesi di gestione, risultano inferiori a quelle che occorsero negli esercizi 1924-25, 1925-26 e 1926-27, nei quali si ebbero rispettivamente aumenti per 2314, 3605 e 2841 milioni. Nel 1927-28 la previsione venne aumentata di soli 360 milioni; ma ciò costituisce un risultato del tutto eccezionale, dovuto al fatto che, durante quell'esercizio, ebbe luogo l'attuazione della riforma monetaria, che rese possibile ridurre gli stanziamenti di talune spese per adeguarli all'aumentato potere di acquisto della lira, e alla circostanza che vennero effettuati trasporti di assegnazioni co-

spicue ad altra categoria del bilancio, oltre che all'esercizio finanziario 1926-27, con sensibile alleggerimento della gestione allora in corso.

A spiegazione dell'indicato aumento globale in questo esercizio va considerato che talune assegnazioni debbono inevitabilmente essere rettificate nel corso dell'anno finanziario, per il notevole intervallo di tempo che intercede fra la preparazione del preventivo ed il termine della gestione cui esso si riferisce, da otto a venti mesi.

Inoltre la misura degli stanziamenti costituisce pur sempre un limite per la erogazione; onde riesce utile, in molteplici casi limitarla in sede di preventivo per aver modo, di esercitare, durante l'esercizio, efficace azione di freno nel governo delle spese.

Questo metodo ha spesso costituito oggetto di critica anche presso l'onorevole Giunta del bilancio. È stato osservato che non conviene sottovalutare le spese, e insieme le entrate, per poi consentire maggiori fondi, e che più semplice sarebbe basare la previsione sui risultati dell'ultimo consuntivo chiuso e concedere al bilancio, sin dall'inizio, maggiori somme.

Certamente il procurare fino ad un certo limite di adeguare le previsioni di entrata e di spesa alla realtà è doveroso ed è nei nostri intendimenti, come abbiamo dimostrato nella preparazione dei bilanci per il prossimo esercizio, di cui si chiude ora la discussione. Ma l'attuare completamente questo criterio, sino al punto che preventivo e consuntivo debbano eguagliarsi, sarebbe non solo impossibile ma anche dannoso. È questione in questa materia, come sempre e dovunque, di misura.

Una lunga esperienza infatti ammaestra che nell'andamento delle entrate si verificano inevitabili oscillazioni e che per ciò esse devono essere valutate nelle previsioni con una giusta prudenza, per modo da rappresentare quell'introito su di cui si possa fare in ogni caso sicuro assegnamento. Basta accennare ad esempio all'entrata per il dazio doganale sul grano, subordinata alla nostra produzione granaria, che necessariamente varia a seconda delle sorti dell'annata agricola; ciò impone di basare sempre la previsione del dazio in relazione ad una produzione interna piuttosto abbondante, come del resto è augurabile per l'economia generale.

D'altra parte durante un esercizio si manifestano costantemente eccezionali esigenze che non si possono prevedere all'atto di formazione del bilancio e che rendono indispensabile l'autorizzazione di nuove e maggiori spese.

Occorre quindi che il gettito delle entrate contenga in sè stesso una riserva, sia per compensare eventuali deficienze in qualche fonte di entrata, sia per fronteggiare spese imprevedibili.

Il rilievo fatto da taluno che la sottovalutazione delle spese trova la sua smentita nei consuntivi non è esatto; se durante l'esercizio maggiori fondi furono concessi, ciò solo dimostra che si poterono dare, mentre non si sarebbero dati se l'andamento dell'entrata non lo avesse permesso; in quest'ultimo caso una maggiore previsione di spesa sarebbe stata di grave pregiudizio, potendo aprire la porta al disavanzo.

Del resto un preciso confronto fra gli accertamenti consuntivi della spesa dell'esercizio scaduto con le previsioni di un successivo esercizio, fra le quali corre l'intervallo circa di un anno intero, non può avere molto valore, occorrendo tener conto delle cause sopraggiunte, che influiscono sempre così ad accrescere come a diminuire le entrate e le spese.

Giova poi chiarire, a dimostrazione della severità osservata nella concessione di nuovi fondi, che della indicata cifra di 1542 milioni, per maggiori assegnazioni disposte a tutto maggio, 178 milioni rappresentano partite che trovano compensazione nelle entrate, per cui le variazioni che recano un effettivo maggior carico si riducono a 1364 milioni.

Di questa somma 246 milioni si riferiscono a integrazioni di stanziamenti per spese d'ordine, quali le restituzioni e i rimborsi di imposte e tasse e le vincite al lotto, connesse con l'andamento delle entrate; 468 milioni furono stanziati per opere pubbliche anche allo scopo di attenuare la disoccupazione; 110 milioni riflettono i bisogni delle colonie; 61 milioni le spese militari; 44 milioni enti vari, quali l'Opera Balilla, l'Opera di protezione della maternità e infanzia, la fondazione figli del Littorio, nonchè le case per gli Italiani all'estero; 12 milioni il mantenimento di scuole industriali e commerciali.

Le integrazioni di stanziamenti riguardanti il funzionamento dei servizi risultano limitati a 365 milioni così costituiti: stipendi milioni 60; pensioni civili e privilegiate di guerra 142; interessi di debiti 62; spese di cambio 34; servizi del Tesoro e del provveditorato generale 22; servizi marittimi 5; premi di operosità e di rendimento 20; mantenimento di detenuti 20.

Da questa succinta rassegna non solo emerge che i maggiori fondi autorizzati rispondono a necessità imprescindibili, ma si

rileva anche che la valutazione di essi non poteva trovare base sicura se non durante il corso dell'esercizio.

Il gettito delle entrate ha avuto incremento per una parte, come accennai, in seguito a provvedimenti tributari, scelti principalmente col criterio della opportunità di proteggere essenziali attività economiche, tutelare la pubblica igiene e giovare alle finalità demografiche. Siffatti provvedimenti concernono l'aumento del dazio sul grano, col beneficio derivante dalla recentissima maggiorazione, il raddoppiamento della tassa sui celibi, l'aumento della imposta sulla fabbricazione degli spiriti e dell'addizionale al dazio sulle bevande vinose ed alcoliche, le varianti a talune tasse sulle concessioni governative e l'aumento del prezzo di vendita del sale e di talune qualità di tabacchi. Il maggiore provento di detti provvedimenti a favore dell'esercizio in corso è valutato a circa 600 milioni.

Altri miglioramenti sono stati realizzati in dipendenza del normale svolgimento dei tributi e dell'andamento delle Aziende autonome delle ferrovie e delle Poste, dalle quali l'Erario potrà sperare un avanzo netto di importo superiore a quello presunto in sede iniziale.

E poichè non ha avuto sosta, ma si è anzi intensificata, com'era doveroso, l'azione diretta a contenere impegni e pagamenti, escludendo qualunque spesa che potesse essere evitata o quanto meno ritardata, è a ritenere che, in questo scorcio di gestione e particolarmente in sede di regolazione finale dei conti, le risultanze dell'esercizio, che già offrono l'accennato avanzo di 492 milioni a tutto maggio, miglioreranno in guisa da fronteggiare per una parte rilevante, e forse interamente, l'onere di 750 milioni dipendente dagli accordi con la Santa Sede.

Ho detto dell'opera tenace e severa svolta dal Governo per frenare l'aumento della spesa; aggiungo che un'azione assidua si è esplicata anche nel campo delle economie sulle spese già ammesse con risultati apprezzabili. Basta accennare alla riduzione del personale — accentuatasi in questo esercizio per quanto riguarda i carabinieri e le guardie di finanza — per modo che dall'agosto 1926 all'aprile scorso si ebbero in meno oltre tredicimila dipendenti statali, con una minore spesa che si aggira intorno ai 140 milioni annui. Si noti che la diminuzione riguarda per una parte il personale avventizio.

Conviene del resto tener presente che, data la compagine dei nostri bilanci, data la tendenza fatale di uno Stato moderno ad ampliare la sua sfera di azione, e particolarmente dello Stato Fascista, che giustamente intende essere il propulsore d'ogni attività nazionale, certe grandi economie nel bilancio statale non possono dirsi veramente attuabili senza rinunciare a qualche importante funzione, ciò che non è ammissibile.

Ciò però non toglie, a mio avviso, che siano possibili e doverose molte e molte piccole economie nei diversi rami, le quali ben potrebbero dare nello insieme risultati notevoli, e soprattutto quello di spender meglio, dando modo così di perfezionare ed allargare i servizi, in quanto però questo rappresenti una indilazionabile necessità.

Ma in qualche zona dell'Amministrazione e anche fuori di essa, permane talvolta una mentalità che induce a largheggiare nelle spese senza un criterio di rigida parsimonia quando si tratti di danaro dello Stato, a considerare quasi un demerito l'economizzare sui fondi concessi, e all'incontro un titolo di merito lo strappare alla Finanza sempre maggiori mezzi. Non sono ancora pochi coloro che sembrano dimenticare questa semplice e lapalissiana verità, che il domandare denari al ministro delle finanze significa chiederli non a lui, ma al contribuente, e quindi in ultima analisi anche a sè stessi. (*Approvazioni*).

Esercizio 1929-30. — Passiamo all'esercizio che sta per cominciare.

È da premettere che nella preparazione dei relativi stati di previsione per la prima volta fu attuato, per volontà del Capo del Governo, il nuovo sistema dell'esame collegiale di essi da parte del Consiglio dei Ministri, il che può meglio assicurare una visione organica ed integrale del fabbisogno dello Stato nei diversi campi della sua azione, e rendere possibile una ripartizione e distribuzione dei mezzi in modo più rispondente alla realtà e alla gradualità dei bisogni.

Tenuto conto delle note di variazione già presentate, le entrate effettive ascendono a milioni 18,571, e le spese a milioni 18,313, donde l'avanzo effettivo di milioni 258.

L'importo delle spese supera di 841 milioni quello delle assegnazioni approvate con la legge di bilancio dell'esercizio corrente.

Oltre la metà di questa maggiore somma, e cioè 545 milioni, è determinata da più cospicue assegnazioni fatte al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in seguito

all'esaurimento di notevoli disponibilità già esistenti in conto residui e all'impulso dato alle opere; 135 milioni sono iscritti nel bilancio del Ministero delle finanze, quale ammontare della tassa di circolazione degli autoveicoli, da versare all'Azienda autonoma statale della strada; 107 milioni trovansi assegnati in più al Ministero delle colonie per una giusta integrazione di stanziamenti, anche in relazione alla intrapresa valorizzazione economica del territorio; di 39 milioni viene maggiormente dotato il bilancio dell'economia nazionale per il dissodamento dei terreni, le irrigazioni, i miglioramenti e le trasformazioni agrarie, le sovvenzioni e gli impianti termoelettrici e i lavori per la bonifica integrale; di 29 milioni circa si accrescono gli stanziamenti relativi alle sovvenzioni alle società assuntrici dei servizi marittimi ed alle sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie; 30 milioni in più risultano assegnati al bilancio della pubblica istruzione per stipendi ai maestri elementari; un aumento di oltre 23 milioni è apportato al bilancio degli affari esteri, per differenze di cambio relative ai pagamenti all'estero.

Partite minori concernono aumenti ai capitoli per stipendi e pensioni, sulla base della situazione di fatto risultante per tali oneri.

Con le maggiori assegnazioni indicate, senza venir meno ai metodi prudentziali, chiariti a proposito dell'andamento della gestione in corso, è stato operato un notevolissimo ravvicinamento degli stanziamenti iniziali alle esigenze dei servizi, in quanto sin d'ora constatate come inderogabili, col dovuto riguardo alle possibilità derivanti dalle entrate, pur esse previste senza criteri di forte sottovalutazione, ma con giusta quanto doverosa prudenza.

Queste concessioni di maggiori fondi, in sede di formazione del bilancio di previsione, impongono però, com'è ovvio, di osservare direttive sempre più severe e restrittive nei riguardi di future variazioni, le quali, in rapporto alla stessa contrazione dei margini d'incremento delle entrate (a prescindere dai casi affatto eccezionali), non potranno quindi che risultare assai dimiuite in confronto al passato.

Quanto alla entrata complessiva basta qui rilevare che essa è valutata tenendo conto degli sgravi fiscali concessi, delle agevolazioni tributarie consentite alle famiglie numerose e delle riduzioni graduali di aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Tuttavia risulta un miglioramento di 928 milioni rispetto alle previsioni iniziali fissate con la legge del bilancio per il volgente esercizio. Tale aumento prescinde dagli effetti delle disposizioni di recente adottate contro le evasioni fiscali, nonchè dal maggior gettito che potrà dare il dazio sul grano, in dipendenza della recente revisione, ma tiene calcolo del maggiore gettito derivante dalla elevazione di alcune tasse ed imposte indirette, disposta con i noti provvedimenti del settembre e del dicembre 1928.

Queste le risultanze dei documenti finanziari concernenti la gestione del prossimo esercizio 1929-30.

Altri oneri però, in aggiunta a quelli recati dagli stati di previsione dei singoli Ministeri, faranno carico a quell'esercizio. Accennasi particolarmente a quelli determinati dai recenti accordi con la Santa Sede e dal provvedimento recante miglioramenti economici al personale. Ne consegue pertanto che maggiormente si imporrà nel prossimo esercizio la necessità assoluta di esplicitare una costante e ferma azione di contenimento della spesa.

Residui. — All'inizio dell'era fascista il bilancio non solo presentava un grave *deficit*, ma dava luogo anche a somme ingenti di residui. Infatti all'inizio dell'esercizio 1922-23 i residui attivi risultavano di miliardi 23 circa e quelli passivi di oltre 43 miliardi, con una differenza passiva di circa 20 miliardi.

Nell'esercizio 1921-22 le entrate riscosse rappresentavano una percentuale di appena 47 per cento su quelle accertate per competenza e residui.

Le spese pagate in confronto di quelle accertate rappresentavano una percentuale ancora più bassa, ossia di solo 38 per cento.

Per la gestione 1927-28, come già ho accennato, i residui si sono chiusi in milioni 18,376 al passivo e milioni 9924 all'attivo, e le predette percentuali sono rispettivamente salite all'87 e al 64 per cento, attestando l'intensificazione continua e severa di attività impressa dal Regime fascista agli uffici esecutivi.

Ma ciò non era ancora sufficiente.

Importanti provvedimenti furono disposti con l'accennata legge del dicembre scorso allo scopo di chiarificare radicalmente la situazione dei residui, che è certo suscettibile di non poche eliminazioni e riduzioni in base a più rigorosi accertamenti e in base ai migliori sistemi contabili ora istituiti.

A tale intento appunto mirano le disposizioni della legge suddetta relative alla

proroga di un mese, ossia dal giugno al luglio, della chiusura dei conti per consentire la liquidazione e la regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti in corso alla fine dell'esercizio, che contribuiscono naturalmente ad ingrossare le partite dei residui, nonchè le disposizioni emanate circa la perenzione e la eliminazione dei residui passivi.

A questo riguardo posso assicurare l'onorevole Giunta del bilancio che non mancherò di valermi della facoltà di cancellazione di residui consentitami dall'articolo 7 di detta legge, facoltà che, come ben dichiarò al Senato il Capo del Governo, costituisce per me un obbligo morale, tenendo conto beninteso delle reali esigenze dei pubblici servizi, non meno che della necessità di non gravare di troppo le competenze degli esercizi futuri.

Quanto alla eventuale reiscrizione di tali residui, che si vorrebbe avvenisse per legge, anzichè per decreto del ministro, io riterrei la proposta modificazione meno opportuna, giacchè da un lato essa influirebbe per certo nel rallentare di fatto la azione di eliminazione, mentre dall'altro in sede di rendiconto consuntivo il Parlamento è pur sempre investito dell'esame dei provvedimenti adottati.

Quanto agli storni da capitolo a capitolo in conto residui, per i quali pure si propone un provvedimento legislativo di divieto, posso dichiarare all'onorevole Giunta del bilancio che io considero siffatti storni già esclusi dalle norme contabili in vigore, e che nella mia azione mi sono sempre rigorosamente attenuto a questo criterio.

Mi tengo pertanto sicuro che l'applicazione dei nuovi principi in questa materia per la quale furono già date precise istruzioni, varrà a portare, alla chiusura dello esercizio in corso, attraverso ad un severo apprezzamento, ad una notevolissima contrazione della massa dei residui, la quale ha costituito finora un grave elemento di pericolosa incertezza, particolarmente per la Cassa, e quindi ad un sensibile miglioramento della situazione.

Situazione di Cassa e debito fluttuante. — A questo punto è doveroso un accenno alla condizione di Cassa.

L'esercizio scorso si chiuse con un fondo di Cassa liquido e spendibile di 1706 milioni. Durante gli undici mesi dell'esercizio volgente la situazione di Cassa è caratterizzata dalla persistenza di un notevole fondo, come risulta dai conti del Tesoro, fondo che alla fine di maggio è salito a milioni 2317; e ciò nonostante che, specie per quanto riguarda

i residui, gli incassi siano stati inferiori ai pagamenti.

Il debito fluttuante, al 31 maggio scorso ascendeva a milioni 2513, ed era rappresentato da conti correnti fruttiferi con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti di previdenza da essa amministrati e da un altro col Banco di Napoli.

Esso comprende, in seguito alla revisione fattane nell'agosto dello scorso anno, tutti i conti correnti che a nostro avviso abbiano il carattere vero e proprio di debito fluttuante; non posso perciò convenire con l'egregio camerata Mazzini che in questo debbano pure iscriversi altri conti correnti riferentisi ad amministrazioni pubbliche autonome, per le quali il Tesoro disimpegna il semplice servizio di Cassa, mentre esse mantengono la piena e libera disponibilità dei fondi giacenti.

È da notare che, giusta quanto risulta dal conto del Tesoro, essendosi avuto dal luglio 1928 al 31 maggio 1929 un movimento complessivo tra incassi e pagamenti di oltre 185 miliardi, l'importo del debito fluttuante rappresenta, rispetto a tale movimento, una percentuale appena di circa 1.35 per cento.

In questa materia non si può non convenire pienamente in quanto è esposto nella relazione della Giunta del bilancio la quale costituisce, mi piace ripeterlo, un documento veramente pregevole circa la necessità di escludere assolutamente che per i bisogni eventuali di cassa si possa ricorrere ad accensioni di debiti con l'estero.

Del resto, a parte la questione dei buoni del Tesoro a breve scadenza, su di cui non è ora il momento di soffermarsi, ben dice la stessa relazione che, per migliorare la situazione della Cassa, il mezzo normale più sano e più efficace è pur sempre il conseguimento di rilevanti avanzi effettivi di gestione nelle spese effettive del bilancio.

È questa appunto la direttiva ognora seguita dal Governo dopo che poté ristabilirsi l'equilibrio del bilancio, equilibrio che può considerarsi stabile solo se poggiato sopra notevoli avanzi annui. E in punto di solidità del pareggio il Governo fascista è assolutamente intransigente; questa solidità è la base fondamentale della sua politica finanziaria. (*Approvazioni*).

Mi piace ricordare a questo proposito che oltre mezzo secolo fa il signor Roberto Lowe definì il Cancelliere dello Scacchiere, cioè il ministro delle finanze « un animale produttore di avanzi », e invero questa pur sempre rimane una delle più importanti

funzioni di tale ufficio. Ad ogni modo la situazione di Cassa richiede per certo un'assidua e vigile attenzione da parte del Governo, il quale, attraverso gli attuali mezzi di previsione, è in grado di accertarne tempestivamente i bisogni per provvedere, ove occorra, nel modo più acconcio.

Due gravi argomenti si connettono alla gestione della Cassa.

L'uno è rappresentato dalla scadenza relativamente prossima, cui accennasi nella relazione, dei buoni del tesoro novennali ammontanti a quasi 8 miliardi, di cui i primi quattro vengono a scadere il 15 novembre 1931. Il periodo di tempo che ancora intercede e le condizioni tuttora incerte del mercato finanziario non consentono di fare dichiarazioni precise circa le modalità con cui il Tesoro fronteggerà tali scadenze di carattere straordinario; il che non toglie che il problema formi già oggetto di studio accurato.

Ma, se dalle modalità si vuole assurgere alla parte sostanziale del quesito, una esplicita dichiarazione è sin d'ora possibile e doverosa, quella cioè che devesi escludere nel modo più assoluto e categorico il ricorso a conversioni forzose. (*Applausi*). Se in momenti del tutto più che straordinari una siffatta conversione di altri buoni si rese inevitabile, non fu che una di quelle rarissime eccezioni che valgono solo a confermare la regola.

L'altro punto riguarda il funzionamento della Cassa di ammortamento del debito interno, di cui anche in una recente relazione si è occupato l'onorevole presidente della Giunta del bilancio. Mi affretto a dichiarargli che le sue idee corrispondono alle nostre.

Il mezzo più sicuro per un efficace ammortamento è pur sempre quello degli stanziamenti annui in bilancio.

Nella nostra situazione di Cassa il destinare a questo scopo gli avanzi di bilancio non ha potuto avere pratica efficacia ed ha servito solo a ingrossare i residui, mentre d'altra parte sarebbe assurdo provvedere a ciò attraverso l'aumento di altra forma di debito; è pertanto intendimento del Governo di addivene al sistema di stanziare all'uopo annualmente una somma nella parte straordinaria del bilancio. È necessario però che le condizioni di questo lo consentano senza pregiudizio della sua solidità e delle esigenze dei servizi, ed io auguro che ciò possa verificarsi al più presto, magari anche nel corso del prossimo esercizio.

La soluzione di consimili importanti problemi potrà forse trovare un'agevolazione

dall'attuazione del nuovo piano testè concretato a Parigi dal noto Comitato degli esperti, quando il piano sarà approvato da tutti i Governi.

A questo proposito è doverosa una semplice constatazione: sin dall'inizio delle lunghe e laboriose discussioni parigine si riconobbe la necessità di porre a base di essa quella interdipendenza fra debiti interalleati e riparazioni germaniche, affermata circa sette anni or sono a Londra come inevitabile postulato da Benito Mussolini. (*Vivissimi applausi*).

Se questo fosse stato allora accolto, probabilmente il generale assetto economico europeo non costituirebbe tuttora un'invocazione.

Giusta tali accordi qualche soddisfazione, per quanto incompleta, sarebbe stata data all'Italia, così maltrattata a Spa; ma ogni paese doveva pur cedere qualche parte delle proprie rivendicazioni, anche se il cedere poteva riuscire per noi più che per altri penoso, poichè premeva per la ricostruzione economica dell'Europa che si iniziasse finalmente un periodo di tranquillo assetto delle più gravi questioni derivanti dalla guerra; ed a ciò potrà portare un notevole contributo l'opera del Comitato parigino. In questo i nostri esperti sono stati tenaci ed efficaci difensori degli interessi italiani; ad essi è quindi ben dovuto il plauso del Governo e del Parlamento.

Secondo il nuovo piano noi avremmo per i primi trentasette anni una somma media annua di 44 milioni e 600 mila marchi oro a titolo di riparazioni, in aggiunta a quanto è necessario per pagare le rate dei debiti di guerra verso l'Inghilterra e l'America del Nord.

A tale uopo è stata da noi istituita la cassa di ammortamento dei debiti di guerra, la quale in questi primi tre anni ha funzionato con perfetta regolarità.

Qualche cenno è opportuno.

Le somme da essa introitate in conto riparazioni, dalla sua istituzione a tutto il 15 corrente mese, ascendono, tradotte in lire italiane, a 2260 milioni circa. Le rate pagate a tutt'oggi all'Inghilterra e all'America ammontano a 1930 milioni circa. Sono state cioè pagate le prime sette rate del nostro debito di guerra verso l'Inghilterra scadute il 15 marzo e il 15 settembre di ciascuno degli anni 1926, 1927, 1928 e il 15 marzo 1929, in complessive sterline 14,250,000, e le quattro annualità di 5 milioni di dollari ciascuna scadute il 15 giugno di ciascuno degli anni dal 1926 al 1929, a favore degli Stati Uniti di America,

in complessivi 20 milioni di dollari, più dollari 199,466.34 quale quota del pagamento fatto agli Stati Uniti stessi per arrotondare il nostro debito ratizzato.

I proventi delle riparazioni riscosse dalla Cassa di ammortamento risultano perciò impiegati nel pagamento delle rate maturatesi dei debiti di guerra. Con la disponibilità esistente e con le riscossioni in corso essa si prepara a soddisfare le ulteriori rate dei nostri debiti, attuando così la perfetta connessione delle riparazioni con i debiti medesimi.

Imposte dirette. — Non posso ora a meno di intrattenermi di qualche cespite più importante di entrata.

Se una contrazione di 206 milioni è prevista nel gettito complessivo delle imposte dirette per l'esercizio 1929-30 in confronto della previsione per l'anno finanziario in corso, contrazione dovuta all'inevitabile e fatale esaurirsi della riscossione delle imposte straordinarie di guerra ormai abolite, all'incontro le imposte permanenti, che nell'esercizio 1928-29 figuravano per 3,983 milioni, salgono, nella previsione per l'esercizio prossimo, a 4019 milioni, nonostante le diminuzioni per l'imposta di ricchezza mobile previste sia per le riduzioni di aliquote e l'elevazione del minimo imponibile da lire 1000 a lire 2000, sia per le agevolazioni concesse alle famiglie numerose.

Confortevoli pertanto appaiono i risultati di questa trasformazione della imposizione diretta dalla incerta base dei tributi straordinari di guerra a quella incrollabile delle poche e valide imposte permanenti.

Le imposte straordinarie, nell'immediato dopo guerra, avevano assunto addirittura una influenza prevalente nel bilancio, rispetto alle imposte ordinarie.

Nell'esercizio 1918-19 il 58.64 per cento del gettito per tributi diretti era rappresentato da imposte da abolirsi; negli esercizi 1920-21 e 1921-22 la percentuale sali al 68.26 e al 60.76 per cento, per decrescere poi con l'esercizio 1922-23, al 48.02 e quindi via via degradare fino al 18.37 per cento con l'ultimo esercizio di cui si abbia il consuntivo, e cioè l'anno finanziario 1927-28.

Orbene, nello stato di previsione che vi abbiamo presentato per l'esercizio venturo il gettito delle imposte transitorie più non rappresenta che il 13.07 per cento.

Ma anche questo 13.07 per cento non racchiude in sé nessuna incognita, nessun pericolo per il prossimo avvenire. Basti considerare che a tale cifra proporzionale cor-

Risponde, in cifra assoluta, il gettito di 604 milioni, di cui 550 sono costituiti dall'entrata per imposta patrimoniale ancora dovuta dai patrimoni prevalentemente immobili, il cui provento si manterrà, via via degradando, intorno ai 500-400 milioni annui, fino al 1938.

Ma da oggi ad allora, l'immane sviluppo economico del Paese avrà avuto tutto il tempo di fornire entrate permanenti compensative.

Niuno potrà, adunque, negare che l'imposizione diretta in Italia poggi oggimai definitivamente su basi salde, e che quindi sia lecito, perseverando in questa sana politica, considerare con tranquillità l'avvenire.

Intensificheremo, come abbiamo promesso, la lotta contro l'evasione fiscale, senza asprezze ingiustificate, ma anche senza debolezze, avendo sempre di mira un duplice miraggio, quello di ripartire equamente fra tutti i contribuenti l'inevitabile pondo della pubblica spesa, e quello, dopo soddisfatte le più pressanti necessità di pubblico interesse, di gradualmente diminuire le aliquote ed elevare il minimo dell'imposizione diretta.

In questi giorni, dopo la pubblicazione del Regio decreto 28 gennaio 1929, n. 360, che contiene il regolamento per l'applicazione delle note penali in materia di imposte dirette e le modalità per le denunce, numerosi sono i contribuenti che presentano le loro dichiarazioni per cespiti sfuggiti alla imposizione; per modo che io ritengo di potere esprimere la certezza che il popolo italiano dimostrerà, ancora una volta, di avere intesa la parola ammonitrice del Duce, agevolando così alla Finanza il suo compito di giustizia perequativa, ed evitando le necessità di una troppo estesa applicazione di quelle penalità che la legge commina.

Certo è a tale riguardo che l'amministrazione finanziaria, anche per le continue disposizioni da me date, sta facendo il possibile per rendere sempre più cordiali e leali i rapporti tra il fisco e il contribuente, come è ben a ragione auspicato anche nella relazione, e al contribuente vuole assicurato ogni possibile mezzo di difesa.

Ma è in pari tempo indispensabile la collaborazione del contribuente medesimo, quale è ora particolarmente richiesta dal cennato regolamento a mezzo di spontanee e complete denunce, le quali, fornendo gli elementi costitutivi del movimento economico da cui il reddito deriva, limiteranno il compito degli uffici a quello di un doveroso controllo, anzichè di una ricerca mancante di basi sicure e perciò ingrata e penosa.

Solo in tal guisa si conseguirà quella moralizzazione di rapporti cui tutti miriamo, e si agevolerà, a momento opportuno, la desiderata riforma dei metodi di accertamento.

Giova a questo dichiarare che un primo successo della azione per la perequazione tributaria può già considerarsi raggiunto in occasione della consueta revisione annuale dei redditi di ricchezza mobile industriali, commerciali e professionali per il considerevole numero delle rettifiche in aumento già concordate.

Non meno notevoli sono i risultati della lotta contro l'evasione totale, essendosi conseguito un forte aumento di nuovi accertamenti di reddito di fronte agli accertamenti del 1927; aumento che acquista maggior rilievo per il fatto che trattasi di un campo già mietuto negli anni precedenti e per la considerazione che l'attuale momento di riassetto economico consiglia molta accortezza e coscienziosa prudenza; del che gli uffici, sorretti da adeguate istruzioni nostre, hanno dato un'ottima prova.

Ciò spiega come, nonostante le notevoli rinunce, che mediante i noti sgravi, il Governo ha saputo affrontare nell'interesse dell'economia nazionale e come fiancheggiamento alla politica monetaria e all'azione di perequazione dei tributi, io possa assicurare per l'esperienza dei dieci mesi già trascorsi di questo esercizio, che la entrata prevista per le imposte dirette sarà superata almeno di 250 milioni. Quello che più conforta è la constatazione che tale maggiore gettito è integralmente dovuto ai tributi permanenti, giacchè il gettito di quelli transitori forse non raggiungerà neanche la cifra prevista di 846 milioni.

Tutto ciò, onorevoli camerati, induce a considerare con fiducia i risultati definitivi del futuro esercizio 1929-30, nonostante sia nelle intenzioni del Governo fascista di perseverare, come ha fatto finora, nella doverosa considerazione dell'aspetto economico del problema tributario al fine di non portare intralcio alla rinascita industriale, agricola e commerciale del paese.

All'onorevole Manaresi, che ha toccato interessanti argomenti, esprimo anzitutto, quale capo dell'Amministrazione finanziaria, il grazie più vivo per il plauso che, tra il consenso della Camera, egli ha rivolto ai miei funzionari. Io posso attestare, anche per la mia quotidiana esperienza, che il plauso è ben meritato da tutto il personale finanziario, che al suo compito si consacra ognora con

senso di dovere e di disciplina, con spirito di abnegazione, con zelo intelligente non meno che con rettitudine esemplare e con piena devozione al Regime. (*Applausi*).

Anche l'Amministrazione della finanza risente per certo gli inconvenienti del sovrapporsi continuo, specie nel passato, di nuove numerosissime disposizioni, che ne rendono ardua e complicata la precisa conoscenza; a ciò si cerca di porre rimedio sia col dare opportune istruzioni agli uffici, sia col redigere per le varie branche nuovi testi unici, già in corso di preparazione, di uno dei quali accennerò tra poco.

E quest'opera di semplificazione e di chiarificazione è ne' miei propositi di intensificare.

Sono poi interamente d'accordo con l'onorevole Manaresi nei suoi apprezzamenti circa l'intervento, nella complicata materia dei tributi, di taluni speciali professionisti, spesse volte ex-funzionari finanziari. Senza dubbio vi sono molti onesti e valorosi patrocinatori, che si sono specializzati con successo nel ramo tributario, svolgendo in contraddittorio degli uffici opera diretta alla ricerca della verità e alla applicazione della giustizia; peraltro non è contestabile che non pochi altri seguono sistemi speculativi ugualmente dannosi al contribuente e all'Erario.

L'Amministrazione della finanza ha sempre procurato di ostacolare questa non desiderabile forma di assistenza legale, prescrivendo che gli ex funzionari non possano, in taluni casi, essere ammessi a trattare affari con gli uffici se non dopo decorso un biennio dalla loro uscita dai ruoli, e che in altri casi siano perfino esclusi permanentemente da questa facoltà. L'Amministrazione delle imposte dirette poi ha iniziato, di recente, in qualche ufficio provinciale, il sistema di inibire, di regola, al consulente la trattazione personale di affari, se non accompagnato dal contribuente, almeno la prima volta.

Certo il sistema più efficace per sottrarre i contribuenti, quanto più possibile, alla influenza di siffatti patrocinatori è quello che la stessa Amministrazione indirizzi e consigli i cittadini, a traverso le difficoltà del complesso sistema tributario.

E, per quanto l'interpretazione autentica delle leggi nei singoli casi a stretto rigore non possa spettare all'Amministrazione, pure in questo senso raccomandazioni sono state fatte agli uffici provinciali, specialmente esecutivi, perchè con essi i contribuenti hanno i maggiori contatti per l'accertamento e la liquidazione dei tributi.

Tengo tuttavia ad assicurare l'onorevole Manaresi, che, rendendomi pieno conto della importanza delle sue osservazioni, studierò il modo più acconcio onde i cittadini trovino sempre negli organi della Amministrazione finanziaria quella assistenza e quell'indirizzo a cui hanno diritto.

L'onorevole Lusignoli, ha fra l'altro, accennato ad un punto di grande importanza in questa materia, quello dei rapporti fra la finanza e gli organi corporativi.

Posso informarlo che questi rapporti sono già in atto, e sono di cordiale ed efficace collaborazione.

Infatti il mio dicastero si trova in continui rapporti con quello delle corporazioni e con le Confederazioni generali, pel tramite delle quali vengono prospettati, studiati e ognora risolti tutti i problemi tributari di interesse nazionale o generale.

In tutti i casi una soddisfacente indentità di vedute si è saputa raggiungere mercè anche l'elevata e serena atmosfera nella quale le discussioni si sono svolte.

Gli ispettori superiori e provinciali delle imposte, inoltre, conservano quotidiani contatti con gli organi sindacali, provinciali e locali, e molti accordi di massima si sono con facilità conseguiti.

Sulla via quindi di una collaborazione e di un coordinamento tra gli uffici finanziari e gli organi corporativi si sono già fatti notevoli passi; più ancora se ne faranno man mano che questi nuovi Istituti andranno assestandosi e consolidandosi.

Talchè ben si può auspicare non lontano il giorno, in cui gli organi dello Stato corporativo saranno i veri consulenti tecnici della finanza nel compito, solo ad essa spettante, di adeguare alla capacità contributiva di ciascun cittadino il peso tributario inevitabilmente imposto dalle necessità dei pubblici servizi.

Le tasse sugli affari. — Quanto alle tasse sugli affari, il ripiegamento delle entrate verificatosi nell'esercizio 1927-28, dopo il notevole costante incremento avutosi nei precedenti, è da attribuirsi, oltre che a stasi negli affari, all'alleggerimento notevole concesso mediante le abolizioni, nel 1926, delle tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, dei diritti erariali sui bagni e cure fisiche, delle tasse sulle biciclette, abolizioni che hanno agito in pieno nell'esercizio 1927-28, nonchè alla sensibilissima riduzione delle aliquote dall'8 al 6 per cento della tassa di registro sui trasferimenti immobiliari, e dal 2.50 all'1 per cento della tassa sulle iscrizioni ipotecarie.

È da tenere poi molto conto della agevolazione temporanea, testè prorogata, concessa agli atti di fusione di società commerciali, per favorire il riassetto economico mediante l'assorbimento di organismi deboli da parte di quelli forti e vitali e la riduzione delle spese di gestione, che potrà beneficamente influire sui costi di produzione e sui prezzi.

Nell'esercizio andante si è verificata una confortevole ripresa nel movimento degli affari. Ne sono indici gli incrementi — in confronto del periodo corrispondente dell'esercizio precedente — dei principali cespiti delle tasse sugli affari, scambi, registro, bollo, concessioni governative, cespiti fra i più movimentati, riflettenti le trasmissioni di beni mobili ed immobili, gli appalti, gli affari commerciali, le obbligazioni di somme e valori, il credito, ecc.

Alla fine dell'aprile scorso nel gruppo di dette tasse l'incremento, in confronto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, è stato di 145 milioni, così che si ha fondata ragione di ritenere che l'esercizio volgente si chiuderà, per quanto riguarda le stesse tasse, con notevole aumento in confronto a quello passato, come pure è lecito sperare che per l'esercizio 1929-30 non solo sarà conservato l'aumento ottenuto, ma sarà conseguito un ulteriore incremento.

Tali fondate previsioni non debbono però indurre alla facile concessione di nuovi privilegi fiscali, che anzi, se non si potrà addivenire alla riduzione di quelli in vigore, si dovrà resistere alla concessione di nuovi, al fine di non compromettere la saldezza dell'entrata.

Con la legge 21 gennaio 1929 il Parlamento ha autorizzato il Governo del Re a riunire in testo unico tutte le disposizioni che regolano le tasse sulle concessioni governative, introducendovi quelle modificazioni che si renderanno necessarie nelle denominazioni, variando anche la misura della tassa ove la pratica od altre ragioni contingenti possano consigliarlo.

Il testo unico in preparazione, oltre a rendere più sicura ed uniforme l'applicazione delle tasse di cui trattasi, sarà di gran giovamento sia ai funzionari che ai contribuenti, e permetterà di chiarire quelle eventuali incertezze che, in una materia così vasta e complessa, è impossibile evitare e che la pratica quotidiana metta in evidenza, il che risponde appunto al giusto desiderio espresso dall'onorevole Manaresi. (*Approvazioni*).

Imposte indirette. — I risultati delle entrate nel campo delle imposte indirette di consumo

segnano, a tutto il mese di aprile 1929, la cifra di 4632 milioni, con una differenza in più di oltre 560 milioni rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio 1927-28.

Come sempre, i diritti doganali e le imposte di fabbricazione sono i cespiti che hanno avuto la maggiore ripercussione nello incremento delle entrate.

All'aumento del gettito doganale corrisponde peraltro un maggior aumento nel volume delle importazioni, dovuto, per quanto riguarda i prodotti agrari, all'andamento della stagione.

A intensificare il traffico con l'estero, al fine di migliorare la nostra bilancia e a imprimere sempre migliore impulso a talune nostre industrie, il Governo non ha esitato a promuovere le necessarie provvidenze.

A questo intento hanno particolarmente mirato le variazioni di taluni dazi della tariffa doganale durante l'esercizio in corso, modificazioni dirette, oltre che al miglioramento della nostra bilancia commerciale, alla tutela, nell'interesse dell'economia generale del Paese, di industrie troppo pressate dalla concorrenza estera, mentre in ordine alle franchigie, sia temporanee che definitive, di talune materie, ulteriori provvedimenti sono stati adottati.

Nel campo delle importazioni temporanee tale beneficio non incide il bilancio, trattandosi, in massima, di merci che non sarebbero entrate nel Regno senza la concessione della franchigia, mentre per effetto delle concesse agevolazioni è favorito il lavoro nazionale ed è dato, altresì, modo alle nostre industrie esportatrici di penetrare nei mercati esteri di consumo anche nei Paesi ove la concorrenza è più tenace e agguerrita.

Da tali facilitazioni le nostre industrie hanno tratto notevoli vantaggi. Infatti nel 1928 furono temporaneamente importate merci per poco più di un miliardo, mentre le esportazioni di prodotti fabbricati, con materie temporaneamente importate, superarono un miliardo e 400 milioni.

E ben volentieri la Finanza terrà conto del voto contenuto nella relazione per una maggiore semplificazione delle formalità regolamentari stabilite, in modo però che non ne derivi menomazione alla doverosa tutela dell'erario e alla giusta difesa degli interessi dell'industria e del commercio all'interno.

Il Governo fascista, inoltre, proseguendo nella politica di valorizzazione delle nostre risorse granarie e nell'intento di affrancare sempre più il paese da onerosi acquisti agricoli all'estero, ha ripristinato il dazio sul

grano e lo ha elevato da 7.50 a 11 e, recentemente, a 14 lire-oro prebelliche, in relazione alle forti diminuzioni di prezzo verificatesi sui mercati stranieri a causa della sovrabbondanza di produzione non solo, ma anche della rimanenza del vecchio raccolto valutata in 500 milioni di quintali.

Il recente provvedimento pertanto, se avvantaggia di un maggior gettito il fisco, mantiene però il suo carattere essenzialmente economico; con esso si è voluto appunto evitare che tali diminuzioni di prezzo, testè accentuatesi, si risolvessero in un grave danno per l'agricoltura nazionale, ostacolando il convergere ad essa di poderosi mezzi finanziari e di nuove masse lavoratrici e l'opera di bonifica e di sviluppo, intrapresa con grande impulso dal Regime.

Il nuovo aumento del dazio, senza rappresentare maggiore aggravio per il consumatore, serve a rinsaldare l'attaccamento alla terra, base fondamentale dell'avvenire del Paese, e prova a coloro, che ad essa ora si volgono, seguendo la parola incitatrice del Duce e approfondendo capitali ed opere, come sia bene apposta la loro alta fede nella politica agraria del Regime.

La riforma dei controlli. — Un ultimo argomento, di cui pur tratta la relazione dell'onorevole Giunta del bilancio, non posso a meno di accennare in questo mio discorso, purtroppo necessariamente non breve, quello della riforma dei controlli, riforma che implica il riordinamento della Corte dei conti, giusta l'impegno solenne preso nel discorso della Corona.

Questo Istituto, voluto dal Sella a presidio della retta applicazione della legge e a garanzia della regolare gestione del pubblico denaro, dev'essere inquadrato nel nuovo sistema politico costituzionale ed amministrativo dello Stato fascista.

Occorre a tale scopo che la Corte dei conti riferisca sulla gestione del bilancio al Primo Ministro, Capo del Governo, ed al Gran Consiglio, oltre che al Parlamento, in modo che tutti i supremi organi costituzionali abbiano gli elementi necessari per una completa conoscenza dell'andamento della gestione di bilancio.

Le attribuzioni del Ministero delle finanze, a mezzo della Ragioneria generale, e quelle della Corte dei conti non debbono dannosamente sovrapporsi. Si tratta di due organi che hanno caratteristiche e finalità del tutto distinte, le cui funzioni, del pari necessarie, non debbono identificarsi, ma reciprocamente integrarsi.

Nel processo di formazione dei vari atti non può certo mancare l'assistenza di carattere finanziario e contabile di questo Dicastero, attraverso le Ragionerie, perchè è assolutamente indispensabile che la Finanza, oltre a seguire continuamente da vicino tutta la gestione del bilancio, concorrendo ad accertare la regolarità delle operazioni relative, dia la sua collaborazione, secondo le direttive del Capo del Governo, alla preparazione di tutti quei provvedimenti che possono comunque avere ripercussioni dirette e indirette sul bilancio stesso.

Così completato e perfezionato l'atto in seno all'amministrazione, sorge quel sindacato esterno di legittimità, che appartiene solo alla Corte dei conti, e che deve aver luogo prima dell'esecuzione dell'atto stesso, perchè soltanto il controllo preventivo può riuscire realmente efficace. Esso, però, deve essere agile, immediato, e, a tale effetto, si pensa di addivenire ad un opportuno decentramento di funzioni.

Anche il controllo consuntivo dovrà essere sveltito e rafforzato.

Alla Corte potrà essere tolta la liquidazione delle pensioni, dovute al personale civile e militare dello Stato. Si tratta di una funzione di carattere prettamente amministrativo, che mal si addice ad un organo di controllo e di giurisdizione, cui deve solo rimanere l'esame dei ricorsi.

Le funzioni in materia di contenzioso contabile non hanno bisogno che di lievi ritocchi, in modo da semplificare accertamenti e procedimenti, e da sottoporre, forse, al giudizio della Corte talune responsabilità che attualmente le sfuggono.

Infine, con disposizioni di carattere permanente e transitorio, devono essere dati alla Corte mezzi adeguati sia per disimpegnare le sue normali funzioni, sia per eliminare la notevole massa di arretrato, che, in questi anni, si è venuta accumulando nei suoi uffici.

Questi onorevoli camerati, nelle loro grandi linee, i criteri informativi della riforma che si sta elaborando.

Io confido che il nuovo ordinamento, inteso ad eliminare ogni dannosa interferenza, varrà a costituire un sistema di controllo agile ad un tempo ed efficace, in modo che mai l'attuazione dei provvedimenti abbia a subire ingiustificati ritardi, e che tutti gli atti del potere esecutivo siano sottoposti ad un processo di elaborazione e ad un sindacato rigidi e scrupolosi, a sicura garanzia del pubblico erario e dell'assoluto rispetto della legge.

Onorevoli camerati! Ho creduto doveroso intrattenervi non brevemente su di alcuni punti principali della vasta e complessa amministrazione finanziaria, spesso con una elencazione di cifre, il cui eloquente linguaggio, pur sotto l'apparente aridità, per certo voi ben sapete comprendere.

Ancora risuona in quest'Aula l'eco delle parole con le quali il Capo del Governo, concludendo lo storico discorso sulla conciliazione, poneva in rilievo l'autonomia morale dello Stato Fascista.

Mi piace trarre lo spunto da tale elevata affermazione, che lumeggia anche il lato etico del Regime, per porre in rilievo il profondo contenuto morale della finanza fascista, del quale si sono già avute concrete espressioni nei campi più diversi, come in quello della famiglia abolendo la tassa di successione allo scopo di rinsaldare il nucleo familiare, limitando il carico tributario alle famiglie più numerose e istituendo la tassa sui celibi, per affermare un alto dovere sociale e insieme proteggere la maternità e l'infanzia; nel campo del risparmio, che viene ad un tempo favorito e gelosamente difeso; nel campo dei tributi, in cui si perseguono scopi di perequazione e di giustizia a tutela di tutti coloro che abbiano il senso del proprio dovere verso l'Erario.

A criteri di moralità finanziaria si informano altresì quei sani principî di aperta sincerità, di chiarezza cristallina, di rigidità assoluta nella gestione del pubblico danaro che persegue, con ferma volontà, la nostra amministrazione finanziaria.

Ma l'azione altamente moralizzatrice della finanza fascista non può e non deve restringersi nei limiti della sfera statale: da questa deve discendere ed alargarsi nel campo della finanza privata.

Gli stessi principî devono anche qui guidare il cittadino, consapevole ognora che ogni privato interesse non può non coordinarsi e subordinarsi a quello superiore del Paese.

Il vincolo di interdipendenza che l'uno all'altro congiunge è forse qui ancor più intimo ed evidente che altrove, poichè la azione che si svolge nella sfera finanziaria tocca ed investe da vicino l'intera collettività. Stabilimenti di credito, imprese industriali, società commerciali, mercati finanziari, sono massima parte della vita economica generale; e chi agisce in essi ha il dovere di sentire tutta la responsabilità che si assume, e, penetrato dal senso etico della Nazione, deve procedere su di una linea che per sin-

cerità di propositi, per rigidità di criteri, per rettitudine e per disciplina di opere, garantisca un sano e regolare sviluppo della economia nazionale.

Ne sarà così agevolata la formazione del risparmio, e il capitale accumulato non servirà solo al personale vantaggio, ma diverrà sempre più mezzo benefico per diffondere lavoro e prosperità, strumento possente per assicurare al Paese credito, prestigio e potenza.

A queste finalità, onorevoli camerati, il Fascismo vuole che sia informata tutta la nostra finanza, pubblica e privata, poichè anche in questo campo, come in tutti gli altri della vita nazionale, esso reca, al di sopra di ogni gretto egoismo, pura ed ardente la sua fiamma ideale. (*Vivissimi generali prolungati applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha null'altro da aggiungere?

MAZZINI, *relatore*. Non ho niente da aggiungere, e mi limiterò ad una breve dichiarazione. Ringrazio l'onorevole ministro delle cortesie parole a mio riguardo, e prendo atto tanto delle sue dichiarazioni nelle quali concorda col mio punto di vista, quanto di quelle nelle quali egli non si è dichiarato meco d'accordo. Mi preme però di mettere in rilievo che in quel punto del suo discorso dove l'onorevole ministro non consente meco, circa l'inclusione fra i debiti fluttuanti dei conti correnti di alcune aziende autonome, deve esservi errore nell'interpretazione di una mia frase al riguardo, in quanto che io mi sono limitato a porre il quesito circa l'intima assenza di alcuni conti correnti fruttiferi e infruttiferi e nulla più. Detto questo, rinnovando i miei ringraziamenti, rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno, che sono stati tutti svolti, ad eccezione dell'ultimo presentato, dopo la chiusura della discussione generale, dall'onorevole Oppo e sottoscritto dagli onorevoli Calza Bini, Panunzio, Tassinari, Mazzucotelli, Guglielmotti, Cascella, Ricci, De Francisci, Preti, D'Annunzio, Del Bufalo, Marini, Limoncelli e Baccich:

« La Camera fa voti che il ministro delle finanze voglia tenere in particolare considerazione le condizioni disagiate degli artisti, nella valutazione dei loro redditi incerti e precari, ai fini dell'applicazione della tassa di ricchezza mobile ».

Quest'ordine del giorno non può essere svolto. Domando all'onorevole Oppo se lo mantiene.

OPPO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, vuole ella esprimere il suo avviso sugli ordini del giorno?

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Li accetto tutti a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. Tutti gli ordini del giorno sono stati accettati dal Governo a titolo di raccomandazione. Onorevole Manaresi, insiste ella nel suo ordine del giorno?

MANARESI. Non insisto e ringrazio l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Cacciari?

Non è presente, ma si suppone che anche egli sia soddisfatto e che lo abbia ritirato.

Onorevole Barbaro, insiste nel suo ordine del giorno?

BARBARO. Accetto che sia convertito in raccomandazione, ma insisto nel mantenere il plauso.

PRESIDENTE. Onorevole Perrone insiste nel suo ordine del giorno?

PERRONE. Non insisto, e lo converto in raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Oppo, insiste nel suo ordine del giorno?

OPPO. Non insisto; accetto che sia trasformato in raccomandazione.

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame dei capitoli del bilancio con le modificazioni risultanti dalle note di variazione. Come di consueto, qualora non vi siano osservazioni, i capitoli si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Se ne dia lettura.

DUDAN, *segretario*, legge:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLE FINANZE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1^o LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930 (Tabella A). — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Oneri generali dello Stato*. — *Debiti perpetui*. — Capitolo 1. Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi. (*Spesa obbligatoria*), lire 3,431,357,033.95 — Capitolo 2. Rendita per la Santa Sede, lire 3,225,000.

Capitolo 3. Somma dovuta al consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico, riconosciuto dalla legge 6 maggio 1866, numero 2892, in corrispettivo degli interessi sui titoli di rendita consolidata ceduti dal Consorzio medesimo ed annullati a norma dell'articolo 1. del Regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2437, lire 6,375,669.50.

Debiti redimibili. — Capitolo 4. Debiti redimibili diversi — Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 200,159,954.72.

Capitolo 5. Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977. *Spesa obbligatoria*), lire 126,800,000.

Cassa d'ammortamento del debito interno. — Capitolo 6. Somma dovuta alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, per gli interessi sui titoli da esso annullati, giusta l'articolo 5 del Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1414, lire 23,412,608.50.

Debiti variabili. — Capitolo 7. Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (*Spese fisse*), lire 312,218.

Capitolo 8. Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione (*Spesa obbligatoria*). *per memoria*

Capitolo 9. Interessi di buoni del Tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560; interessi di buoni del Tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915, ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351, 27 marzo 1925, n. 323, 11 giugno 1925, n. 871 e 7 ottobre 1926, numero 1689 e premi sorteggiati (*Spesa obbligatoria*), lire 408,000,000.

Capitolo 10. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione (*Spesa obbligatoria*), lire 170,000,000.

Capitolo 11. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 19,616,145.40

Capitolo 12. Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1584), lire 4,000,000.

Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi. — Capitolo 13. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168, e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 8,466,353.99.

Capitolo 14. Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo, lire 35,924,155.02

Capitolo 15. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164); annualità fissa e perpetua alla congregazione

di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2) (*Spesa obbligatoria*), lire 505,000.

Capitolo 16. Annualità e prestazioni diverse comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 3,890,000.

Capitolo 17. Contributo ordinario a favore del consorzio autonomo del porto di Genova (articolo 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e articolo 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 66), lire 4,500,000.

Spese derivanti da assegni o convenzioni speciali. — Capitolo 18. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391 e da versarsi al fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612 (*Spesa d'ordine*), lire 100,000.

Capitolo 19. Sussidio da corrisponderci all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili (articolo 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 12) ed all'Istituto nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche amministrazioni (articolo 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641 e assegno a favore dell'Orfanotrofo militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819 inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle due Sicilie al n. 1449, lire 337,750.

Capitolo 20. Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578) (*Spesa obbligatoria*), lire 6,000,000.

Capitolo 21. Somma da corrisponderci alla Cassa nazionale di previdenza per la in-

validità e la vecchiaia degli operai, giusta l'articolo 4 del decreto-Iuogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, lire 91,815.

Spese per organi e servizi generali dello Stato. — *Dotazioni.* — Capitolo 22. Dotazione della Corona (articolo 1° del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792), lire 11,250,000.

Capitolo 23. Assegno a S. A. Reale il Principe ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, n. 901), lire 2,000,000.

Capitolo 24. Appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta (leggi 27 marzo 1890, n. 6698, serie 3ª e 20 dicembre 1925, n. 2229), lire 1,000,000.

Capitolo 25. Appannaggio a S. A. R. il Principe Tommaso Alberto Vittorio, duca di Genova (leggi 26 aprile 1883, n. 1292, serie 3ª, e 20 dicembre 1925, n. 2228), lire 1,000,000.

Capitolo 26. Appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia Aosta, duca delle Puglie (Regio decreto 23 ottobre 1927, numero 1931), lire 400,000.

Capitolo 27. Appannaggio di S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia (legge 4 giugno 1928, n. 1311) lire 200,000.

Spese per le Camere legislative. — Capitolo 28. Spese pel Senato del Regno, 9,900,000 lire.

Capitolo 29. Spese per la Camera dei deputati, lire 13,830,000.

Capitolo 30. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (*Spesa obbligatoria*), lire 4,906,554,80.

Presidenza del Consiglio dei ministri. — Capitolo 31. Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (*Spese fisse*), lire 96,380.

Capitolo 32. Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 130,000.

Capitolo 33. Premi di operosità e di rendimento al personale della presidenza del Consiglio dei ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo, lire 130,000.

Capitolo 34. Spese per l'ufficio stampa presso la presidenza del Consiglio, lire 150,000.

Capitolo 35. Spese casuali della presidenza del Consiglio dei ministri, lire 325,000.

Capitolo 36. Funzioni pubbliche e feste governative, lire 100,000.

Servizi dipendenti dalla presidenza del Consiglio. — *Servizio speciale riservato.* — Capitolo 37. Personale di ruolo. Stipendi, sup-

plemento di servizi attivo ed altri assegni di carattere fisso e continuativo (*Spese fisse*), lire 3,200,000.

Capitolo 38. Indennità di missione e di trasloco al personale addetto al servizio speciale riservato e spese per visite medico-fiscali, lire 120,000.

Capitolo 39. Premi di operosità e rendimento; compensi al personale addetto al servizio speciale riservato per prestazioni straordinarie ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto 10 gennaio 1929, n. 27 — Compensi per Consigli e Commissioni, lire 690,500.

Capitolo 40. Assegni fissi per spese di ufficio per il servizio speciale riservato (*Spese fisse*), lire 100,000.

Capitolo 41. Spese per gli impianti tecnici per il servizio speciale riservato e per la relativa manutenzione, abbonamenti telefonici e canoni diversi, lire 500,000.

Capitolo 42. Sussidi agli impiegati ed agenti a quelli cessati dal servizio ed alle loro famiglie, lire 2,000.

Servizi diversi. — Capitolo 43. Personale della Consulta Araldica, lire 10,500.

Capitolo 44. Spese per il servizio araldico (articolo 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313), lire 27,220.

Capitolo 45. Assegnazione a favore dell'Opera nazionale assistenza all'Italia redenta, lire 900,000.

Capitolo 46. Assegno a favore dell'Istituto centrale di statistica del Regno, istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, e da versare all'Istituto medesimo, lire 1,800,000.

Capitolo 47. Fondo per gli stipendi al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162), lire 348,700.

Capitolo 48. Fondo per studi e ricerche di carattere statistico, per contributi e spese per servizi statistici, da versare all'Istituto centrale di statistica del Regno (legge 9 luglio 1926, n. 1162), lire 540,000.

Capitolo 49. Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali da versare all'Istituto centrale di statistica, giusta l'articolo 4, lettere a) e c), del Regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, lire 540,000.

Capitolo 50. Spese per il funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile, lire 600,000.

Capitolo 51. Premi di operosità e di rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile, lire 30,000.

Capitolo 52. Somma da erogare a beneficio di istituzioni per combattenti bisognosi, lire 700,000.

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Capitolo 53. Assegni fissi al personale in servizio permanente ed agli ufficiali in servizio collettivo. Spesa per gli ufficiali e militi richiamati in servizio per scontare punizioni, lire 19,360,000.

Capitolo 54. Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento — Spese per noleggiate di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia per giacitura — Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni — Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti; premi ai vincitori (Regio decreto 11 febbraio 1926, n. 223), lire 10,676,000.

Capitolo 55. Spese varie per l'istruzione premilitare, provvista e manutenzione d'indumenti e di materiale per l'istruzione ginnastica. Spesa per i campi estivi, per l'uso di palestre, per premi agli istruttori ed agli allievi e medaglie ai premilitari, lire 3,500,000.

Capitolo 56. Fitto, manutenzione ed adattamento di locali per i Comandi, lire 1,385,000.

Capitolo 57. Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per i servizi isolati fuori di residenza, lire 5,748,000.

Capitolo 58. Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici — Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica — Riscaldamento degli uffici e comandi — Pulizia dei locali — Spese per il funzionamento della tipografia del Comando generale — Spese per la illuminazione dei locali — Abbonamento e provvista di giornali e pubblicazioni varie per gli uffici stampa — Provvista di carta, stampati, registri ed altri oggetti di cancelleria ed in genere spese di ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale, lire 3,100,000.

Capitolo 59. Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale, lire 10,000,000.

Capitolo 60. Provvista e manutenzione e trasporto di mobili di ufficio; macchine da scrivere ed apparecchi di riproduzione celere; strumenti musicali; materiale sanitario e per le squadre di soccorso; materiali sportivi, materiali di casermaggio, insegne e materiali vari, lire 774,000.

Capitolo 61. Provvista di munizioni di prima dotazione e provviste, manutenzione e trasporto di armi e di buffetterie — Provvista, manutenzione, funzionamento e trasporto di vetture e di carri automobili e di biciclette — Risarcimento di sinistri automobilistici e premi per le relative assicurazioni, lire 1,340,000.

Capitolo 62. Spese per opere assistenziali; ricoveri nosocomiali; cure climatiche; ambulatori clinici; medicinali e materiale di medicazione; onori funebri — Rimborso al Ministero della guerra delle rette di mantenimento dei componenti la Milizia internati negli stabilimenti militari di pena, lire 770,000.

Capitolo 63. Contributi all'Opera di previdenza sociale per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, anche per integrare le provvidenze di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275. Contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di cui all'articolo 3 del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2352, lire 1,000,000.

Capitolo 64. Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione mobili e suppellettili, *per memoria*.

Capitolo 65. Spese segrete inerenti ai servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, lire 575,000.

Capitolo 66. Indennità e paghe agli ufficiali aiutanti capi squadra e militi e al personale civile della milizia portuaria; indennità eventuali ai predetti per servizi collettivi ed isolati fuori residenza; contributo per opere di previdenza e di assicurazione; indennità di rafferma e per funzioni di grado superiore, spese per la scuola allievi ufficiali e sottufficiali per educazione fisica, campi di istruzione e musica, vitto ed altre per la milizia stessa, lire 6,400,000.

Capitolo 67. Manutenzione, riparazione, adattamento, fitto di locali per il Comando gruppo legioni ferrovieri (reparto milizia portuaria) e per i comandi dipendenti di milizia portuaria; spese per automezzi, casermaggio, armamento, munizionamento, mobili di ufficio, macchine da scrivere ed altre per il funzionamento degli uffici; provvista e manutenzione vestiario, lire 900,000.

Capitolo 68. Premi per la repressione dei reati e spese segrete inerenti ai servizi della Milizia portuaria per la sicurezza nazionale, lire 120,000.

Capitolo 69. Premi di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano ser-

vizio presso il Comando generale della milizia, lire 35,000.

Corte dei conti. — Capitolo 70. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 9,700,000.

Capitolo 71. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, lire 280,000.

Capitolo 72. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex-impiegati e loro famiglie, lire 37,000.

Capitolo 73. Fitto di locali, lire 67,500.

Avvocature erariali. — Capitolo 74. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 7,500,000.

Capitolo 75. Assegni fissi per spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 200,000.

Capitolo 76. Fitto di locali non demaniali (*Spese fisse*), lire 370,000.

Spese generali di amministrazione. — *Ministero ed intendenze di finanza.* — Capitolo 77. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime (*Spese fisse*), lire 44,000,000.

Capitolo 78. Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti, lire 350,000.

Capitolo 79. Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero, lire 55,000.

Capitolo 80. Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, comprese le sezioni speciali del tesoro (*Spese fisse*), lire 1,400,000.

Capitolo 81. Fitto di locali non demaniali per le Intendenze e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (*Spese fisse*), lire 1,300,000.

Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza. — Capitolo 82. Personale di concetto e d'ordine delle Ragionerie delle Amministrazioni centrali (*Spese fisse*), lire 15,500,000.

Capitolo 83. Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza nonché personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Fiumano addetto alle Ragionerie delle Intendenze, lire 10 milioni e 500,000.

Capitolo 84. Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle intendenze di finanza, nonché degli uffici dipendenti, lire 500,000.

Capitolo 85. Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie medesime

ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra, lire 735,000.

Capitolo 86. Indennità di tramutamento al personale delle Ragionerie delle intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina delle Ragionerie centrali; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle Ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, lire 400,000.

Capitolo 87. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto alle Ragionerie centrali, lire 136,200.

Servizi del Tesoro. — Capitolo 88. Personale delle sezioni del tesoro presso le intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della scuola dell'Arte della medaglia (*Spese fisse*), lire 12,350,000.

Capitolo 89. Assegni fissi per spese d'ufficio alla tesoreria centrale e all'agente contabile dei titoli del debito pubblico ed alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato. (*Spese fisse*), lire 8,150.

Capitolo 90. Spese per i servizi del tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; per funzionamento della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; per servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del tesoro e della Cassa speciale; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del tesoro, presso la officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornalieri dei corsi dei cambi e delle rendite, lire 4,000,000.

Capitolo 91. Spese riservate a disposizione della direzione generale del Tesoro, lire 50,000

Capitolo 92. Spese generali d'esercizio della Zecca — Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca — Riparazione e manutenzione dei locali, lire 1,300,000.

Capitolo 93. Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai —

Assicurazione alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro — Assicurazione contro la disoccupazione involontaria — Spese sanitarie — Assegni di malattia agli operai — Contributo dello Stato al personale operaio della Regia Zecca da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali — Premi di operosità e di rendimento e di economia ai salariati dello Stato — Sussidi ai lavoratori di Zecca e loro superstiti, ed indennità varie e premi per prolungamento d'orario al personale destinato alla Zecca, lire 1,124,000.

Capitolo 94. Scuola dell'arte della medaglia — Spese per funzionamento della scuola, premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato — Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, lire 33,000.

Capitolo 95. Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, per allestimento, spedizione e bollo dei titoli di debito pubblico e spese per comprovare la legittimità di circolazione dei titoli stessi, lire 60,000.

Capitolo 96. Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie (*Spesa obbligatoria*), lire 8,000.

Capitolo 97. Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508; per la Commissione permanente di cui all'articolo 110 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (articolo 3 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1918, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a norma del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50, lire 14 mila.

Capitolo 98. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'astero (*Spesa obbligatoria*), per memoria

Capitolo 99. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versa-

mento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 100. Indennità di commissione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero, lire 600,000.

Capitolo 101. Indennità di missione per i servizi del Tesoro all'interno e spese varie inerenti al servizio informazioni, lire 200,000.

Capitolo 102. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio (*Spesa d'ordine*), lire 1,035,000.

Capitolo 103. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (*Spesa d'ordine*), lire 50,000.

Capitolo 104. Contributo alla Banca d'Italia in dipendenza dell'articolo 11 della convenzione 13 giugno 1925 approvata col decreto ministeriale 16 giugno 1925, n. 12428, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1925, n. 153, sul trasferimento alla Banca stessa, delle funzioni esecutive delle delegazioni del Tesoro. (Regio decreto 4 giugno 1925, n. 835), lire 2,250,000.

SPESA DIVERSE. — Capitolo 105. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, al personale di concetto, d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali ed al personale di altre Amministrazioni, lire 4,505,000.

Capitolo 106. Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio centrale del personale, dalla Corte dei conti, dalla Avvocatura generale erariale, dalla Direzione generale del tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'amministrazione centrale, nello interesse dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'officina carte valori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a

riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio, lire 600,000.

Capitolo 107. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale, esclusi quelli del ruolo tecnico e dei servizi speciali dei monopoli industriali; sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie, lire 700,000.

Capitolo 108. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 1,200,000.

Capitolo 109. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 110. Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti, lire 70,000.

Capitolo 111. Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse della Amministrazione finanziaria, lire 80,000.

Capitolo 112. Spese casuali, lire 60,000.

Capitolo 113. Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (escluse le Ragionerie centrali e le Ragionerie delle Intendenze), dalla Corte dei conti e dalle Avvocature erariali. Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato regime. Retribuzione ai cottimisti, lire 14,200,000.

Capitolo 114. Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (articolo 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1º agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 115. Rimborso agli Economati generali dei benefici vacanti di Firenze, Milano e Napoli degli assegni dovuti al personale ecclesiastico palatino, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 36,102.

Capitolo 116. Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro, e dei formaggi che si esportano all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 117. Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato o sono stati

autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, il dazio consumo sul sale in conseguenza della abolizione del dazio stesso (articolo 2 del Regio decreto 24 settembre 1928, n. 2148) (*Spesa obbligatoria*), lire 24,000,000.

Debito vitalizio. — *Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.* — Capitolo 118. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 90,000,000.

Capitolo 119. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime, lire 43,000,000.

Capitolo 120. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 121. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori, lire 1,200,000.

Capitolo 122. Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca ed europea, e dei loro aventi diritto, lire 600,000.

Spese per servizi speciali. — *Spese comuni alle amministrazioni esterne.* — Capitolo 123. Personale di ruolo delle amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio, delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (*Spese fisse*), lire 182,294,600.

Capitolo 124. Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (*Spese fisse*), lire 4,700,000.

Capitolo 125. Fitto di locali per le amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (*Spese fisse*), lire 5,331,500.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici. — Capitolo 126. Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori; indennità di tramutamento al personale provvisorio, avventizio e giornaliero, lire 7,500,000.

Capitolo 127. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi

tecnici di finanza (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 128. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000

Capitolo 129. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, lire 50,000.

Capitolo 130. Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione di istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto, lire 1,000,000.

Capitolo 131. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici di finanza, lire 3,800,000.

Capitolo 132. Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici, lire 100,000.

Amministrazione delle tasse sugli affari. — Capitolo 133. Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. (Leggi 17 luglio 1910, n. 518, e 20 dicembre 1914, n. 1383, e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281) (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 134. Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie, lire 6,000.

Capitolo 135. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse e indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse, lire 3,480,000.

Capitolo 136. Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi posti in locali di proprietà privata e di adattamento, e manutenzione dei locali stessi e spese per il tramutamento dei detti uffici, lire 225,000.

Capitolo 137. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 550,000.

Capitolo 138. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 19,800,000.

Capitolo 139. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario

sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazioni (*Spesa obbligatoria*), lire 17,000,000.

Capitolo 140. Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative, lire 50,000.

Capitolo 141. Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale sussidiario dei valori bollati e dei magazzini compartimentali e provinciali. Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati. Sussidi di malattia agli operai di detti depositi. Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi. Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime. Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici, lire 2,000,000.

Capitolo 142. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (articolo 18 del decreto 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888, e legge 29 agosto 1922, n. 1254) (*Spesa d'ordine*), lire 2,300,000.

Capitolo 143. Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dello abbonamento ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 e Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207; 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sui canoni e sulle tasse di cui agli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925 (*Spesa d'ordine*), lire 7,700,000.

Capitolo 144. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc., (ar-

ticolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (*Spesa d'ordine*), lire 10,000,000.

Capitolo 145. Proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione stradale e la tassa di circolazione degli automobili devoluti all'Azienda autonoma statale della strada, lire 135,300,000

Capitolo 146. Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (articolo 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944) (*Spesa d'ordine*), lire 60,000,000.

Capitolo 147. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonché premi per la scoperta delle relative contravvenzioni (*Spesa obbligatoria*), lire 9,500,000.

Capitolo 148. Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti all'esecuzione della vigilanza stessa e alla custodia dei valori bollati presso gli Istituti di credito, lire 4,200,000.

Amministrazione del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali. — Capitolo 149. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute d'ordine della Amministrazione del demanio e indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del demanio, lire 20,000.

Capitolo 150. Spese di coazione e di liti, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 150,000.

Capitolo 151. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 200,000.

Capitolo 152. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (*Spese fisse*), lire 272,400.

Capitolo 153. Spese di amministrazione, e di manutenzione ordinaria e straordinaria

dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, lire 1,900,000.

Capitolo 154. Spese per l'amministrazione manutenzione e miglioramento delle speciali proprietà demaniali non amministrate dal Provveditorato generale — Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del demanio e delle tasse, mar Piccolo di Taranto, ecc.; spese di materiale per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere dell'Isola d'Elba, pei servizi di Magione e delle annualità perpetue; spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico; spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1866, lire 740,000.

Capitolo 155. Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto e diverse — Canali Cavour, lire 30,000.

Capitolo 156. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico — Canali Cavour, lire 2,800,000.

Capitolo 157. Canoni ed annualità passive — Canali Cavour (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 35,500.

Capitolo 158. Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate — Canali Cavour (*Spesa obbligatoria*), lire 650,000.

Provveditorato generale dello Stato. — Amministrazione dei beni dell'antico demanio. — Capitolo 159. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*Spese fisse*), lire 250,000.

Capitolo 160. Sussidi agli agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti, lire 8,000.

Capitolo 161. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dal Provveditorato generale, lire 12,000.

Capitolo 162. Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 105,000.

Capitolo 163. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 120,000.

Capitolo 164. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale — Imposte consorziali — Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in

agricoltura (*Spesa obbligatoria*), lire 17 milioni.

Capitolo 165. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, lire 6,000,000.

Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni. — Capitolo 166. Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse, comprese quelle per l'Istituto centrale di statistica, lire 18,800,000.

Capitolo 167. Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni comprese quelli occorrenti per l'Istituto centrale di statistica, delle carte rappresentative di valori, ecc. da corrispondere all'Istituto Poligrafico e spese per stampati e pubblicazioni speciali e pel trasporto degli stampati e dei bollettari del lotto, lire 55,718,200.

Capitolo 168. Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato, lire 54,000.

Capitolo 169. Spese di gestione dei magazzini principali di Firenze, Milano, Napoli e Roma, lire 500,000.

Capitolo 170. Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato, lire 230,000.

Capitolo 171. Compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per lavori straordinari relativi ai servizi del Provveditorato generale dello Stato, lire 40,000.

Amministrazione delle imposte dirette. — Capitolo 172. Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette e spese per pagamento di onorari per visite medico-fiscali, lire 2,500,000.

Capitolo 173. Spese per la sistemazione dei locali di proprietà privata in uso degli uffici delle imposte, lire 40,000.

Capitolo 174. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 175. Diritto di scritturazione ed altri stabiliti in aggiunta ai diritti catastali degli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio

1929, n. 159, e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte, lire 3,200,000.

Capitolo 176. Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie, lire 650,000.

Capitolo 177. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (*Spesa obbligatoria*), lire 2,500.

Capitolo 178. Interessi dovuti agli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo nelle comunicazioni di accreditamento nei conti correnti postali a norma dell'articolo 10 del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2609, lire 50,000.

Capitolo 179. Spese di coazioni e di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 115,000.

Capitolo 180. Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'articolo 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (*Spesa obbligatoria*), lire 2,500,000.

Capitolo 181. Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno, lire 250,000.

Capitolo 182. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 100,000,000.

Corpo della Regia guardia di finanza. — Capitolo 183. Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, lire 180,000,000.

Capitolo 184. Compensi e sussidi alla guardia di finanza e sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo e loro superstiti, lire 100,000.

Capitolo 185. Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali; spese di giustizia, risarcimenti, contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in con-

gedo, ed altre spese per la guardia di finanza, lire 8,500,000.

Capitolo 186. Spese per servizi di polizia tributaria e per il funzionamento della scuola di polizia tributaria (articolo 29 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281 e Regio decreto 16 settembre 1923, n. 2114), lire 200,000.

Capitolo 187. Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie ai personali delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; premi al personale familiare delle scuole stesse ed al personale operaio; indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660); Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi e spese per arresti di disertori della guardia di finanza e per l'educazione fisica dei militari del corpo; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato, lire 250,000.

Capitolo 188. Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative e degli altri locali comunque destinati esclusivamente alle stazioni del naviglio della Regia guardia di finanza, lire 3,800,000.

Capitolo 189. Retribuzioni e compensi regolamentari al personale di macchina e d'officina addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ai consegnatari dei materiali ed al personale dirigente e d'amministrazione; mercedi al personale operaio assunto a giornate, premi di assicurazione del personale operaio contro gli infortuni sul lavoro, spese di cura per gli operai infortunati, ed altre spese inerenti alla gestione del personale suddetto; retribuzione al personale estraneo per prestazioni nell'interesse del naviglio, lire 1,200,000.

Capitolo 190. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza, lire 3,000,000.

Capitolo 191. Somme dovute ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare, lire 250,000.

Capitolo 192. Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in

luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11 e 12 del Regio decreto 19 gennaio 1928, n. 26). Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto di materiale sanitario oltre spese riguardanti il servizio sanitario, lire 1,700,000.

Capitolo 193. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza compresi i magazzini di mobilitazione (*spese fisse*), lire 5,500,000.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette. — Spese generali. — Capitolo 194. Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette, lire 7,000.

Capitolo 195. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelievamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (articolo 65 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033), lire 250,000.

Capitolo 196. Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza per i servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo, 6,500,000 lire.

Capitolo 197. Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese per laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, lire 235,000.

Capitolo 198. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni

a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Imposte di fabbricazione. — Capitolo 199. Aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (*Spesa d'ordine*), lire 30,000.

Capitolo 200. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione d'imposte indebitamente percepite (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000,000.

Capitolo 201. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e spese per l'accertamento delle imposte di fabbricazione, lire 6,300,000.

Capitolo 202. Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione, lire 50,000.

Capitolo 203. Costruzione, manutenzione, sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione, lire 5,000.

Dogane. — Capitolo 204. Mercedi alle visitatrici doganali, lire 555,000.

Capitolo 205. Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (*Spese fisse*), lire 85,000.

Capitolo 206. Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza e per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio, indennità, compreso il cambio agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero, lire 2,500,000.

Capitolo 207. Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali. Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio — Spese per acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3158 e 3184) e spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane, lire 500,000.

Capitolo 208. Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, spese per impianti, di materiale fisso, di condutture di acqua, di riscaldamento e di illuminazione di edifici doganali e di barriere, lire 1,200,000.

Capitolo 209. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (*Spesa obbligatoria*), lire 85,000.

Capitolo 210. Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane — Spese per imballaggio e spedizione di campioni — Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese per il mantenimento del corso annuale di istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di Istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali, lire 140,000.

Capitolo 211. Restituzione di diritti alla esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi; restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*), lire 23,000,000.

Dazi di consumo. — Capitolo 212. Spese diverse per l'applicazione dell'addizionale governativa al dazio consumo sulle bevande vinose e alcoliche e sulla birra di cui al Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117, premi al personale delle Amministrazioni comunali, agli appaltatori e al dipendente personale, lire 350,000.

Amministrazione dei monopoli. — *Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartina e tubetti per sigarette.* — Capitolo 213. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio (*Spesa obbligatoria*), lire 75,000.

Capitolo 214. Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti

tale ramo di servizio delle private, lire 150,000.

Capitolo 215. Indennità ai procuratori del registro e del bollo sulla vendita delle marche; indennità e minute spese per la vigilanza delle fabbriche e per le operazioni di importazioni delle cartine e dei tubetti per sigarette; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio — Rimborso delle marche restituite dai fabbricanti ed importatori all'Amministrazione — Spese per acquisti di materiale da imballaggio e diverse per spedizione, assicurazione scorta, e trasporto delle marche, per stampati, pubblicazioni e diverse, lire 150,000.

Capitolo 216. Spese per giudizi arbitrari di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Lotto. — Capitolo 217. Spese e remunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto e medaglia di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi — Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario — Indennità di funzionamento degli archivi suddetti e per maneggio di valori — Spese di varia indole per i servizi del lotto — Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli — Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del Regio decreto 31 ottobre 1921, n. 1520), lire 400,000.

Capitolo 218. Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (*Spesa d'ordine*), lire 37,000,000.

Capitolo 219. Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria*), lire 218,000,000.

Capitolo 220. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 4,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 221. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato), lire 40,000,000.

Capitolo 222. Fondo di riserva per le spese inpreviste (articolo 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato), lire 40,000,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese per organi e servizi generali dello Stato.* — *Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari.* — Capitolo 223. Contributi, concorsi e sussidi vari

dovuti per legge (*Spesa obbligatoria*), lire 22,052,166.28.

Capitolo 224. Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo pel culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, lire 69,570,000.

Capitolo 225. Rimborsi vari (*Spese obbligatorie e d'ordine*), lire 5,525,200.

Capitolo 226. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (*Spesa obbligatoria*), lire 29,064,551.41.

Capitolo 227. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa con l'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (*Spesa obbligatoria*), lire 290,000.

Capitolo 228. Somma da corrispondersi per non oltre un quinquennio dal 1º gennaio 1925 alle Casse di credito agrario delle provincie meridionali e della Sicilia nelle quali alla data stessa era in vigore il vecchio catasto (Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 283), lire 438,155.

Capitolo 229. Imposta sui terreni corrispondenti alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 230. Assegno annuo da corrispondersi dal demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combattenti, sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa, lire 300,000.

Capitolo 231. Somma da rimborsare alle provincie di Potenza e Matera ai termini dell'articolo 67, comma 2º, della legge 31 marzo 1904, n. 140, in dipendenza della ritardata attivazione del nuovo catasto (articolo 1 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1928, n. 2468), lire 500,000.

Capitolo 232. Contributo del demanio al comune di Bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del comune stesso pei due prestiti contratti per la fognatura, e quota di ammortamento del mutuo di lire 225,000 da pagarsi alla Cassa stessa — parte

non coperta dalla quota di utili spettante al demanio per l'esercizio delle terme, *per memoria*.

Capitolo 233. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, articolo 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 1910, n. 901, Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, legge 16 giugno 1912, numero 614, Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134, legge 11 giugno 1914, n. 569 e Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1485), *per memoria*.

Capitolo 234. Sussidio al comune di Siena per l'esecuzione delle opere più urgenti pel risanamento della città (articolo 2 della legge 21 giugno 1928, n. 3582), lire 1,600,000.

Capitolo 235. Somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per la costruzione di strade ferrate e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione, autorizzata fino a lire 100,000,000 col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, e ridotta a lire 89,000,000 col Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964 (10ª ed ultima rata), lire 10,000,000.

Capitolo 236. Interessi e quote d'interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle Colonie, lire 6,019,372.54.

Capitolo 237. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148 (*Spesa obbligatoria*), lire 25,000.

Capitolo 238. Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, spese per imposte ed oneri sui beni indemanati e restituzioni eventuali di rendite, capitali e somme versate in più. (*Spesa obbligatoria*), lire 600.

Capitolo 239. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione, dal 1º settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 300.

Capitolo 240. Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quote di

indennità dovute dalla Cina a Missioni ed a privati a termini dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543, *per memoria*.

Capitolo 241. Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di Tesoreria provinciale ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377 (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 242. Quote di indennità cinesi dovute ai privati, in conformità al protocollo di pace firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate, lire 200,000.

Capitolo 243. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e dei Regi decreti 29 dicembre 1921, n. 1964, 14 agosto 1926, n. 1431 (articolo 17) e 23 ottobre 1927, n. 1966, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari, lire 16,000,000.

Capitolo 244. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di lire 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864, e 3 aprile 1921, n. 571 — Scadenza al 25 giugno 1928 e rimborso alla Cassa stessa del quaranta per cento del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra — (Regi decreti 6 ottobre 1921, n. 1426, e 14 maggio 1926, n. 887), lire 3,571,071.37.

Capitolo 245. Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del segretariato generale della Lega delle Nazioni, lire 5,160,000.

Capitolo 246. Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei tribunali arbitrali misti istituiti in dipendenza dei Trattati di pace, lire 650,000.

Capitolo 247. Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati ex nemici in base ai trattati di pace, lire 3,600,000.

Capitolo 248. Spese varie esclusi i premi di operosità e rendimento per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex nemici, lire 50,000.

Capitolo 249. Assegnazione per assicurare da parte dello Stato agli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro, per una durata non eccedente i 25 anni, la garanzia di cui all'articolo 3 del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1883, modificato col Regio decreto 5 aprile 1925, n. 491, in corrispondenza della responsabilità degli enti verso i depositanti, lire 4,500,000.

Capitolo 250. Assegnazione al comune di Venezia sul provento della maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924. (Articolo 7 del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, ed articolo 5 del Regio decreto 30 settembre 1926, n. 1909 (8^a delle venti rate), lire 400,000.

Capitolo 251. Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (articolo 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 252. Somministrazione all'azienda delle ferrovie dello Stato delle somme occorrenti per la gestione relativa alle materie prime, materiale da costruzione, bestiame ed ogni altra merce da ottenere dagli Stati ex nemici in conto di riparazioni dei danni di guerra (Regio decreto 14 marzo 1921, n. 445), lire 1,000,000.

Capitolo 253. Rimborso alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da essa effettuati, delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino dagli Istituti di previdenza aventi sede oltre la linea di armistizio (Regio decreto 1° settembre 1920, n. 1284), lire 500,000.

Capitolo 254. Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella Venezia Giulia e Zara con sede in Trieste, ed alla Cassa nazionale infortuni dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia, di Zara e di Fiume, ai sensi del Regio decreto 22 ottobre 1924, n. 1756, lire 500,000.

Capitolo 255. Spese per fornitura di tonnellati monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regio decreto 21 gennaio 1923, numero 215), *per memoria*.

Capitolo 256. Quota complementare corrispondente alla differenza fra il valore nomi-

nale e il corso dell'oro per il ritiro dalla Svizzera di scudi di argento da lire 5 a norma della convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con la legge 18 giugno 1922, n. 965, lire 10,720,000.

Capitolo 257. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti 9 novembre 1921, n. 1871, e 22 luglio 1923, n. 1817), lire un milione e 300,000.

Capitolo 258. Pensioni agli ex-impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (Regio decreto-legge 24 ottobre 1923, n. 2478), lire 155,000.

Capitolo 259. Somma occorrente per il pagamento del canone a *forfait* di franchi oro 6,000,000, di cui all'articolo 29 dell'Accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, lire 22,000,000.

Capitolo 260. Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650,000 tonnellate annue ai termini dell'articolo 15, n. 15, e 39, n. 5, dell'Accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, lire 15,000,000.

Capitolo 261. Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini dell'articolo 36 dell'Accordo 29 marzo 1922 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, *per memoria*.

Capitolo 262. Interessi per capitali investiti nelle stazioni comuni della Südbahn, ai sensi dell'articolo 15, alinea 13, dell'Accordo di Roma del 23 marzo 1923, relativo alla riorganizzazione amministrativa e tecnica della Südbahn, lire 110,000.

Capitolo 263. Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000, ai sensi dell'articolo 43 dell'Accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, *per memoria*.

Capitolo 264. Somma occorrente per il pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti 3 novembre 1921, n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1448), lire 1,000,000.

Capitolo 265. Indennità di viaggio e di soggiorno e indennità per le sedute ai componenti la Commissione di esperti per la determinazione degli istrumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche ed altre spese per il funzionamento della Commissione stessa (Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2871, e Regio decreto 3 giugno 1924), lire 15,000.

Capitolo 266. Somma da corrispondere alla Cassa di ammortamento per l'estinzione dei debiti di guerra a integrazione dell'interesse in ragione del cinque per cento sulle somme investite dalla Cassa stessa (articolo 2 Regio decreto 3 marzo 1926, n. 332), *per memoria*.

Capitolo 267. Contributo all'Azienda dei magazzini generali di Fiume (articolo 13 Regio decreto 29 settembre 1927, n. 2716), lire 1,000,000.

Capitolo 268. Contributo all'Azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste (articolo 10 del Regio decreto 3 settembre 1925, n. 1789) (Quarta annualità), lire 5 milioni.

Capitolo 269. Assegnazione straordinaria per la costruzione di due caserme nella città di Napoli in esecuzione dell'articolo 32 del Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1636 (articolo 4-lettera e) del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281) (*Spesa ripartita*), lire 7,000,000.

Capitolo 270. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964), lire 141 milioni 350,000.

Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità. — Capitolo 271. Concorso dello Stato nel pagamento della metà degli interessi o della metà delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (*Spesa obbligatoria*), lire 5,035,838.

Capitolo 272. Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbunate (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 273. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipo-

tecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione, e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (*Spesa obbligatoria*), lire 16,440,109.

Capitolo 274. Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti (*Spesa obbligatoria*), lire 60,050,500.

Capitolo 275. Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, per mezzo delle speciali obbligazioni create dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309, e successive estensioni, lire 112,250,000.

Spese per la beneficenza romana. — Capitolo 276. Spese per la beneficenza romana (*Spesa obbligatoria*), lire 25,745,605.28.

Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio. — *Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.* — Capitolo 277. Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (decreto luogotenenziale 7 marzo 1928, n. 440), lire 800,000.

Capitolo 278. Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917 n. 1143, lire 35,000,000.

Capitolo 279. Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, per i fini di cui alla legge 25 marzo 1927, n. 481, lire 22,000,000.

Capitolo 280. Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra con sede in Milano per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055), lire 475,000.

Capitolo 281. Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra, lire 400,000.

Capitolo 282. Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini delle legge 25 agosto 1903, n. 1312, e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92,

modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2151, lire 300,000.

Capitolo 283. Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali, lire 1,128,536.

Capitolo 284. Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei mutilati morti e dispersi in guerra e ad Enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse, lire 900,000.

Spese per l'Istituto centrale di Statistica. — Capitolo 285. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di Statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162), lire 53,518.

Capitolo 286. Assegnazione straordinaria da versare all'Istituto centrale di statistica del Regno per le spese relative ai lavori di preparazione del censimento agricolo mondiale (articolo 5 del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 577), lire 500,000.

Spese pel servizio speciale riservato. — Capitolo 287. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737; 5 aprile 1923, n. 853; 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966), lire 155,000.

Capitolo 288. Retribuzioni e indennità temporanea mensile al personale straordinario e avventizio, lire 48,720.

Assegni vitalizi e pensioni straordinarie. — Capitolo 289. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma, lire 1460.

Capitolo 290. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse, lire 18,000,000.

Spese generali di Amministrazione. — *Servizi diversi.* — Capitolo 291. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze), della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966), lire 23,000,000.

Capitolo 292. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966), lire 2,000,000.

Capitolo 293. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966), lire 2 milioni.

Capitolo 294. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza, lire 120 mila.

Capitolo 295. Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto 2 marzo 1924, n. 319), lire 100,000.

Capitolo 296. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche del 1860, lire 1,000.

Capitolo 297. Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime, lire 500,000.

Capitolo 298. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per recuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra a per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Spese per i servizi speciali. — *Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.* — Capitolo 299. Spese per la formazione del nuovo Catasto nelle provincie che ne sono sprovviste, e per l'esecuzione mediante appalto delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe, lire 13,500,000.

Amministrazione del demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali. — Capitolo 300. Assegni agli investiti di benefici di Regio patronato — Asse ecclesiastico (*Spese fisse*), lire 13,000.

Capitolo 301. Spese per lavori di sopraelevazione ed ampliamento degli edifici di Santa Andrea e della Panetteria in Roma (articolo 5 lettera a) del Regio decreto 23 ottobre 1927,

n. 2036. (Spesa ripartita — Terza ed ultima rata), lire 833,333.

Provveditorato generale dello Stato. — Capitolo 302. Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessi al Regio Teatro San Carlo di Napoli, lire 28,800.

Capitolo 303. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 51,600.

Corpo della Regia guardia di finanza. — Capitolo 304. Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo caro-viveri alla truppa (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737); indennità speciale ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza ai sensi del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, lire 10,000,000.

Capitolo 305. Assegnazione straordinaria per la integrazione del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (Regio decreto 10 maggio 1925, n. 615 — 5ª delle sei rate), lire 1,000,000.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette. — Capitolo 306. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Amministrazione delle pensioni di guerra. — Capitolo 307. Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca, lire 1,140,000,000.

Capitolo 308. Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (articolo 7), lire 3 milioni e 500,000.

Capitolo 309. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, lire 6,500,000.

Capitolo 310. Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, perti-

nenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro, lire 43,000,000.

Capitolo 311. Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, lire 1,200,000.

Capitolo 312. Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del palazzo Braschi e del palazzo degli Esami e paghe agli operai che vi sono addetti, lire 100,000.

Capitolo 313. Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra, lire 20,000.

Capitolo 314. Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio, lire 50,000.

Capitolo 315. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Capitolo 316. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 7491, lire 750,000.

Capitolo 317. Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 — Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri — anche estranei all'Amministrazione — del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57 — Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57 — Spese per visite mediche all'estero, lire 3,500,000.

Capitolo 318. Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884, lire 2,000,000.

Capitolo 319. Retribuzione al personale avventizio, lire 190,000.

Capitolo 320. Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884, lire 210,000.

Capitolo 321. Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966), lire 125,000.

Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie. — Capitolo 322. Somme occorrenti per pagamenti in con-

tanti e per il pagamento dei saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie », delle anticipazioni sulle indennità stesse e spese di emissione delle obbligazioni medesime, lire 10,000,000.

Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze. — Capitolo 323. Personale straordinario e diurnista — Retribuzioni e mercedi, lire 20,000.

Capitolo 324. Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853), lire 14,000.

Capitolo 325. Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei servizi speciali presso le intendenze e presso gli uffici provinciali incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e relativi decreti applicativi), lire 1,000,000.

Capitolo 326. Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici danneggiati per fatto di guerra e per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (articoli 6 e 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426), *per memoria*.

Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti. — Capitolo 327. Annualità da versare alla Cassa depositi e prestiti per il servizio e l'estinzione delle polizze gratuite di assicurazione dei combattenti (articolo 1 Regio decreto 2 gennaio 1925, n. 1, e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 852), *per memoria*.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Estinzione di debiti.* — Capitolo 328. Debiti redimibili — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 116,669,849.54.

Capitolo 329. Ammortamento delle obbligazioni sette per cento collocate negli Stati Uniti d'America (2ª annualità) (Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964, e 19 novembre 1925, n. 1977), lire 35,200,000.

Capitolo 330. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 331. Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per mutui e anticipazioni amministrati dalla Direzione generale del tesoro, lire 7,004,239.11.

Capitolo 332. Rimborso di buoni del Tesoro poliennali, *per memoria*.

Capitolo 333. Certificati ferroviari di credito 3,65 e 3,50 per cento netto — Quote di ammortamento e rimborso di capitale (*Spesa obbligatoria*), lire 20,858,960.26.

Capitolo 334. Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno delle somme corrisposte dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a rimborso delle anticipazioni somministrate per spese di carattere patrimoniale sui fondi generali del Tesoro, lire 42,104,349.16.

Capitolo 335. Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della rete Mediterranea in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio, Nettuno-Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591—12ª delle 49 annualità), lire 383,696,20

Capitolo 336. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 120,000.

Capitolo 337. Restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali, *per memoria*.

Capitolo 338. Annualità da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (articolo 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644), *per memoria*.

Capitolo 339. Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836, 9ª delle 35 annualità scadenti il 1º gennaio di ogni anno), lire 19,693.08

Capitolo 340. Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda termale di Salsomaggiore giusta le leggi 19 luglio 1914, n. 728 (articolo 3) e 7 aprile 1921, n. 450, (articolo 3 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1752), lire 837,161.39.

Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno. — Capitolo 341 Versamenti a dotazione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1414, *per memoria*.

Accensione di crediti. — Capitolo 342. Somma necessaria, per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e riparazioni in dipendenza dei trattati di pace, da reintegrarsi dalle Nazioni interessate, lire 500,000.

Riscatti di ferrovie. — Capitolo 343. Provvisori di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488, lire 1,376,294.89.

Capitolo 344. Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata col Regio decreto 11 gennaio 1923), lire 6,500,000.

Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato, all'azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre aziende autonome di Stato. —

Capitolo 345. Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e per l'esecuzione di lavori occorrenti per la elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione, lire 615,000,000.

Capitolo 346. Somma da provvedersi all'azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897 — 5ª delle 6 rate), lire 100,000,000.

Anticipazioni a provincie, comuni, Opere Pie ed enti morali. — Capitolo 347. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini delle leggi 17 luglio 1898, n. 318, e 5 luglio 1908, n. 351, *per memoria*.

Capitolo 348. Anticipazioni da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti dell'annualità dovuta dal comune di Napoli, giusta l'articolo 1 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757 (5ª delle 10 annualità), lire 6,641,258.58.

Capitolo 349. Anticipazioni alle Amministrazioni degli ospedali riuniti di Roma delle quote di speditività non versate dai comuni debitori per degenti non romani (articolo 10

della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 12 milioni.

Capitolo 350. Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento al prestito di lire 45,000,000 contratta dal Consorzio stesso con le Casse di risparmio di Genova e delle provincie lombarde, per la parziale esecuzione delle opere del bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del molo Galliera (articolo 4, lettera *a*) del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997), lire 1,400,000.

Capitolo 351. Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,600 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto e articolo 3 del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1881) (*Spesa d'ordine*), *per memoria*.

Capitolo 352. Anticipazione di cui al numero 1 dell'articolo 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, corrispondente alle quote di contributo a carico degli enti locali interessati, dei lavori di sistemazione ed ampliamento del porto di Livorno recuperabili in 20 annualità posticipate senza interessi (settima rata), lire 13,200,000.

Capitolo 353. Anticipazioni di cui all'articolo 3 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288, per contributo degli enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie urgenti di sistemazione del porto di Venezia, lire 2,600,000.

Capitolo 354. Anticipazioni pel tramite dell'Azienda dei Magazzini generali di Trieste, per l'attrezzatura dei moli e delle calate, compresi i mezzi meccanici di sollevamento, per la costruzione degli « hangars », dei magazzini di deposito con le dotazioni relative, opere varie di raccordo e collegamento ferroviario e di collegamento nel porto di Trieste, da recuperarsi, insieme con gli interessi 6 per cento, sul provento della tassa portuale di cui all'articolo 4 del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1792 (articolo 2 del Regio decreto medesimo), lire 15,714,285.70.

Capitolo 355. Anticipazione al comune di Parma per le opere necessarie al risanamento del quartiere di Oltretorrente (legge 21 giugno 1928, n. 1583), lire 2,830,000.

Partite che si compensano coll'entrata. — *Spese diverse.* — Capitolo 356. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per compe-

tenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*), lire 2,000,000.

Capitolo 357. Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto « Vittorio Emanuele III » pei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705, lire 2,180,906.28.

Capitolo 358. Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di San Marino in base all'articolo 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (23ª delle cinquanta annualità), lire 9,310.04.

Capitolo 359. Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 800,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (articolo 6, lettera *B*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021), *per memoria*.

Capitolo 360. Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione delle anticipazioni di lire 1,400,000 e di lire 4,200,000 fatte allo Stato per i mutui concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale istituito autonomo delle case popolari, per la costruzione di case popolari ed economiche (articolo 6, lettere *A* e *G*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021), *per memoria*.

Capitolo 361. Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione della anticipazione di lire 6,000,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Matera, per la costruzione di case popolari (articolo 6, lettera *d*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021), *per memoria*.

Capitolo 362. Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia stessa per opere di sistemazione nel Porto Canale Corsini (articolo 4 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391), lire 300,000.

Capitolo 363. Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, in estinzione del mutuo a favore del comune di Civitavecchia, per le opere di sistemazione di quel porto, corrispondente all'ammontare delle tasse portuali ed al contributo di lire 480,000 a carico del Ministero dei lavori pubblici - Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390 (5ª rata), 1,250,000 lire.

Capitolo 364. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (*Spesa d'ordine*), lire 3,000,000.

Capitolo 365. Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (*Spesa d'ordine*), lire 1,490,000.

Capitolo 366. Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili ad esso spettanti nella gestione delle Regie terme di Montecatini per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagui di Montecatini (articolo 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738), lire 13,591 e 30 centesimi.

Capitolo 367. Annualità di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni per il riscatto delle nuove Terme di Montecatini e per la sistemazione delle Regie e nuove Terme riunite ai sensi del Regio decreto 1º marzo 1925, n. 275, lire 920,000.

Capitolo 368. Valore nominale di scudi di argento di conio italiano da ritirare dalla Svizzera a norma della convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con la legge 18 giugno 1922, n. 965, lire 4,000,000.

Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato. — Capitolo 369. Rimborso allo Stato della spesa per stipendi agli impiegati, lire 75,500.

Capitolo 370. Retribuzione al personale avventizio e diurnista, lire 334,000.

Capitolo 371. Spese di liti - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato, ed altre spese d'amministrazione a carico del fondo di garanzia, lire 120,000.

Capitolo 372. Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria, lire 40,000.

Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie. — Capitolo 373. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al ri-

scatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (*Spesa d'ordine*), per memoria.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Oneri generali dello Stato.* — Debiti perpetui, lire 3,441,257,703.45.

Debiti redimibili, lire 326,959,954.72.

Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno, lire 23,412,608.50.

Debiti variabili, lire 601,928,363.40.

Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi, lire 53,285,509.01.

Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali, lire 6,529,565.

Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Dotazioni, lire 15,850,000.

Spese per le Camere legislative, lire 28,636,554.80.

Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 931,380.

Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:

Servizio speciale riservato, lire 4 milioni e 612,500.

Servizi diversi, lire 5,496,420.

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, lire 65,683,000.

Corte dei conti, lire 10,084,500.

Avvocature erariali, lire 8,070,000.

Spese generali di amministrazione. — Ministero e Intendenze di finanza, lire 47 milioni e 105,000.

Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza, lire 27 milioni e 771,200.

Servizi del Tesoro, lire 23,282,156.

Spese diverse, lire 45,951,102.

Debito vitalizio:

Pensioni ordinarie, indennità ed assegni, lire 135,200,000.

Spese per servizi speciali. — Spese comuni alle Amministrazioni esterne, lire 192,326,100.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, lire 12,560,000.

Amministrazione delle tasse sugli affari, lire 272,311,000.

Amministrazione del demanio pubblico e delle aziende patrimoniali, lire 6,797,900.

Provveditorato generale dello Stato:

Amministrazione dei beni dell'antico demanio, lire 23,495,000.

Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni, lire 75,342,200.

Amministrazione delle imposte dirette, lire 109,367,500.

Corpo della Regia guardia di finanza, lire 204,500,000.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:

Spese generali, lire 7,192,000.

Imposte di fabbricazione, lire 16 milioni e 385,000.

Dogane, lire 28,065,000.

Dazi di consumo, lire 350,000.

Amministrazione dei monopoli:

Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette, lire 385,000.

Lotto, lire 255,404,000.

Fondi di riserva, lire 80,000,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 6,156,528,210.88.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese per organi e servizi generali dello Stato.* — Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari, lire 129 milioni e 340,072.69.

Spese diverse, lire 256,826,343.91.

Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità, lire 194,176,438.

Spese per la beneficenza romana, lire 25,745,605.28

Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:

Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti, lire 61,003,536

Spese per l'Istituto centrale di statistica, lire 553,518.

Spese pel servizio speciale riservato, lire 203,720.

Assegni vitalizi e pensioni straordinarie, lire 18,001,460.

Spese generali di Amministrazione. — Servizi diversi, lire 27,721,000.

Spese per servizi speciali. — Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, lire 13,500,000.

Amministrazione del demanio pubblico e delle aziende patrimoniali, lire 846,333.

Provveditorato generale dello Stato, lire 80,400.

Corpo della Regia guardia di finanza, lire 11,000,000.

Amministrazione delle dogane e delle imposte dirette, *per memoria.*

Amministrazione delle pensioni di guerra, lire 1,201,148,000.

Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie, lire 10,000,000.

Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze, lire 1,034,000.

Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti, *per memoria.*

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 1.951,180,426.88.

Categoria II. Movimento di capitali. — Estinzione di debiti, lire 223,237,948.74.

Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno, *per memoria.*

Accensione di crediti, lire 500,000.

Riscatti di ferrovie, lire 7,876,294.89.

Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende autonome di Stato, lire 715,000,000.

Anticipazione a provincie, comuni, opere pie ed enti morali, lire 53,785,544.28.

Partite che si compensano coll'entrata:

Spese diverse, lire 15,163,807.62.

Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato, lire 569,500.

Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie, *per memoria.*

Totale della categoria seconda della parte straordinaria, lire 1,016,133,095.53.

Totale del titolo II. Spesa straordinaria, lire 2,967,313,522.41.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 9,123,841,733.29.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*), lire 8,107,708,637.76.

Categoria II. Movimento di capitali (*Parte straordinaria*), lire 1,016,133,095.53.

Totale generale, lire 9,123,841,733.29.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo totale generale.

(È approvato).

Si dia lettura degli elenchi.

DUDAN, segretario, legge:

ELENCO N. 1

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE INSCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1^o LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930
AI TERMINI DELL'ARTICOLO 40 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE
1923, N. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 1. Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi.

Capitolo n. 4. Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.

Capitolo n. 5. Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America. (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977).

Capitolo n. 8. Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione.

Capitolo n. 9. Interessi di buoni del Tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915 ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323, 11 giugno 1925, n. 871 e 7 ottobre 1926, n. 1689 e premi sorteggiati.

Capitolo n. 10. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie dell'Istituto di emissione.

Capitolo n. 11. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi.

Capitolo n. 13. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168, e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in servizio dello Stato.

Capitolo n. 15. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164). Annualità fissa e perpetua alla congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2).

Capitolo n. 16. Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Capitolo 18. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari, ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione e l'istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa Depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato col Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612.

Capitolo n. 20. Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578).

Capitolo n. 30. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

Capitolo n. 96. Spese di liti nell'interesse della Amministrazione del Tesoro, del debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.

Capitolo n. 98. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Capitolo n. 99. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese.

Capitolo n. 102. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio.

Capitolo n. 103. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Capitolo n. 108. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo n. 109. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 114. Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso. (articolo 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1^o agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).

Capitolo n. 116. Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.

Capitolo n. 117. Somma da corrispondere ai Comuni che hanno applicato, o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto 20 ottobre 1925, numero 1944, il dazio consumo sul sale, in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (articolo 2 del Regio decreto 24 settembre 1928, n. 2148).

Capitolo n. 120. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 127. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Capitolo n. 128. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio, o in caso di morte, alle loro vedove ed ai loro figli.

Capitolo n. 133. Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza, a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383, e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281).

Capitolo n. 137. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 138. Restituzioni e rimborsi (Tasse).

Capitolo n. 139. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi, indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo n. 142. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro «Alla Scala» in Milano (articolo 18 del decreto 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888 e legge 29 agosto 1922, n. 1254).

Capitolo n. 143. Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i Comuni e gli altri Enti, sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 e del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207; 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sui canoni e sulle tasse di cui agli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925.

Capitolo n. 144. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (Articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923 n. 3276).

Capitolo n. 146. Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (articolo 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944).

Capitolo n. 147. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni.

Capitolo n. 150. Spese di coazione e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 151. Restituzioni e rimborsi (Demanio pubblico).

Capitolo n. 157. Canoni ed annualità passive — Canali Cavour.

Capitolo n. 158. Spese per imposte e sovrimeposte ed aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate — Canali Cavour.

Capitolo n. 162. Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 163. Restituzioni e rimborsi (Provveditorato — Demanio)

Capitolo n. 164. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio — Imposta erariale, sovrimeposta provinciale e comunale — Imposte consorziali — Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Capitolo n. 174. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle vulture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Capitolo n. 177. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Capitolo n. 179. Spese di coazione e di liti.

Capitolo n. 180. Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'articolo 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434.

Capitolo 182. Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).

Capitolo n. 192. Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11, 12 del Regio decreto 19 gennaio 1928, n. 26). Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto di materiale sanitario oltre spese riguardanti il servizio sanitario.

Capitolo n. 198. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza dell'amministrazione nei procedimenti penali.

Capitolo n. 199. Aggio agli esattori, ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 200. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie, e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Capitolo n. 209. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo n. 211. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo n. 213. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio.

Capitolo n. 216. Spese per giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della Convenzione

annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Capitolo n. 218. Aggio di esazione e completamento di aggio per la gestione delle collettorie.

Capitolo n. 219. Vincite al lotto.

Capitolo n. 223. Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge.

Capitolo n. 225. Rimborsi vari.

Capitolo n. 226. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità.

Capitolo n. 227. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Capitolo n. 229. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia - (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Capitolo n. 237. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.

Capitolo n. 238. Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980; spese per imposte ed oneri sui beni indemanati, e restituzioni eventuali di rendite, capitali e somme versate in più.

Capitolo n. 239. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.

Capitolo n. 241. Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377.

Capitolo n. 251. Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249).

Capitolo n. 271. Concorso dello Stato nel pagamento della metà degli interessi o

della metà delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.

Capitolo n. 272. Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate.

Capitolo n. 273. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.

Capitolo n. 274. Contributi diretti dello Stato a favore dell'« Unione edilizia » o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito, o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti.

Capitolo n. 276. Spese per la beneficenza romana.

Capitolo n. 298. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per recuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili.

Capitolo n. 303. Spese inerenti alla vendita di beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 306. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca.

Capitolo n. 315. Spese di liti.

Capitolo n. 328. Debiti redimibili - Ammortamento.

Capitolo n. 330. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato.

Capitolo n. 333. Certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 per cento netto. Quote di ammortamento e rimborso di capitale.

Capitolo n. 336. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovute dalle finanze dello Stato.

Capitolo n. 351. Restituzione al consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio

stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto e articolo 3 del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1881).

Capitolo n. 356. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo n. 364. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Capitolo n. 365. Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

Capitolo n. 373. Somme da versarsi in Tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate a sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

Capitolo n. 13. Spese di liti.

Capitolo n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 26. Restituzione di depositi giudiziari.

Capitolo n. 29. Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271).

Capitolo n. 30. Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (articolo 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149, articolo 3 lettera B Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561 e 33

Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149 articolo 50 Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561).

Capitolo n. 31. Spese per indennità e trasferite a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per la notificazione nelle nuove provincie degli atti in materia civile.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 8. Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero.

Capitolo n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 23. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COLONIE.

Capitolo n. 5. Spese di liti.

Capitolo n. 9. Spese per i telegrammi di Stato.

Capitolo n. 10. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.

Capitolo n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Capitolo n. 9. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro l'inabilità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria.

Capitolo n. 10. Spese di liti.

Capitolo n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli arti-

coli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 17. Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (articolo 6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000 e articolo 6 della legge 14 aprile 1917, n. 604).

Capitolo n. 25. Somme dovute all'azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 11. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno — Comunicazioni telefoniche interurbane — Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'«Agenzia Stefani» — Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno.

Capitolo n. 14. Spese di liti.

Capitolo n. 20. Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 22. Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (articolo 8 del Regio decreto 3 ottobre 1923, n. 2349, e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 918).

Capitolo n. 23. Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, per i medici in servizio presso il corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Capitolo n. 24. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, numero 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 27. Foglio degli annunci nelle provincie — Spese di stampa, distribuzione e spedizione — Retribuzione agli amministratori.

Capitolo n. 33. Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto

ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre specialità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione.

Capitolo n. 34. Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (articolo 155 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848 che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza).

Capitolo n. 56. Rimborso al Ministero della marina, delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani, nei periodi di siccità.

Capitolo n. 92. Somme da erogare a favore degli Enti danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » (testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, numero 1791 e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705, 10 settembre 1923, n. 2220, e 22 giugno 1924, n. 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86; Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712, 10 gennaio 1926, n. 56, 9 luglio 1926, n. 1594, 20 febbraio 1927, n. 37, e 14 giugno 1928, n. 1582).

Capitolo n. 98. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti, sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del mezzogiorno e delle isole, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, numero 586, e l'articolo 2 comma 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.

Capitolo n. 99. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218, e 18 maggio 1919, n. 843).

Capitolo n. 105. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai comuni, esclusi

quelli del Mezzogiorno e delle Isole: a) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alla spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; b) all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704, e in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 4º) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.

Capitolo n. 108. Concorso dello Stato nei mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere igieniche e per la provvista di acqua potabile. (Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, Regi decreti 24 agosto 1919, n. 2021, 19 novembre 1921, n. 1704, 30 dicembre 1923, nn. 3132 e 3134, 29 luglio 1925, n. 1420, 3 giugno 1926, n. 1158, 20 febbraio 1927, n. 245, 30 ottobre 1927, n. 2143 e legge 21 giugno 1928, n. 582).

Capitolo n. 111. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 e l'articolo 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1276.

Capitolo n. 112. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori anti-tracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 14. Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tubercolosi) degli stipendiati e salariati dipendenti dalla Amministrazione dei lavori pubblici.

Capitolo n. 15. Premi da corrisondersi alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti

all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633).

Capitolo n. 23. Spese di liti e per arbitraggi.

Capitolo n. 26. Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica.

Capitolo n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 31. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 129. Opere in concessione (Italia settentrionale).

Capitolo 130. Sovvenzioni (Italia settentrionale).

Capitolo n. 131. Contributi (Italia settentrionale).

Capitolo 132. Opere in concessione (Italia Centrale).

Capitolo 133. Sovvenzioni (Italia Centrale).

Capitolo 134. — Contributi (Italia Centrale).

Capitolo 135. Opere in concessione (Italia Meridionale ed Insulare).

Capitolo 136. Sovvenzioni (Italia Meridionale ed Insulare).

Capitolo 137. Contributi (Italia Meridionale ed Insulare).

Capitolo 138. Spese per l'edilizia economica e popolare (Regi decreti 25 ottobre 1924, n. 1944, 31 dicembre 1925, numero 2460, 17 gennaio 1926, n. 179 e articolo 36 del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo n. 8. Spese di telegrammi.

Capitolo n. 9. Spese di liti, di coazioni, di arbitraggi ed altre accessorie relative al demanio pubblico marittimo.

Capitolo n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 15. Indennità per una sola volta invece di pensione ai termini degli arti-

coli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 16. Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.

Capitolo n. 19. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880). Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 122 e 190 del codice per la marina mercantile).

Capitolo n. 20. Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra 20 gennaio 1915).

Capitolo n. 34. Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

Capitolo n. 47. Spese per liti e per arbitrati.

Capitolo n. 50. Indennità per una sola volta invece di pensione, al personale dello Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili, a' termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 52. Quota a carico dello Stato italiano, della spesa riguardante la delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15).

Capitolo n. 54. Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303).

Capitolo n. 55. Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (articolo 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo n. 56. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631).

Capitolo n. 59. Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in esercizio pubblico (legge 23 giugno 1927, numero 1110).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 11. Spese di liti e di arbitrati.

Capitolo 13. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923.

Capitolo n. 41. Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari. Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

Capitolo n. 46. Spese di giustizia penale militare.

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 4. Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 5. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 6. Spese di liti e di arbitrati.

Capitolo n. 7. Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni.

Capitolo n. 22. Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 50. Spese di giustizia.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Capitolo n. 2. Spese di telegrammi

Capitolo n. 3. Spese di liti e di arbitrati.

Capitolo n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 no-

vembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 18. Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Capitolo n. 11. Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.

Capitolo n. 12. Spese di liti.

Capitolo n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 17. Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia e disoccupazione), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infertuni a favore di personali vari. Indennità in caso di licenziamento o cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie.

Capitolo n. 26. Entomologia e fitopatologia — Spese, concorsi e borse di studio per la difesa contro i nemici e le malattie delle piante e dei semi.

Capitolo n. 27. Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera, per consorzi antifillosserici, per il controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, per acquisto e coltivazione delle viti stesse e per la viticoltura in genere (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474 e legge 26 settembre 1920, n. 1363).

Capitolo n. 46. Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Capitolo n. 50. Restituzioni e rimborsi di diritti di verifica.

Capitolo n. 68. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e se-

guenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.

Capitolo n. 70. Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio (Testo unico 24 settembre 1923, n. 2157).

Capitolo n. 88. Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474.

Capitolo n. 99. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.

Capitolo n. 100. Quota d'interessi a carico del Ministero dell'economia nazionale su mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno e sui mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 1925, numero 1315).

Capitolo n. 103. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751.

Capitolo n. 111. Premio poliennale da conferirsi per l'industria agrumaria.

Capitolo n. 112. Contributo dell'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto 9 novembre 1925, numero 2032).

Capitolo n. 122. Interessi da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrisposti dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna ai sensi e per gli scopi previsti dall'articolo 90 del testo unico di leggi sul credito agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932.

Capitolo n. 129. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico

delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 52 e del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 618.

Capitolo n. 136. Somme dovute dai Consorzi antifillosserici e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico sulle leggi sulla fillossera approvato con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474.

Capitolo n. 138. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui

loro concessi per il bonificamento organico e pel dissodamento meccanico dei terreni secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315.

MINISTERO PER LE CORPORAZIONI.

Capitolo n. 6. Indennità per una sola volta in luogo di pensione.

ELENCO N. 2

SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, PER LE QUALI POSSONO ESSERE AUTORIZZATE APERTURE DI CREDITO A FAVORE DEI FUNZIONARI GOVERNATIVI, A TERMINI DELL'ARTICOLO 56 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 90. Spese per i servizi del tesoro, pel trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione di valori; pel funzionamento della cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del tesoro e della cassa speciale; premi di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del tesoro presso l'Officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite.

Capitolo n. 96. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.

Capitolo n. 102. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di recupero di somme non di pertinenza del bilancio.

Capitolo n. 137. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 138. Restituzioni e rimborsi.

Capitolo n. 139. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo n. 147. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni.

Capitolo n. 150. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 151. Restituzioni e rimborsi. (Demanio pubblico).

Capitolo n. 162. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 163. Restituzioni e rimborsi (Provveditorato demanio).

Capitolo n. 176. Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.

Capitolo n. 177. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Capitolo n. 179. Spese di coazioni e di liti. (Imposte dirette).

Capitolo n. 182. Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).

Capitolo n. 196. Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza per i servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle commissioni per le imposte di fabbricazione e della commissione centrale del dazio consumo.

Capitolo n. 198. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali, da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza della Amministrazione nei procedimenti penali.

Capitolo n. 199. Aggió agli esattori, ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 200. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Capitolo n. 209. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo n. 211. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi; restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo n. 213. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per i vaglia postali di servizio.

Capitolo n. 214. Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio delle privative.

Capitolo n. 292. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.

Capitolo n. 303. Spese inerenti alla vendita dei beni all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 364. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

ELENCO N. 3

ELENCO DEI CAPITOLI PEI QUALI È CONCESSA AL GOVERNO LA FACOLTÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 41, PRIMO COMMA, DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE .

Capitolo n. 31. Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (*Spese fisse*).

Capitolo n. 43. Personale della Consulta Araldica.

Capitolo n. 70. Personale di ruolo (*Spese fisse*) (Corte dei conti).

Capitolo n. 74. Personale di ruolo (*Spese fisse*) (Avvocature erariali).

Capitolo n. 77. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime (*Spese fisse*).

Capitolo n. 82. Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (*Spese fisse*).

Capitolo n. 83. Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex-regime austriaco ed ex-Stato Fiumano ad detto alle ragionerie delle intendenze (*Spese fisse*).

Capitolo n. 88. Personale delle Sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della scuola dell'Arte della medaglia (*Spese fisse*).

Capitolo n. 102. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti, o prima di dette condanne, o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di recupero di somme, non di pertinenza del bilancio (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 118. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 119. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.

Capitolo n. 120. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 121. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori.

Capitolo n. 122. Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca ed europea, e dei loro aventi diritto.

Capitolo n. 123. Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio, delle tasse, delle imposte dirette, delle dogane e delle imposte indirette (*Spese fisse*).

Capitolo n. 138. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*) (Tasse).

Capitolo n. 151. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*) (Demanio pubblico).

Capitolo n. 152. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (*Spese fisse*).

Capitolo n. 159. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*Spese fisse*).

Capitolo n. 163. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*) (Provveditorato-Demanio).

Capitolo n. 182. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*) (Imposte dirette).

Capitolo n. 183. Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa

della Guardia di finanza, giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

Capitolo n. 200. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 211. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (*Spese d'ordine ed obbligatorie*) (Dogane).

Capitolo n. 219. Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 270. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964).

Capitolo n. 285. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162).

Capitolo n. 289. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma.

Capitolo n. 290. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse.

Capitolo n. 291. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze) della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Capitolo n. 292. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Capitolo n. 293. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Capitolo n. 294. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.

Capitolo n. 306. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 307. Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella Italo-Turca.

Capitolo n. 308. Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (articolo 7).

Capitolo n. 309. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dall'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo n. 310. Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito Austro-Ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.

Capitolo n. 311. Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e articolo 1 del Regio decreto 10 agosto 1927, n. 1519).

Capitolo n. 316. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo n. 318. Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.

Capitolo n. 320. Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.

Capitolo n. 321. Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto

luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Capitolo n. 351. Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto e articolo 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E DEGLI AFFARI DI CULTO.

Capitolo n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 15. Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (*Spese fisse*).

Capitolo n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, e assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 17. Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo, assegni vari e spese di rappresentanza (*Spese fisse*).

Capitolo n. 18. Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 19. Uscieri giudiziari - Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 34. Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 35. Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di rafferma e indennità varie agli agenti di custodia, retribuzione ed indennità al personale aggregato e salariato. Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Capitolo n. 42. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati

a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (*Spese fisse*).

Capitolo n. 44. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 7 giugno 1920, n. 737; 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395; 31 dicembre 1923, n. 3127; 21 maggio 1924, n. 1200; 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Capitolo n. 45. Indennità temporanea mensile al personale avventizio.

Capitolo n. 48. Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia ed al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli Istituti di prevenzione e di pena.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 2. Personale di ruolo del soprappreso Commissariato generale per l'emigrazione e contributo relativo al fondo pensioni (*Spese fisse*).

Capitolo n. 3. Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862).

Capitolo n. 22. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 23. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 24. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale della carriera diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri.

Capitolo n. 25. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare.

Capitolo n. 26. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici e rimborso delle spese di cui all'articolo 13 della legge consolare. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 37. Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.

Capitolo n. 43. Competenze al personale delle scuole all'estero.

Capitolo n. 50. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395, 31 dicembre 1923, n. 3127, 22 maggio 1924, n. 1200, 7 maggio 1927, n. 664 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Capitolo n. 51. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo e non di ruolo proveniente dal soppresso Commissariato per l'emigrazione, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei successivi decreti.

Capitolo n. 55. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Capitolo n. 73. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

MINISTERO DELLE COLONIE.

Capitolo n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 19. Pensioni ordinarie. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 20. Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 22. Indennità di caro-viveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, articolo 188 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e Regi decreti 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Capitolo n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplemento di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 15. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 16. Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, numero 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 19. Personale di ruolo dell'Amministrazione regionale scolastica - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo n. 23. Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali - Compensi dovuti ai maestri delle scuole sussidiate.

Capitolo n. 43. Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche al personale di ruolo - Retribuzioni per classi aggiunte (*Spese fisse*).

Capitolo n. 54. Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo n. 59. Regi Istituti dei sordo-muti - Regia scuola di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordo-muti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze.

Capitolo n. 62. Stipendi ed assegni al personale insegnante di segreteria ed amministrativo (di ruolo e supplente) dei Regi istituti superiori agrari, e di medicina veterinaria delle Regie scuole agrarie medie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 71. Regie Università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo n. 78. Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo n. 82. Accademie - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo n. 84. Soprintendenze all'arte medioevale e moderna, alle antichità, alle opere di antichità e d'arte ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti - Gabinetto fotografico nazionale - Accademia di belle arti e licei artistici - Conservatori di musica - Scuole di recitazione - Regio opificio delle pietre dure - Regia calcografia - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie - Compensi ed indennità a maestri di arte ad aiuti ed assistenti (*Spese fisse*).

Capitolo n. 111. Assegni di disponibilità e maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 113. Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395, 31 dicembre 1923, n. 3127, 21 maggio 1924, n. 1200, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966 (*Spese fisse*).

Capitolo n. 114. Indennità mensili a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Capitolo n. 116. Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari iscritti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, numero 853, 31 dicembre 1923, n. 2996, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966.

Capitolo n. 139. Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della istruzione pubblica con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641 (*Spese fisse*).

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 1. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile di ruolo ed a quello di altre amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno - Indennità di servizio speciale ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura.

Capitolo n. 21. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 24. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 58. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo ed altre competenze di carattere fisso, ordinarie e continuative.

Capitolo n. 84. Retribuzioni e indennità temporanea mensile al personale straordinario ed avventizio compreso quello delle provincie redente (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Capitolo n. 85. Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare e indennità temporanea mensile agli ufficiali invalidi di guerra, assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044.

Capitolo n. 86. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, ed a quello di altre amministrazioni collocato fuori ruolo in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, numero 853, 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 3084, 7 maggio 1927, numero 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Capitolo 87. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo straordinario ai sottufficiali, guardie scelte e guardie.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 1. Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse (*Spese fisse*).

Capitolo n. 2. Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo.

Capitolo n. 3. Ufficiali idraulici e di bonifica - Stipendi e indennità fisse.

Capitolo n. 4. Incaricati stabili - Retribuzioni mensili ed indennità fisse continuative (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e decreto ministeriale 1º ottobre 1925).

Capitolo n. 30. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 31. Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 62. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed al personale di altre amministrazioni, comandato a prestare servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Capitolo n. 65. Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, numero 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, e 3 giugno 1920, numero 737).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi supplementi di servizio attivo e assegni (*Spese fisse*).

Capitolo n. 14. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 15. Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 23. Ufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare ed assegni fissi.

Capitolo n. 24. Sottufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità militare e assegni.

Capitolo n. 25. Personale d'ordine delle capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie - Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 35. Personale di ruolo della Amministrazione centrale dei Circoli ferro-

viari d'ispezione. Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse.

Capitolo n. 49. Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Capitolo n. 50. Indennità per una sola volta invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, a termine degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 60. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, avventizio e salariato.

Capitolo n. 61. Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria; indennità e assegni (*Spese fisse*).

Capitolo n. 63. Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile.

Capitolo n. 67. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo dell'amministrazione centrale e dei circoli ferroviari d'ispezione.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 1. Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 2. Ministero e Stato Maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 12. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate con Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 2480 del 21 novembre 1923 (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 15. Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 16. Stipendi, assegni ed indennità agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione superiore di difesa e presso gli osservatori industriali.

Capitolo n. 18. Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai mare-

sciali, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento.

Capitolo n. 44. Pensioni dell'ordine militare di Savoia — Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (*Spese fisse*).

Capitolo n. 49. Carabinieri Reali — Ufficiali — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 50. Impiegati civili addetti alle Legioni dei Reali carabinieri — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 51. Carabinieri Reali — Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri — Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.

Capitolo n. 59. Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923, n. 694, del 7 maggio 1927 e Regio decreto n. 1966 del 23 ottobre 1927) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali.

Capitolo n. 60. Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923, n. 964 del 7 maggio 1927 e Regio decreto n. 1966 del 23 ottobre 1927).

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 1. Ministero — Personale — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (*Spese fisse*).

Capitolo n. 20. Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (*Spese fisse*).

Capitolo n. 21. Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (*Spese fisse*).

Capitolo n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 23. Personale degli istituti di istruzione nautica — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altri assegni fissi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 26. Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 30. Ufficiali della Regia marina — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

Capitolo n. 31. Ufficiali in posizione ausiliaria — Indennità annua (*Spese fisse*).

Capitolo n. 33. Corpo Reale Equipaggi Marittimi — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e rafferme.

Capitolo n. 34. Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi.

Capitolo n. 40. Carabinieri Reali in servizio dei Regi arsenali — Stipendi — Supplementi di servizio attivo — Paghe, indennità e sovrassoldi.

Capitolo n. 49. Istituti di marina — Stipendi e supplementi di servizio attivo ai professori civili (*Spese fisse*).

Capitolo n. 52. Servizio idrografico — Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (*Spese fisse*).

Capitolo n. 55. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*).

Capitolo n. 58. Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali marittimi) — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 77. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (*Spese fisse*).

Capitolo n. 78. Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari della Regia marina.

Capitolo n. 79. Contributo straordinario al Regio Comitato Talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al Regio decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, numero 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.

Capitolo n. 80. Indennità di caro viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.

Capitolo n. 82. Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri — Assegni ed indennità militari.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Capitolo n. 1. Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi.

Capitolo n. 16. Pensioni ai personali civili e militari.

Capitolo n. 17. Pensioni al personale lavorante.

Capitolo n. 18. Indennità per una sola volta in luogo di pensioni. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 19. Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali), in servizio attivo permanente ed in posizione di servizio ausiliario e richiamati dal congedo - Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

Capitolo n. 20. Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma).

Capitolo n. 44. Indennità temporanea di caroviveri al personale di ruolo civile e militare ed al personale lavorante.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Capitolo n. 1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*).

Capitolo n. 2. Stipendi ed assegni al personale dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, esclusi gli addetti agli uffici dei consigli provinciali dell'economia.

Capitolo n. 15. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli

3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 80. Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali e militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio Esercito, comandati temporaneamente in servizio della Milizia stessa.

Capitolo n. 84. Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale - Retribuzione al personale avventizio.

Capitolo n. 86. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo dell'Amministrazione centrale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte).

Capitolo n. 87. Indennità temporanea mensile al personale provinciale civile di ruolo, straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie scuole industriali e commerciali, delle stazioni sperimentali e dell'insegnamento agrario (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n.1314, e successive modificazioni ed aggiunte).

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Capitolo n. 1. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*).

Capitolo n. 7. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale ed a quello di commutazione telefonica assunto a contratto e proveniente dalla posizione di disponibilità (articolo 6 del Regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838).

ELENCO N. 4

ELENCO DEI CAPITOLI PEI QUALI È CONCESSA AL MINISTRO DELLE FINANZE LA FACOLTÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 41, SECONDO COMMA, DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 18. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641); e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612 (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 142. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro « Alla Scala » di Milano (articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254) (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 143. Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 e del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207; 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sui canoni e sulle tasse di cui agli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925.

Capitolo n. 144. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui

biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1927, n. 3276).

Capitolo n. 146. Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (articolo 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944).

Capitolo n. 175. Diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali degli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte.

Capitolo n. 296. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.

Capitolo n. 356. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 364. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 365. Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 23 luglio 1906, n. 623).

PRESIDENTE. Passiamo agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Se ne dia lettura.

DUDAN, *segretario*, legge:

APPENDICE N. 1. STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. (Tabella B.). — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — *Tabacchi*. — Capitolo 1. Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno esclusi i prodotti secondari, lire 862,500,000.

Capitolo 2. Provento dei tabacchi esportati e di quelli destinati alle provviste di bordo e di quelli venduti nel Regno a tariffa extra-monopolio, nonché per prodotti secondari, lire 50,000,000.

Capitolo 3. Canoni delle rivendite, lire 18,000,000.

Capitolo 4. Proventi eventuali, lire 12 milioni.

Sali. — Capitolo 5. Proventi industriali della vendita dei sali commestibili, lire 98 milioni.

Capitolo 6. Proventi della vendita dei sali sofisticati e ceduti a prezzo di eccezione alla industria, lire 19,500,000.

Capitolo 7. Proventi eventuali, lire 500,000

Chinino di Stato. — Capitolo 8. Provento della vendita del chinino di Stato e proventi eventuali, lire 16,000,000.

Entrate diverse. — Capitolo 9. Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, *per memoria*.

Capitolo 10. Recupero fondi, *per memoria*.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Capitolo 11. Proventi dell'alienazione degli immobili già adibiti ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e resi disponibili in seguito alla costruzione di nuovi appositi edifici (Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1609), *per memoria*.

Titolo III. *Partite di giro*. — Capitolo 12. Versamento del Ministero delle finanze, in corrispondenza all'ammontare dei rimborsi dell'imposta sul consumo del sale da effettuarsi dall'Amministrazione per i quantitativi impiegati nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi esportati, lire 500,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Tabacchi, lire 942,500,000.

Sali, lire 118,000,000.

Chinino di Stato, lire 16,000,000.

Entrate diverse, *per memoria*.

Totale delle entrate ordinarie, lire 1 miliardo e 076,500,000.

Totale delle entrate ordinarie, e straordinarie, lire 1,076,500,000.

Titolo III. Partite di giro, lire 500,000.

Totale generale dell'entrata, lire 1 miliardo 077,000,000.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo totale generale.

(È approvato).

Si dia lettura dello stato di previsione della spesa.

DUDAN, *segretario*, legge:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930 (Tabella C). — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — *Spese generali*. — Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Azienda (stipendi e supplemento servizio attivo) e ricevitori dei monopoli di Stato (stipendio), lire 28,850,000.

Capitolo 2. Indennità temporanea mensile al personale dei ruoli dell'Azienda, lire 2,500,000.

Capitolo 3. Premi di operosità e rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed agli estranei che abbiano prestato opera a vantaggio dell'Amministrazione stessa, lire 3,400,000.

Capitolo 4. Premi di prolungamento d'orario al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, lire 2,700,000.

Capitolo 5. Indennità di missione, di tramutamento, di giro ed indennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio d'Amministrazione ed al direttore generale, lire 4,000,000.

Capitolo 6. Sussidi al personale impiegati ed ai salariati in servizio ed a coloro che appartennero all'Azienda od ai loro superstiti, lire 120,000.

Capitolo 7. Rimborso della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e della ragioneria centrale in servizio presso l'Azienda dei monopoli di Stato detratta quella degli emolumenti del personale dei ruoli dell'Amministrazione dei monopoli in servizio presso altre Amministrazioni statali, lire 450,000.

Capitolo 8. Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Azienda dei monopoli di Stato per il mantenimento della Regia guardia di finanza, lire 67,000,000.

Capitolo 9. Spese causali, lire 20,000.

Capitolo 10. Spese per l'assistenza medica, di medicinali e di visite medico collegiali — Spese per il mantenimento delle sale di al-

lattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili — Spese di trasporto degli impiegati e degli operai dai centri abitati agli stabilimenti — Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle saline, lire 1,710,000.

Capitolo 11. Contributo per il dopo-lavoro del personale dei monopoli a termine dell'articolo 8 del Regio decreto 12 maggio 1927, n. 743, lire 500,000.

Capitolo 12. Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione e riscaldamento — Spese postali, telegrafiche e telefoniche — Spese per il vestiario uniforme agli agenti — Spese per stampati ed affini. (Servizi centrali e provinciali), lire 1,475,000.

Capitolo 13. Fitto di locali di proprietà privata e rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per la manutenzione del palazzo delle finanze, lire 2,225,600.

Capitolo 14. Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse dell'Azienda dei monopoli di Stato, per l'acquisto di libri e per abbonamenti a pubblicazioni periodiche e giornali — Spese di traduzioni — Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere campionarie. — Spese varie di rappresentanza, pubblicità e propaganda, lire 350 mila.

Capitolo 15. Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie, lire 50,000.

Capitolo 16. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati ed ampliamento dei fabbricati medesimi in uso dell'Amministrazione dei monopoli di Stato anche per abitazione del personale. Canoni, contributi e spese di costruzione, adattamento, manutenzione di aree e strade di accesso, canali e fogne annessi od in uso agli edifici, lire 6,000,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 17. Pensioni ordinarie agli operai od ai loro superstiti — Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (Regio decreto 31 dicembre 1925, numero 2383), lire 14,700,000.

Capitolo 18. Assegno temporaneo mensile agli ex-operai, od ai loro superstiti, provviste di pensione, lire 8,650,000.

Capitolo 19. Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni compresa l'indennità temporanea mensile agli impiegati che appartennero all'Amministrazione od ai loro superstiti, lire 4,000,000.

Spese d'esercizio. — *Tabacchi.* — Capitolo 20. Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato delle coltivazioni e delle manifatture tabacchi e dei Depositi tabacchi

greggi — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali, lire 128,100,000.

Capitolo 21. Compra di tabacchi e relative spese accessorie — Spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle Agenzie all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi greggi, lire 440 milioni.

Capitolo 22. Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati, lire 1,500,000.

Capitolo 23. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi, lire 50,000,000.

Capitolo 24. Trasporto tabacchi e di materiali diversi, lire 19, 500,000.

Capitolo 25. Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto, lire 800,000.

Capitolo 26. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti, lire 100,000.

Sali. — Capitolo 27. Paghe, indennità e soprassoldi al personale operaio delle saline — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali, lire 14,900,000.

Capitolo 28. Compra dei sali compresi i canoni e le spese inerenti ai fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata — Spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sali e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per impedire la produzione naturale clandestina del sale, lire 5,000,000.

Capitolo 29. Acquisto, nolo e riparazione macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi delle saline, lire 4,900,000.

Capitolo 30. Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative, lire 40,500,000.

Capitolo 31. Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per trasporto sali, lire 5,500,000.

Capitolo 32. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi poveri, lire 10,000.

Chinino di Stato. — Capitolo 33. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle cortecce di china, lire 4,200,000.

Capitolo 34. Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dell'Azienda del chinino di Stato. Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali, lire 1,200,000.

Capitolo 35. Acquisto, nolo e riparazioni di macchine, di materiali ed articoli e di

quanto altro occorre per i servizi del chinino di Stato, lire 2,900,000.

Capitolo 36. Trasporto dei preparati chinacei, lire 150,000.

Capitolo 37. Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori dei monopoli, ai magazzinieri di vendita ed ai farmacisti, medici e rivenditori, lire 500,000.

Spese promiscue per i servizi di distribuzione e vendita. — Capitolo 38. Aggio a titolo di supplemento di servizio attivo ai ricevitori — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio — Assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita — Paghe, indennità e soprassoldi al personale dei depositi dei generi di monopolio — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali — Spese per la vigilanza notturna e spese varie inerenti ai servizi di vendita, lire 21,000,000.

Capitolo 39. Acquisto, nolo e riparazione di strumenti da pesare, articoli, attrezzi e materiali diversi per i depositi dei generi di monopolio, gli uffici vendita, ed i magazzini vendita, lire 150,000.

Capitolo 40. Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio, lire 5,137,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 41. Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei tabacchi (articolo 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258), lire 9,425,000.

Capitolo 42. Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei sali (articolo 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258), lire 1 milione e 180,000.

Capitolo 43. Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda del chinino di Stato (articolo 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258), lire 160,000.

Utili industriali. — Capitolo 44. Versamento al Tesoro dell'utile netto industriale delle gestioni tabacchi, sali e chinino di Stato (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258), lire 158,407,400.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Capitolo 45. Assegni e sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi, lire 60,000.

Capitolo 46. Costruzione di nuovi edifici ad uso di manifattura e di magazzini di tabacchi di cui al Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1609 (3ª della 10 annualità), lire 10,500,000.

Capitolo 47. Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (articolo 6 della legge 14 luglio 1907, n. 562), lire 10,000.

Capitolo 48. Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco (articolo 6 della legge 9 luglio 1907, n. 445), lire 10,000.

Capitolo 49. Ampliamento e miglioramento degli stabilimenti saliferi (legge 7 giugno 1928, n. 1336) (3ª delle 11 annualità), lire 2,000,000.

Titolo III. *Partite di giro.* — Capitolo 50. Restituzione della imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero, lire 500,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Spese generali, lire 121,350,600.

Debito vitalizio, lire 27,350,000.

Spese d'esercizio: (tabacchi, lire 640,000,000; sali, lire 70,810,000; chinino, lire 8,950,000; promiscue, lire 26,287,000), lire 746,047,000.

Fondo di riserva, lire 10,765,000.

Utili industriali, lire 158,407,400.

Totale delle spese ordinarie, lire 1 miliardo e 063,920,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*, lire 12 milioni e 580,000.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 1,076,500,000.

Titolo III. *Partite di giro*, lire 500,000.

Totale generale delle spese, lire 1 miliardo e 077,000,000.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza.

Se ne dia lettura.

DUDAN, segretario, legge:

APPENDICE N. 2.

STATO DI PREVISIONE DELLA ENTRATA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL

1° LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. (Tabella D). — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Massa del Corpo*. — *Redditi patrimoniali*. — Capitolo 1. Interessi sulla rendita intestata al fondo di massa, esclusa quella rappresentante reinvestimento dei premi di rafferma, lire 651,277 e 50 centesimi.

Capitolo 2. Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (articolo 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), *per memoria*.

Capitolo 3. Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla massa (articolo 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), *per memoria*.

Entrate diverse. — Capitolo 4. Quote di multe dovute alla massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'articolo 8 dell'istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917, lire 3,000,000.

Capitolo 5. Rette di ospedalità versate dallo Stato alla massa per il ricovero e la cura degli agenti nelle infermerie presidiarie del Corpo, lire 600,000.

Capitolo 6. Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della massa, lire 161,990.

Capitolo 7. Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo, lire 12,600,000.

Capitolo 8. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria*.

Capitolo 9. Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti, lire 50,000.

Capitolo 10. Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari, lire 10,000.

Capitolo 11. Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi, lire 80,000.

Titolo II. *Entrate straordinarie*. — Categoria II. *Movimento di capitali*. — *Massa del corpo*. — Capitolo 12. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria*.

Capitolo 13. Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (articolo 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), *per memoria*.

Massa individuale. — Capitolo 14. Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal corpo, lire 11,500,000.

Premi di rafferma. — Capitolo 15. Premi di rafferma versati alla massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti, lire 6,156,000.

Partite che si compensano nella spesa. — Capitolo 16. Ricupero di somme pagate dalla massa per conto di ufficiali, lire 5,000.

Capitolo 17. Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina, e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disaggiate e montuose e per titoli vari, lire 500,000.

Capitolo 18. Quote di contravvenzione e premi su prodotti contravvenzionali depositati interinalmente alla massa, lire 90,000.

Capitolo 19. Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754), lire 150,000.

Capitolo 20. Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di legge e decreti al personale della Regia guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758), lire 2,000,000.

Capitolo 21. Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758), lire 60,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive* — Massa del Corpo:

Redditi patrimoniali, lire 651,277.50.

Entrate diverse, lire 161,990.

Totale della categoria I, lire 17,153,267.50

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria II. *Movimento di capitali*. — Massa del Corpo, *per memoria*.

Massa individuale, lire 11,500,000.

Premi di rafferma, lire 6,156,000.

Partite che si compensano nella spesa, lire 2,805,000.

Totale della categoria II, lire 20,461,000.

Totale della entrata straordinaria, lire 20,461,000.

Totale generale, lire 37,614,267.50.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Si dia lettura dello stato di previsione della spesa.

DUDAN, segretario, legge:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. (Tabella E). — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Massa del Corpo*. — *Spese d'amministrazione e diverse*. — Capitolo 1. Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della massa nelle ragionerie delle Intendenze di finanza e concorso della massa alla spesa per il personale addetto all'ufficio amministrativo del Comando generale (*Spese fisse*), lire 68.700.

Capitolo 2. Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario — Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ai comandanti di circolo ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza, lire 50,000.

Capitolo 3. Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed indennità di missione alla Commissione di collaudo, lire 40,000.

Capitolo 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della massa (*Spesa obbligatoria*), lire 12,000,000.

Capitolo 5. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria*.

Capitolo 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pub-

blicazioni educative per il personale di truppa, lire 120,000.

Capitolo 7. Manutenzione di locali pel Magazzino centrale del vestiario, lire 20,000.

Capitolo 8. Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 9. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti per lavori nello interesse della Amministrazione della massa, lire 130,000.

Capitolo 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla massa generale (*Spesa d'ordine*), lire 35,000.

Capitolo 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 12. Spese casuali, lire 50,000.

Capitolo 13. Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della massa (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Spese d'istituto. (Erogazione degli utili netti patrimoniali). — Capitolo 14. Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del fondo di Massa da erogarsi in concessione a termini dell'articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 844, lire 2,900,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 15. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 1,024,567.50

Capitolo 16. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 15,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria II. *Movimento di capitali*. — Massa del Corpo. — Capitolo 17. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria*.

Capitolo 18. Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale

agli effetti dell'ammortamento (articolo 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), *per memoria*.

Capitolo 19. Versamento al conto corrente col Tesoro pel successivo reinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), *per memoria*.

Massa individuale. — Capitolo 20. Pagamento di acconti di massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di massa, lire 4,000,000.

Capitolo 21. Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti, lire 16,600,000.

Premi di rafferma. — Capitolo 22. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 6,156,000.

Partite che si compensano nell'entrata. — Capitolo 23. Pagamenti per conto di ufficiali (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati della compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 25. Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla massa (*Spesa d'ordine*), lire 90,000.

Capitolo 26. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (*Spesa d'ordine*), lire 150,000.

Capitolo 27. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 20 dell'entrata (*Spesa d'ordine*), lire 2,000,000.

Capitolo 28. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari

dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 21 dell'entrata (*Spesa d'ordine*), lire 60,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — massa del Corpo:

Spese d'amministrazione e diverse, lire 13,213,700.

Spese d'istituto, lire 2,900,000.

Fondi di riserva, lire 1,039,567.50.

Totale della categoria I, lire 17,153,267.50

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria II. *Movimento di capitali*. Massa del Corpo, *per memoria*.

Massa individuale, lire 16,600,000.

Premi di rafferma, lire 6,156,000.

Partite che si compensano nell'entrata, lire 2,805,000.

Totale della Categoria II, lire 25,561,000.

Totale della spesa straordinaria, lire 25 milioni e 561,000 mila.

Totale generale, lire 42,714,267.50.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo totale generale.

(È approvato).

Si dia lettura del riassunto.

DUDAN, segretario, legge:

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. (Tabelle D ed E). — Titolo I. — Categoria I. *Entrate e spese effettive*. — *Parte ordinaria*. — Entrata, lire 17,153,267.50

Spesa, lire 17,153,267.50

Riepilogo della categoria prima. — (Parte ordinaria e straordinaria). — Entrata, lire 17,153,267.50

Spesa, lire 17,153,267.50

Categoria II. *Movimento di capitali*.

Parte straordinaria. — Entrata, lire 20,461 mila.

Spesa, lire 25,561,000.

Riassunto generale delle differenze. — Differenza della Categoria II, lire 5,100,000.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli elenchi.

DUDAN, segretario, legge:

ELENCO A

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE INSCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DELLA GUARDIA DI FINANZA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1º LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 40 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

Capitolo n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 8. Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo n. 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori

Capitolo n. 13. Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 22. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Capitolo n. 23. Pagamenti per conto di ufficiali.

Capitolo n. 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo n. 25. Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa.

Capitolo n. 26. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Capitolo n. 27. Premi da corrisponderci sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 20 dell'entrata.

Capitolo n. 28. Premi da corrisponderci sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 21 dell'entrata.

ELENCO B

SPESE PER INDENNITÀ ED ALTRE, INSCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DELLA GUARDIA DI FINANZA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1929-30, PER LE QUALI POSSONO ESSERE AUTORIZZATE APERTURE DI CREDITO, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 56 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

Capitolo n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.

Capitolo n. 8. Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo n. 13. Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità, indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni

per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 14. Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa, da erogarsi in concessioni a' termini dell'articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 844.

Capitolo n. 20. Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa.

Capitolo n. 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo n. 25. Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa.

PRESIDENTE. Passiamo allo stato di previsione dell'Entrata.

DUDAN, segretario, legge:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1^o LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. (Tabella F) — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Redditi patrimoniali dello Stato*. — Capitolo 1. Redditi dei terreni e fabbricati del demanio, lire 12,500,000.

Capitolo 2. Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento siderurgico di Follonica ed annessi, nonché delle altre miniere e degli stabilimenti minerari demaniali nei vecchi confini del Regno, lire 4,000,000.

Capitolo 3. Proventi dei canali Cavour, lire 9,000,000.

Capitolo 4. Proventi dei canali dell'antico demanio, lire 2,800,000.

Capitolo 5. Proventi dei canali navigabili, lire 1,000,000.

Capitolo 7. Somme dovute all'erario dall'Azienda foreste demaniali sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove provincie (articolo 126 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324), lire 3,652,684.30

Capitolo 7. Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie, lire 23,000,000.

Capitolo 8. Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio di miniere nel Regno (articoli 7 e 25 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443), lire 500,000.

Capitolo 9. Proventi del demanio termale dello Stato, lire 1,500.

Capitolo 10. Redditi del patrimonio mobiliare del demanio, lire 2,250,000.

Capitolo 11. Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca, lire 29,000,000.

Capitolo 12. Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia, lire 500,000.

Capitolo 13. Proventi delle concessioni di spiagge marittime e lacuali, lire 4,000,000.

Capitolo 14. Proventi delle concessioni sul demanio pubblico, lire 2,000,000.

Capitolo 15. Proventi delle pertinenze di bonifica di 1^a categoria eseguite a cura dello Stato (compreso il reddito della pesca) e per estaglio dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso;

multe ed ogni altro provento eventuale in dipendenza delle opere di bonificazione (articolo 22 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256), lire 1,000,000.

Capitolo 16. Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2158), lire 700 mila.

Capitolo 17. Proventi ordinari delle trazzere di Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2158), lire 300,000.

Capitolo 18. Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 216, articolo 51 del Regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285), lire 200,000.

Capitolo 19. Redditi e proventi dei beni proventienti da eredità devolute allo Stato decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, 1686), lire 500,000

Capitolo 20. Interessi su fondi pubblici e privati di proprietà del tesoro, lire 657,725.

Capitolo 21. Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato, lire 1,500 mila.

Capitolo 22. Dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali, conferite dal tesoro dello Stato, lire 5,000,000.

Capitolo 23. Interessi 4 per cento sul capitale conferito all'Istituto poligrafico dello Stato e utili netti annuali dell'Istituto medesimo (articolo 4 e 5 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744), lire 3,000,000.

Capitolo 24. Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato giusta l'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325, lire 393,731.43

Capitolo 25. Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata addetti ai servizi governativi e canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche, per uso dei locali demaniali adibiti pel servizio telefonico, lire 1,000,000.

Capitolo 26. Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447), per memoria.

Capitolo 27. Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 47 e 147 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447), lire 611,500.

Capitolo 28. Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tramvie sovvenzionate (articolo 260 del testo unico di leggi, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447), lire 400,000.

Capitolo 29. Quote spettanti allo Stato sui prodotti netti di linee tranviarie e di navigazione interna (articolo 14 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40), lire 50,000.

Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato. — Capitolo 30. Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (articolo 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137), lire 57,000,000.

Capitolo 31. Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda postale e telegrafica, da versare al Tesoro dello Stato (Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520), lire 6,061,113.44

Capitolo 32. Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da versare al Tesoro dello Stato (articolo 26 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884), lire 10,805,355.63

Capitolo 33. Utile industriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258), lire 158,407,400.

Contributi. — Imposte dirette. — Capitolo 34. Imposta sui fondi rustici, lire 112,500 mila.

Capitolo 35. Imposta sui fabbricati, lire 215,000,000.

Capitolo 36. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 3,331,000,000.

Capitolo 37. Contributo del centesimo di guerra, lire 2,000,000.

Capitolo 38. Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, lire 260 milioni.

Capitolo 39. Contributo sui terreni bonificati, lire 500,000.

Capitolo 40. Imposta personale progressiva sui celibi, lire 100,000,000.

Capitolo 41. Imposta complementare sui redditi superiori a lire diecimila, lire 15,000,000

Capitolo 42. Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra, lire 25,000,000.

Capitolo 43. Imposta straordinaria sul patrimonio, lire 550,000,000.

Capitolo 44. Imposta sugli aumenti patrimoniali verificatesi a causa della guerra, lire 5,000,000.

Capitolo 45. Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'articolo 7 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'articolo 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 821, e con l'articolo 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, lire 7,000,000.

Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze. —

Capitolo 46. Tasse di successione, lire 60 milioni.

Capitolo 47. Tasse di manomorta, lire 21,000,000.

Capitolo 48. Tasse di registro, lire 810 milioni.

Capitolo 49. Tassa di bollo ordinaria, lire 460,000,000.

Capitolo 50. Tassa di bollo sulle cambiali, lire 150,000,000.

Capitolo 51. Tassa di bollo sui contratti di borsa, lire 4,000,000.

Capitolo 52. Tassa di bollo sulle scommesse, lire 5,500,000.

Capitolo 53. Tasse in surrogazione del registro e del bollo, lire 280,000,000.

Capitolo 54. Tasse ipotecarie, lire 165 milioni.

Capitolo 55. Tasse di concessione governativa sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radio-audizioni circolari, stabilite dall'articolo 8 del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207 e contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiotelegrafia di cui agli articoli 10, 11, 12, 14 15 e 16 dello stesso Regio decreto, lire 9,000,000.

Capitolo 56. Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici (articoli 3 e 6 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917), lire 120,000.

Capitolo 57. Tasse sulle concessioni governative, lire 239,000,000.

Capitolo 58. Tasse sugli autoscafi, lire 200,000.

Capitolo 59. Tasse sui motocicli, sulle autovetture e sugli autocarri, lire 99,800,000.

Capitolo 60. Contributo di miglioramento stradale (articolo 2 del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2446), lire 35,000,000.

Capitolo 61. Diritto erariale sui cinematografi e altri pubblici spettacoli, riscosso per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la Convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1553, lire 60,000,000.

Capitolo 62. Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo. lire 1,000,000.

Capitolo 63. Tassa di bollo sulle consumazioni di caffè, bar e osterie, lire 17,000,000.

Capitolo 64. Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tramvie urbane (articolo 20 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40), *per memoria*.

Capitolo 65. Tasse di bollo sugli abbonamenti delle tramvie urbane e intercomunali, della navigazione urbana e intercomunale, sugli omnibus e sulle ferrovie concesse all'industria privata (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3275), lire 2,000,000.

Capitolo 66. Tassa di bollo sulle linee automobilistiche autorizzate, lire 2,000,000.

Capitolo 67. Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali, lire 1,300 mila.

Capitolo 68. Tassa di bollo sugli scambi, lire 700,000,000.

Capitolo 69. Diritto erariale sui pubblici spettacoli riscosso per conto dello Stato dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1553, lire 30,000,000.

Capitolo 70. Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato, lire 25,000,000.

Capitolo 71. Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato, lire 75,000,000.

Capitolo 72. Tassa di bollo sulle carte da giuoco, lire 10,000,000.

Capitolo 73. Tassa sulle pagelle scolastiche (Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615), lire 20,000,000.

Imposte indirette sui consumi. — Capitolo 74. Imposta sulla fabbricazione degli spiriti, lire 420,000,000.

Capitolo 75. Imposta sulla fabbricazione della birra, lire 55,000,000.

Capitolo 76. Imposta sulla fabbricazione delle acque gazose, lire 6,000,000.

Capitolo 77. Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre meterie esplodenti, lire 4,500,000.

Capitolo 78. Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno, lire 1,300,000,000.

Capitolo 79. Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine, lire 9,000,000.

Capitolo 80. Imposta sulla fabbricazione dell'olio di semi, lire 8,000,000.

Capitolo 81. Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro, lire 500,000.

Capitolo 82. Tassa di vendita sugli olii minerali prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato giusta l'allegato C al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, ed il Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 54, lire 5,000,000.

Capitolo 83. Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento, lire 220,000,000.

Capitolo 84. Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè, lire 35,000,000.

Capitolo 85. Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica, lire 10,000,000.

Capitolo 86. Imposta sul consumo del caffè, lire 325,000,000.

Capitolo 87. Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano), lire 1,466,324,500.

Capitolo 88. Sopratasse di confine, lire 30,000,000.

Capitolo 89. Tassa sulla vendita degli olii minerali inportati direttamente dall'estero (allegato C al decreto Reale 15 settembre 1915, n. 1373), lire 83,000,000.

Capitolo 90. Dazio sull'importazione del grano, lire 686,290,000.

Capitolo 91. Provento dell'addizionale governativo al dazio consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra, da versarsi dai comuni al netto delle spese di gestione (Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117, e Regio decreto 6 maggio 1926, numero 769), lire 366,000,000.

Monopoli — Capitolo 92. Monopolio di vendita degli apparecchi automatici di accensione ed imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, lire 140,000,000.

Capitolo 93. Provento dell'imposta sulla fabbricazione ed importazione, pel consumo nel Regno, di cartine e tubetti per sigarette; tasse di licenza e proventi eventuali diversi, lire 11,000,000.

Capitolo 94. Imposta sul consumo dei tabacchi (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927 n. 2258), lire 2,415,000,000.

Capitolo 95. Imposta sul consumo dei sali (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258), lire 368,000,000.

Lotto. — Capitolo 96. Lotto e tassa sulle tombole, lire 510,000,000.

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle comunicazioni. — Capitolo 97. Tasse sul prodotto del movimento dei pub-

blici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'articolo 6 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40 (articolo 7 del Regio decreto medesimo), lire 20 milioni.

Tasse sugli affari in amministrazioni del Ministero degli affari esteri. — Capitolo 98. Diritti riscossi dai Regi uffici all'estero retti da personale di prima categoria e quota spettante all'Erario sui diritti medesimi riscossi dagli uffici retti da personale di seconda categoria, lire 40,000,000.

Capitolo 99. Tasse a carico dei vettori per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per l'essenso alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigranti per l'estero (articoli 18, 20, 23, 26 e 35 del testo unico approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205), lire 15,227,000.

Proventi di servizi pubblici minori. — Capitolo 100. Tasse di pubblico insegnamento, lire 50,000,000.

Capitolo 101. Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali, lire 2,000,000.

Capitolo 102. Tasse per l'ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole, lire 1,900,000.

Capitolo 103. Diritti di verifica dei pesi e delle misure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi, lire 18,000,000.

Capitolo 104. Diritti ed emolumenti catastali, escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e la metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, lire 16,000,000.

Capitolo 105. Tasse di licenza per gli apparecchi automatici da giuoco e da trattamento, da corrispondersi ai termini dell'articolo 7 del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1914, n. 157, per l'esecuzione della legge 3 luglio 1911, n. 619, per memoria.

Capitolo 106. Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti, in aggiunta ai diritti catastali, dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1929, n. 159, un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705 e metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, lire 3,200,000.

Capitolo 107. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, lire 22,000,000.

Capitolo 108. Provento delle conciliazioni, oblazioni e pene pecunarie per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione stradale e la tassa di circolazione degli autoveicoli, al netto delle quote di partecipazione spettanti agli agenti, lire 500 mila.

Capitolo 109. Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 giugno 1923 n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori (articoli 29 e 30 della legge 24 giugno 1923, n. 1420), lire 300,000.

Capitolo 110. Provento delle oblazioni e pene pecunarie per le contravvenzioni forestali (articolo 124 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 1,500,000.

Capitolo 111. Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 30 giugno 1913, n. 363 — Multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa — Compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa, lire 9,000.

Capitolo 112. Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti (legge 27 maggio 1875, n. 2554, e successive), lire 8,000,000.

Capitolo 113. Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica, lire 200,000.

Capitolo 114. Tassa per l'applicazione dei piombi ai colli contenente oggetti d'antichità e d'arte in esportazione (articolo 154 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e successive modificazioni), lire 200,000.

Capitolo 115. Foglio per gli annunci amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195), lire 2,000,000.

Capitolo 115. Ricavo della vendita della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, degli atti del Governo e di pubblicazioni di Stato di ogni genere e proventi vari relativi, *soppresso*.

Capitolo 116. Proventi delle carceri, lire 20,000,000.

Capitolo 117. Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314, e articolo 5 del Regio decreto 21 ottobre 1923 n. 2367), lire 100,000.

Capitolo 118. Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, di amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati, lire 500,000.

Capitolo 119. Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo, lire 327,000.

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 120. Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e delle ragionerie centrali in servizio presso l'Amministrazione medesima e della quota parte delle spese di manutenzione del palazzo delle finanze (articolo 7 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258), lire 524,000.

Capitolo 121. Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota della spesa a suo carico per il mantenimento della Regia guardia di finanza, lire 67,000,000.

Capitolo 122. Rimborso dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota parte della spesa per pensioni e assegni temporanei agli impiegati che appartennero all'Amministrazione medesima e loro superstiti, lire 4,000,000.

Capitolo 123. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle finanze, lire 15,088,630.65

Capitolo 124. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie, lire 396,169,804.93

Capitolo 125. Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, degli interessi compresi nella annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo vecchio (articolo 1, paragrafo XIV, del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2285), lire 333,196.32

Capitolo 126. Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per interessi sulle somme ad essa somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale, lire 3,500,000.

Capitolo 127. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto, lire 473,035.65

Capitolo 128. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, lire 328,979.05

Capitolo 129. Contributo dei comuni del Regno per la istruzione elementare e popolare ai termini dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (articolo 8 della legge 20 marzo 1913, n. 206, modificato dall'articolo 20 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1722, e Regio decreto 1 maggio 1924, n. 763), lire 51,142,075.

Capitolo 130. Rimborso dai comuni del Regno quota parte della spesa per stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali, ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2996, e di parte della maggiore spesa derivante dall'articolo 1º del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360, per la corresponsione di maggiori supplementi di servizio attivo al personale degli insegnanti delle scuole elementari, lire 80,251,200.

Capitolo 131. Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato ai sensi degli articoli 36, 84, 147 e 156 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore e dell'articolo 26 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744, lire 19,118,100.

Capitolo 132. Rimborsi e concorsi dovuti da comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685) lire 14,467,000.

Capitolo 133. Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole complementari governative (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054, e 7 giugno 1923, n. 1408), lire 11,010,886.

Capitolo 134. Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici e dei licei scientifici (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054, e 7 giugno 1923, n. 1408) lire 8,257,199.

Capitolo 135. Contributi di enti locali nella spesa di mantenimento degli istituti nautici (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2539), lire 493,980.

Capitolo 136. Contributi di enti locali per il mantenimento di scuole operaie ed i

avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali (articolo 10 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, articolo 9 del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 749, e articolo 135 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227) lire 12,187,922.94.

Capitolo 137. Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna, di cui all'articolo 8 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3106, lire 140.000.

Capitolo 138. Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori (Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102), lire 270,536.

Capitolo 139. Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento degli Istituti magistrali e licei femminili (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, numero 1054, e 7 giugno 1923, n. 1408), lire 2,863,626.

Capitolo 140. Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (articolo 3 della convenzione approvata con l'articolo 1 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672), lire 112,000.

Capitolo 141. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno, lire 164,750.

Capitolo 142. Contributo annuo consolidato dovuto dalle Amministrazioni provinciali del Regno per alloggio dei Reali carabinieri (articolo 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379), lire 14,000.

Capitolo 143. Contributo dovuto dagli Ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'articolo 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, lire 50,000.

Capitolo 144. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, lire 15,210.

Capitolo 145. Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 188 e seguenti), lire 4,800,000.

Capitolo 146. Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905), lire 1,440,000.

Capitolo 147. Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1906-1915), lire 547,000.

Capitolo 148. Contributi a carico delle provincie per la manutenzione delle strade di 1ª classe (articolo 2 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506, e legge 17 maggio 1928, n. 1094, articolo 17), lire 70,000,000.

Capitolo 149. Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità, lire 300,000.

Capitolo 150. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni, lire 1 milione 106,000.

Capitolo 151. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra, lire 4,063,977.50

Capitolo 152. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina, lire 302,000.

Capitolo 153. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero per l'economia nazionale, lire 1,164,814.

Capitolo 154. Rimborso, da Aziende autonome, delle spese di ogni genere sostenute per loro conto, dal Provveditorato generale dello Stato, lire 21,330,000.

Capitolo 155. Contributi degli istituti di assicurazioni sociali per le spese dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (articolo 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245), *per memoria*.

Capitolo 156. Proventi di contributi, donazioni e lasciti di privati, di associazioni e di enti a favore del Ministero dell'economia nazionale per spese inerenti al servizio geologico (articolo 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3213), lire 1,835.

Capitolo 157. Contributo dell'Azienda foreste demaniali per l'istruzione forestale (Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172), lire 120,000.

Capitolo 158. Contributo dell'Azienda foreste demaniali per le pensioni agli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552), lire 163,260.

Capitolo 159. Versamento dell'Azienda foreste demaniali, sul proprio avanzo di gestione, per contributo nelle spese per la Milizia nazionale forestale (articolo 14 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324), lire 531,055 e 70 centesimi.

Capitolo 160. Rimborso dall'Azienda foreste demaniali degli stipendi ed assegni spet-

tanti ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali della Milizia nazionale forestale, comandati presso l'Azienda medesima (articoli 1 e 15 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324), lire 1,200,000.

Capitolo 161. Rimborso dall'Azienda foreste demaniali della spesa per l'indennità complementare dovuta ai militi della Milizia nazionale forestale ai termini del Regio decreto legge 8 novembre 1928, n. 2627, lire 1,200,000.

Capitolo 162. Contributi delle provincie e dei comuni per il servizio di custodia del loro patrimonio boschivo avvocato alla Milizia nazionale forestale (articolo 8 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1066), lire 10,700,000.

Entrate diverse. — Capitolo 163. Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero, lire 2,500,000.

Capitolo 164. Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni, lire 105,000,000.

Capitolo 165. Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato, lire 12,000,000.

Capitolo 166. Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al Tesoro dello Stato (articolo 35 del testo unico approvato con Regio decreto 12 gennaio 1913, n. 453, e articolo 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603), lire 2,000,000.

Capitolo 167. Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (articolo 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e articolo 10 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, lire 25,000,000.

Capitolo 168. Utili netti annuali della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al tesoro dello Stato (articolo 9 del decreto ministeriale 1º febbraio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 dello stesso anno), lire 1,000,000.

Capitolo 169. Saldo di conti concernenti l'Istituto di emissione, per tassa di circolazione partecipazione dello Stato agli utili di gestione, interessi attivi sul conto corrente per il servizio di Tesoreria e per proventi vari in dipendenza della riforma monetaria, lire 147,000,000.

Capitolo 170. Proventi e ricuperi di portafoglio, *per memoria*.

Capitolo 171. Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre

spese straordinarie per le ferrovie dello Stato, in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, 23 dicembre 1906, n. 638, 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, e per l'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.65 e 3.50 per cento, lire 13,750,000.

Capitolo 172. Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287), lire 1,500,000.

Capitolo 173. Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, n. 364), lire 2,200,000.

Capitolo 174. Tasse dovute per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole medie ai sensi dell'articolo 7 del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 684 (Regio decreto 30 novembre 1927, n. 2341), lire 9,000,000.

Capitolo 175. Quota devoluta allo Stato, in ragione dei tre quarti, sulla tassa speciale annua per gli animali caprini, istituita in aggiunta alla tassa sul bestiame caprino, con Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 100, lire 15,000,000.

Capitolo 176. Quota spettante allo Stato giusta l'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso articolo 4, lire 4,500,000.

Capitolo 177. Quota spettante allo Stato giusta l'articolo 1 del Regio decreto 15 aprile 1920, n. 577, sul contributo fisso riscosso dai comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione, lire 9,000,000.

Capitolo 178. Diritti dovuti, giusta l'articolo 1º della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima, lire 6,000,000.

Capitolo 179. Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituito sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi

degli articoli 133 e 134 del testo unico 1º agosto 1907, n. 636, lire 300,000.

Capitolo 180. Diritto di visita al pollame vivo e morto in importazione ed in esportazione, alle budella fresche e salate ed alle pelli in importazione di cui all'articolo 12 della legge 16 luglio 1916, n. 947, lire 2,000,000.

Capitolo 181. Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e dell'articolo 34 del relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372, lire 50,000.

Capitolo 182. Tassa annuale da corrispondersi, dai titolari di farmacie autorizzate e da istituzioni, enti e comuni proprietari delle farmacie (articoli 4, 12 e 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468 e articolo 9 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, 800,000 lire.

Capitolo 183. Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (articolo 10 della legge 20 giugno 1909, n. 864, articolo 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421), lire 350,000.

Capitolo 184. Provento delle tasse sulla vendita del seme bachi in applicazione dell'articolo 13 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, lire 100,000.

Capitolo 185. Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia, in applicazione dell'articolo 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, lire 1,000,000.

Capitolo 186. Addizionale all'imposta etariale sulle riserve di caccia, giusta l'articolo 10 del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997, da devolversi alle Commissioni provinciali venatorie, *per memoria*.

Capitolo 187. Diritti dovuti dai fabbricanti e dagli importatori di sostanze di uso agrario (perfosfato, nitrato di soda e solfato di rame) sulla produzione o sulla importazione annua nel Regno di dette materie (articolo 64 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 2,000,000.

Capitolo 188. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse escluse quelle riguardanti le imposte dirette le imposte di produzione versate direttamente dai debitori e l'imposta sul vino, lire 70,000.

Capitolo 189. Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione, lire 50,000.

Capitolo 190. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria, lire 70,000.

Capitolo 191. Entrate diverse dei Ministeri, lire 20,000,000.

Capitolo 192. Entrate eventuali diverse dei Ministeri, lire 91,000,000.

Capitolo 193. Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso, lire 14,000,000.

Capitolo 194. Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione del Demanio e delle tasse, lire 2,000,000.

Capitolo 195. Provento, in ragione del 5 per cento, dell'introito delle rappresentazioni ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (articolo 34 del Regio decreto 7 novembre 1925, n. 1590, e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369), lire 1,500,000.

Capitolo 196. Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (articolo 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776), lire 100,000.

Capitolo 197. Anticipazioni e saldi, dovuti da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (articolo 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511), *per memoria*.

Capitolo 198. Anticipazioni e saldi, dovuti da amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articoli 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511), *per memoria*.

Capitolo 199. Anticipazioni e saldi, dovuti da amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (articolo 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e articolo

41 del decreto del commissario per l'aeronautica 30 giugno 1923), *per memoria*.

Capitolo 200. Rifusione, da parte degli enti culturali, delle economie sulle somme loro concesse per la gestione delle scuole non classificate e versamenti volontari ad incremento del fondo destinato alla preparazione dei maestri per le scuole gestite dagli enti medesimi (articolo 71 del testo unico di legge sull'istruzione elementare 22 gennaio 1925, n. 432, modificato dai Regi decreti 4 settembre 1925, n. 1722, e 20 agosto 1926, n. 1667), *per memoria*.

Capitolo 201. Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della Categoria I^a (*Spese effettive*), lire 200 milioni.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Rimborsi e concorsi nelle spese*. — Capitolo 202. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, lire 3,568,333.33.

Capitolo 203. Rimborso delle quote a carico delle provincie, dei comuni e dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria, lire 50,000.

Capitolo 204. Concorsi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime, lire 4,030,000.

Capitolo 205. Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di navigazione interna iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508, lire 50,000.

Capitolo 206. Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048), lire 100,000.

Capitolo 207. Tassa di lire 1.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Livorno (articolo 6 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249), lire 1,800,000.

Capitolo 208. Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, lire 40,000.

Capitolo 209. Rimborsi diversi di spese straordinarie, lire 801,000.

Capitolo 210. Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333, lire 1,000,000.

Capitolo 211. Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro cre-

ditori legali, riscattati a norma dell'articolo 57 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, lire 2,000.

Capitolo 212. Annualità a carico dei consorzi antifillosserici per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi ai sensi della legge 26 giugno 1913, n. 786, lire 44,584.94.

Capitolo 213. Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutuate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (articolo 5 del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909), lire 480,000.

Capitolo 214. Rimborsi, a carico dei veterani, delle competenze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti, nonché delle spese necessarie per il servizio di vigilanza dell'emigrazione e al personale di governo negli asili o nelle stazioni sanitarie, sia a terra che a mare (articolo 7 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205, e articolo 110 del Regio decreto 26 maggio 1926, n. 1395), lire 2,990,000.

Capitolo 215. Rimborso dall'Amministrazione del fondo per il culto delle spese straordinarie per il personale della Ragioneria centrale passato alle dipendenze del Ministero delle finanze, lire 55,000.

Capitolo 216. Annualità dovuta dal comune di Napoli, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258, per 50 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno (9ª rata), lire 1,827,098.48.

Capitolo 217. Rimborso al demanio dello Stato da parte dell'Opera nazionale dei combattenti dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724), lire 300,000.

Capitolo 218. Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali rimborsate dal Tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera b) del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 457, lire 1,000,000.

Capitolo 219. Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, appro-

vato con Regio decreto 12 luglio 1923, numero 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923, lire 4,000,000.

Capitolo 220. Rimborso dall'Amministrazione del Fondo per il culto dell'ammontare dei contributi percepiti in virtù dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (6ª delle sette annualità), lire 488,095.

Capitolo 221. Rimborso dall'Azienda foreste demaniali della spesa per indennità temporanea mensile ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda medesima (articoli 1 e 15 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324), lire 100,000.

Capitolo 222. Rimborso dal Ministero delle corporazioni delle somme anticipate dallo Stato per spese a carico del fondo speciale costituito dalle quote prelevate dai contributi sindacali di cui all'articolo 26 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 (articolo 4 del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401), *per memoria*.

Capitolo 223. Rimborso dalla Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico delle somme anticipate dal Tesoro in dipendenza dell'accordo firmato a Roma il 29 marzo 1923 e reso esecutivo con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, *per memoria*.

Entrate diverse. — Capitolo 224. Prodotto dell'Amministrazione dei beni immobili pervenuti al Demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, lire 1,000.

Capitolo 225. Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero per l'economia nazionale saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661), lire 20,702.

Capitolo 226. Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (articolo 10 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605), lire 4,800,000.

Capitolo 227. Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (articolo 11 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605), lire 100,000.

Capitolo 228. Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate, lire 18,700,000.

Capitolo 229. Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico lire 90,000.

Capitolo 230. Somma dovuta all'erario dalla Società anonima cantieri navali Orlando, concessionaria dell'esercizio del cantiere navale di San Rocco in Livorno, a norma dell'articolo 23 della Convenzione 23 agosto 1926, approvata dal Regio decreto 20 settembre 1926, n. 2125, lire 450,000.

Capitolo 231. Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, lire 11,000.

Capitolo 232. Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei comuni colpiti dal terremoto (articoli 7 e 12 del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356), lire 4,850,000.

Capitolo 233. Canoni per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici (articoli 20 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86), lire 50,000.

Capitolo 234. Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (articoli 19 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86), lire 50,000.

Capitolo 235. Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14), lire 400,000.

Capitolo 236. Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, lire 100,000.

Capitolo 237. Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383, lire 50,000.

Capitolo 238. Ammontare degli interessi da versarsi dal Tesoro dello Stato sulle anticipazioni ad esso fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto del mutuo da somministrare all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557, e da trattenere sul contributo fisso lire 970,000 annue dal Tesoro medesimo dovuto all'Istituto predetto a mente dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, lire 100,000.

Capitolo 239. Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al *deficit* del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186), lire 400,000.

Capitolo 240. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (articolo 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511), *per memoria*.

Capitolo 241. Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articolo 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511), *per memoria*.

Capitolo 242. Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1800, *per memoria*.

Capitolo 243. Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo, *per memoria*.

Capitolo 244. Ricavo dall'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856, *per memoria*.

Capitolo 245. Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Go-

verno nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915, *per memoria*.

Capitolo 246. Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto 16 febbraio 1923, n. 294, *per memoria*.

Capitolo 247. Somme rimosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme recuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3,000, a termini dell'articolo 1, lettera C, del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920, *per memoria*.

Capitolo 248. Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residue dalla guerra (articolo 3 del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2374), lire 50,000.

Capitolo 249. Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovia Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento, per 50 anni, al 4 per cento, del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 (articolo 4 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 (6^a rata), lire 3,999,24.

Capitolo 250. Interessi dell'1 per cento sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, lire 12,000,000.

Capitolo 251. Interessi sulle anticipazioni ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei Trattati di San Germano e di Rapallo (Regio decreto 26 settembre 1921, n. 1289 e Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 160), lire 1,800,000.

Capitolo 252. Interessi 4 per cento compresi nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo stesso dal Tesoro dello Stato, ai sensi del Regio decreto 1^o luglio 1926, n. 1199, lire 1,996,666.67.

Capitolo 253. Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione

degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (articolo 3 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867), *per memoria*.

Capitolo 254. Ricupero da amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1° gennaio 1920-30 giugno 1921 (articolo 3 del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1465), *per memoria*.

Capitolo 255. Interessi 4.50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova di cui al Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1897, *per memoria*.

Capitolo 256. Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sulle anticipazioni concesse alle casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, numero 1824, lire 600,000.

Capitolo 257. Interessi dovuti dalle casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sulle somme ad esse mutate ai sensi e per gli scopi previsti dall'articolo 90 del testo unico di leggi pel credito agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932, lire 200,000.

Capitolo 258. Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti della annualità di ammortamento dei mutui, per lire 35,000,000, contratti per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119), lire 527,712.78

Capitolo 259. Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, n. 448), lire 20,997.48.

Capitolo 260. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2,000,000 contratto per la sistemazione della ferrovia Asmara-Massaua, lire 29,646.75.

Capitolo 261. Quota parte - corrispondente agli interessi - dell'annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 3,000,000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per l'irrigazione della pianura di Tessenei (4^a annualità - Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155), lire 127,455.73.

Capitolo 262. Quota parte, corrispondente agli interessi, dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati in Eritrea e in Somalia,

ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046, e del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817, lire 467,433.31.

Capitolo 263. Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria I - *Spese effettive*, lire 50 milioni.

Somme versate da Governi di Stati ex-nemici, esclusi quelli della Germania e dell'Austria, in conto riparazioni dei danni di guerra. — Capitolo 264. Somme versate da Governi di Stati ex-nemici, esclusi quelli della Germania e dell'Austria, in conto riparazioni dei danni di guerra, lire 10,000,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Vendita di beni ed affrancamento di canoni.* — Capitolo 265. Vendita di beni immobili, lire 1,000,000.

Capitolo 266. Ricavo dall'alienazione di immobili, di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altra sede, *per memoria*.

Capitolo 267. Somma da versare dall'Ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale », ad estinzione del residuo debito, per capitale ed interessi, per l'acquisto di una parte del terreno demaniale nella già piazza d'armi di San Siro in detta città, mediante venti rate annuali e consecutive di lire 338,582 e 28 centesimi ciascuna. (Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1686 - 5^a delle 20 rate), lire 338,582.28.

Capitolo 268. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia), lire 575,000.

Capitolo 269. Prodotto della vendita dei beni stabili, delle affrancazioni di annue prestazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686), lire 200,000.

Capitolo 270. Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute (5^a annualità), lire 20,000,000.

Accensione di debiti. — Capitolo 271. Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti e da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e di lavori di elettrificazione di

linee ferroviarie esercitate dallo Stato od in corso di costruzione, lire 615,000,000.

Capitolo 272. Somma da ricavarsi con la emissione del prestito consolidato 5 per cento, autorizzato dal Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, per provvedere al consolidamento del debito fruttifero a breve termine dello Stato, *per memoria*.

Capitolo 273. Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima, lire 1,376,294.89.

Capitolo 274. Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, n. 1443, lire 6,500,000.

Capitolo 275. Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento delle indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra (Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968), *per memoria*.

Capitolo 276. Anticipazioni fatte al Ministero dell'economia nazionale dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, *per memoria*.

Capitolo 277. Somministrazione dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale per mutui da concedere pel bonifichamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, nonchè per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, articolo 29; articolo 16 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661; legge 17 luglio 1910, n. 491 decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, numero 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297; 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315), lire 47,000,000.

Capitolo 278. Anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale delle somme occorrenti per mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere di cui all'articolo 25 del Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, che approva il testo unico delle leggi sui consorzi e le opere d'irrigazione, *per memoria*.

Capitolo 279. Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964 - 10ª ed ultima rata), lire 10,000,000.

Riscossione di crediti. — Capitolo 280. Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988), lire 400,000.

Capitolo 281. Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da Società esercenti ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 75; Regio decreto 17 aprile 1918, n. 596; Regio decreto 25 maggio 1919, n. 1224; Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1976, e Regio decreto 29 novembre 1919, n. 2493, lire 151,740.60.

Capitolo 282. Annualità dovuta dalla Società d'elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia, esercente la tramvia elettrica Matuglie-Abbazia-Laurana, per rimborso a saldo del sussidio straordinario accordato ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 aprile 1922, n. 742 - 5ª annualità), lire 12,042 e 79 centesimi.

Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro. — Capitolo 283. Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il Tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi, lire 692,249.35.

Capitolo 284. Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali relative a contributi nelle spese dello Stato ratizzati in dipendenza di leggi speciali e dilazionati con apposite convenzioni approvate con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti, lire 909,533.65.

Capitolo 285. Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma dell'annualità di estinzione dei seguenti mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti: di lire 11,400,000 giusta l'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286; di lire 8,800,000 di cui all'articolo 1 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481; di 22,500,000 lire giusta il Regio decreto 11 marzo 1923, n. 584, e di lire 4,466,398.33 di cui all'articolo 5 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961, lire 2,108,285.

Capitolo 286. Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani anticipate dal tesoro dello Stato all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 12,000,000.

Capitolo 287. Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 250,000

Capitolo 288. Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (articolo 4 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 114), *per memoria*.

Capitolo 289. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie, lire 70,458,284.45.

Capitolo 290. Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, della quota di capitale compresa nell'annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1^o, paragrafo XIV, del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2285), lire 129,511.45.

Capitolo 291. Annualità di estinzione dell'anticipazione di lire 3,000,000 (e relativi interessi), autorizzata con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul contributo annuo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'Amministrazione di quell'isola (articolo 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, 6^a delle 15 annualità), lire 289,026.87.

Capitolo 292. Ricupero delle somme anticipate agli enti agrari del Lazio, coi fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (articolo 2 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, numero 1604), *per memoria*.

Capitolo 293. Ricupero da enti locali di anticipazioni loro concesse per combattere la disoccupazione e già attinte al conto corrente istituito dall'articolo 19 del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2214 (articolo 1 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1034), *per memoria*.

Capitolo 294. Rimborso al Tesoro da parte delle Nazioni interessate della spesa per il funzionamento dell'Ufficio nazionale istituito a Wiesbaden per i servizi di ricostituzione e riparazioni in dipendenza dei Trattati di pace, *per memoria*.

Capitolo 295. Rimborso al Tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, *per memoria*.

Capitolo 296. Rimborso delle anticipazioni concesse ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù del Trattato di San Germano e di Rapallo (Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289, e 2 febbraio 1922, n. 160), lire 625,000.

Capitolo 297. Quota annua di lire 500,000 dovuta sui proventi delle tasse portuali dal Consorzio autonomo del porto di Genova per gli esercizi finanziari dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1933, ai termini dell'articolo 1 del Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 37), lire 500,000.

Capitolo 298. Maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, lire 1,000,000.

Capitolo 299. Ricupero dagli enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie più urgenti di sistemazione del porto di Venezia, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288, lire 1,000,000.

Capitolo 300. Contributo degli Enti locali interessati ai lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249), lire 633,750.

Capitolo 301. Contributo del comune di Livorno per il periodo di venti anni, a decorrere dal 1^o gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249), lire 200,000.

Capitolo 302. Tasse portuali stabilite dall'articolo 4 del Regio decreto 20 gennaio

1924, n. 239, e devolute all'erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli autorizzate col Regio decreto medesimo, lire 1,000,000.

Capitolo 303. Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (articolo 5 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239), *per memoria*.

Capitolo 304. Provento della tassa portuale di lire 0.50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, destinata a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'Erario come all'articolo 1, secondo comma, del Regio decreto medesimo e degli interessi 6 per cento, lire 2,000,000.

Capitolo 305. Rimborso dovuto dalle Amministrazioni provinciali delle somme anticipate dallo Stato, e relativi interessi, ai Consorzi per i depositi dei cavalli stalloni ai sensi del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1784, *per memoria*.

Capitolo 306. Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale, lire 1,500,000.

Capitolo 307. Somma dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori telefonici, ed alla Cassa medesima anticipatamente rimborsate dal Tesoro in base al Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1039, lire 2,893,175.28.

Capitolo 308. Quota parte in conto capitale, compresa nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo medesimo dal Tesoro giusta l'articolo 1 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1199 (articolo 2 del Regio decreto medesimo, 2ª delle 14 annualità), lire 1 milione, 803,333 e centesimi 33.

Capitolo 309. Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui contratti, per lire 35,000,000 per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (Legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119), lire 222,369.70.

Capitolo 310. Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito contratto per lavori di pubblica utilità. (Legge 1º aprile 1915, n. 448), lire 11,148.90.

Capitolo 311. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2,000,000 contratto per la ferrovia Asmara-Massaua, lire 13,215.11.

Capitolo 312. Quota parte, in conto capitale, dell'annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per lo ammortamento del mutuo di lire 3 milioni concesso per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc, per l'irrigazione della pianura di Tessenei (4ª annualità — Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155), lire 31,986.27.

Capitolo 313. Quota parte, in conto capitale, dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati, in Eritrea ed in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046, e del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale, ai sensi del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817, lire 866,417.47.

Capitolo 314. Restituzione, dal Governo dell'Eritrea, delle anticipazioni, di lire 3 milioni, e lire 5,000,000, concesse rispettivamente, per agevolare lo sviluppo dell'Azienda agraria di Tessenei, e, ai termini dell'articolo 4 del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, per l'acquisto di granaglie e di altri generi da distribuire alle popolazioni colpite dalla invasione delle cavallette, 2,166,666.66 lire.

Partite che si compensano nella spesa. —

Capitolo 315. Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina e delle colonie, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, Istituti e stabilimenti militari; per il servizio di cassa delle Regie navi, che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo, e dei Corpi e degli enti a terra della Regia marina, nonchè per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638), lire 56,500,000.

Capitolo 316. Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali, lire 2,000,000.

Capitolo 317. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si esegui-

scono negli uffici contabili demaniali, lire 3,000,000.

Capitolo 318. Entrate proprie del fondo di previdenza pei ricevitori del lotto (articolo 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, numero 623), lire 1,500,000.

Capitolo 319. Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al demanio dello Stato nella gestione delle Regie Terme di Montecatini in corrispondenza alla contribuzione a carico del Demanio stesso per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (articolo 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738), lire 13,591.30.

Capitolo 320. Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al demanio dello Stato nella gestione delle Regie Terme di Montecatini in corrispondenza della spesa da erogare per annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni autorizzato col Regio decreto-legge 1^o marzo 1925, n. 275, lire 920,000.

Capitolo 321. Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai salariati dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso, lire 919,500.

Capitolo 322. Rimborso da parte della Repubblica di San Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'articolo 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446, lire 9,310.04

Capitolo 323. Provento della tassa portuale di lire 0.90 e lire 0.40 sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Civitavecchia (articolo 2 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390), lire 770,000.

Capitolo 324. Contributo del Ministero dei lavori pubblici nell'onere relativo alla annualità da corrispondere dal Ministero delle finanze alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto (articolo 1 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390 - 5^a rata), lire 480 mila.

Capitolo 325. Provento della tassa portuale di lire 0.90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (articolo 2 del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391), lire 300,000.

Capitolo 326. Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 800 mila concesso al comune di Melfi per la costruzione del Palazzo di Giustizia (articolo 6, lettera *b*) del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021), *per memoria*.

Capitolo 327. Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento dei mutui di lire 1,400,000 e di lire 4,200,000 concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del Palazzo di Giustizia e l'altro per conto del locale Istituto autonomo delle case popolari per la costruzione di case popolari ed economiche (articolo 6, lettere *a*) e *g*) del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021), *per memoria*.

Capitolo 328. Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 6,000,000 concesso al comune di Matera per la costruzione di case popolari (articolo 6, lettera *d*) del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021), *per memoria*.

Capitolo 329. Ricupero di spese relative a contratti, anticipate dal Ministero dei lavori pubblici e che restano a carico degli appaltatori, lire 10,000.

Capitolo 330. Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle semestralità di estinzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti, giusta l'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705, lire 2,180,906.28.

Capitolo 331. Valore nominale di scudi d'argento, di conio italiano, da ritirare dalla Svizzera a norma della Convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con legge 18 giugno 1922, n. 965, lire 4,000,000.

Somme dovute alla Cassa di ammortamento del Debito pubblico interno. — Capitolo 332. Introiti da versare alla Cassa per l'ammortamento del Debito pubblico interno dello Stato ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, *per memoria*.

Ricuperi diversi. — Capitolo 333. Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della Convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325, lire 138,290.87.

Capitolo 334. Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti del-

l'Agro romano da riscuotersi e da versarsi all'erario dagli esattori delle imposte dirette, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti (articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano e articolo 17 del relativo regolamento approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, numeri 647 e 661), lire 5,000,000.

Capitolo 335. Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511), lire 300,000.

Capitolo 336. Ricupero di somme anticipate ad agenti della Milizia nazionale forestale per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 210 del regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato dal Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465), *per memoria*.

Capitolo 337. Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari, lire 112,113.

Capitolo 338. Rimborso da parte degli Ospedali civili di Parma dell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 15,000,000 da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti (articolo 3 del Regio decreto 27 novembre 1921, n. 2005), *per memoria*.

Capitolo 339. Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella Categoria II « Movimento di capitali », lire 50,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Redditi patrimoniali dello Stato, lire 109,517,140.73.

Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato, lire 232,273,869.07.

Contributi:

Imposte dirette, lire 4,623,000,000.

Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze, lire 3,281,920,000.

Imposte indirette sui consumi, lire 5 miliardi e 029,614,500.

Monopoli, lire 2,934,000,000.

Lotto, lire 510,000,000.

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle comunicazioni, lire 20 milioni.

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri, lire 55 milioni 227,000.

Proventi di servizi pubblici minori, lire 146,736,000.

Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 807,072,073.74.

Entrate diverse, lire 690,840,000.

Totale della categoria 1ª (parte ordinaria), lire 18,440,200,583.54.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 22,726,111.75.

Entrate diverse, lire 97,996,613.96.

Somme versate dai Governi di Stati nemici, esclusi quelli di Germania e d'Austria, in conto riparazioni dei danni di guerra, lire 10,000,000.

Totale della categoria 1ª (parte straordinaria), lire 130,722,725.71.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Vendita di beni ed affrancamento di canoni, lire 22,113,582.28.

Accensione di debiti lire 679,876,294.89.

Riscossione di crediti, lire 563,783.39.

Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro, lire 103,303,953.49.

Partite che si compensano nella spesa, lire 72,603,307.62.

Ricuperi diversi, lire 5,600,403.87.

Totale della categoria II, lire 884,061,325.54

Totale del titolo II. *Entrata straordinaria*, lire 1,014,784,051.25.

Totale dell'entrata (*ordinaria e straordinaria*) lire 19,454,984,634.79.

Riassunto delle categorie. — Categoria I. *Entrate effettive:*

Parte ordinaria, lire 18,440,200,583.54.

Parte straordinaria, lire 130,722,725.71.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Parte straordinaria, lire 884,061,325.54.

Totale generale, lire 19,454,984,634.79.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo totale generale.

(È approvato).

Si dia lettura della tabella dei riepiloghi.
DUDAN, segretario, legge:

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio

| | PARTE ORDINARIA | PARTE STRAORDINARIA | | | Entrate e spese effettive 5 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Entrate e spese effettive 1 | Entrate e spese effettive 2 | Movimento di capitali 3 | TOTALE (Colonne 2 e 3) 4 | |
| SPESA: | | | | | |
| Ministero delle finanze | 6,156,528,210. 88 | 1,951,180,426. 88 | 1.016,133,095. 53 | 2,967,313,522. 41 | 8,107,708,637. 76 |
| » della giustizia e degli affari di culto | 454,946,000.— | 29,977,000.— | — | 29,977,000.— | 484,923,000.— |
| » degli affari esteri | 148,169,100.— | 22,368,000.— | — | 22,368,000.— | 170,537,100.— |
| » delle colonie | 8,044,500.— | 482,007,105. 73 | 4,531,986. 27 | 486,539,092.— | 490,051,605. 73 |
| » dell'istruzione pubblica | 1,260,804,593. 60 | 124,357,878. 60 | 512,750.— | 124,870,628. 60 | 1,385,162,472. 20 |
| » dell'interno | 604,856,868.— | 143,999,865.— | 71,612.— | 144,071,477.— | 748,856,733.— |
| » dei lavori pubblici | 320,967,500.— | 1,153,871,980.— | 160,520.— | 1,154,032,500.— | 1,474,839,480.— |
| » delle comunicazioni | 407,775,781.52 | 215,614,100.— | — | 215,614,100.— | 623,389,881. 52 |
| » della guerra | 2,456,200,300.— | 236,967,745.— | 23,000,000.— | 259,967,745.— | 2,693,168,045.— |
| » della marina | 960,816,000.— | 239,617,630.— | 32,000,000.— | 271,617,630.— | 1,200,433,630.— |
| » dell'aeronautica | 651,035,000.— | 48,965,000.— | — | 48,965,000.— | 700,000,000.— |
| » dell'economia nazionale | 146,909,000.— | 85,172,842. 80 | 56,680,708. 10 | 141,853,550. 90 | 232,081,842. 80 |
| » delle corporazioni | 1,360,000.— | 115,500.— | — | 115,500.— | 1,475,500.— |
| Totali | 13,578,412,854.— | 4,734,215,074. 01 | 1,133,090,671. 90 | 5,867,305,745. 91 | 18,312,627,928. 01 |
| ENTRATA | 18,440,200,583. 54 | 130,722,725. 71 | 884,061,325. 54 | 1,014,784,051. 25 | 18,570,923,309. 25 |
| Differenze | + 4,861,787,729. 54 | — 4,603,492,348. 30 | — 249,029,346. 36 | — 4,852,521,694. 66 | + 258,295,381. 24 |

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge:

CAPO I. — *Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e bilanci speciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e del Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza.*

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(È approvato).

ART. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

ART. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del ministro delle finanze, in applicazione del disposto dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato le concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto

qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dello Stato, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1929-30, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimasti in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1928-29.

(È approvato)

ART. 6.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1929-30.

(È approvato)

ART. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1929-30 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1928-29 — la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonché delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È del pari, prorogato, a tutto l'esercizio finanziario 1929-30, l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'articolo 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

(È approvato)

ART. 8.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1929-30 l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possono occorrere durante l'esercizio stesso debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

(È approvato).

ART. 9.

Sono prorogate a tutti gli effetti, fino al 30 giugno 1930, e salvo il disposto dell'articolo 4 del Regio decreto 7 maggio 1927, n. 694, le disposizioni contenute nel Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, recante provvedimenti economici a favore del Clero, e quelle anteriori, alle quali lo stesso decreto si riferisce.

Il contributo dello Stato ai fini di cui sopra, è stabilito, per l'esercizio finanziario 1929-30, nelle seguenti somme:

a) di lire 57,500,000, a favore del Fondo per il culto, tenuto conto della riduzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto 7 maggio 1927, n. 694, ed in aggiunta ai 10,500,000 stabiliti con l'articolo 5 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364;

b) di lire 500,000, a favore del Fondo di religione e beneficenza in Roma, in aggiunta alla somma, di lire 600,000, stabilita con la legge 30 giugno 1920, n. 906.

(È approvato).

ART. 10.

In aggiunta alle somme precedentemente autorizzate, sono approvati per l'esercizio finanziario 1929-30, i maggiori stanziamenti:

di lire 38,000,000 per contributo dello Stato nella spesa per la ricostruzione e la riparazione delle case distrutte o danneggiate dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915;

e di lire 6,000,000 per contributi per la ricostruzione e la riparazione delle case distrutte o danneggiate dal terremoto del 6 e 7 settembre 1920.

(È approvato).

ART. 11.

Per l'esercizio finanziario 1929-30, l'assegno fisso annuo a carico dello Stato, per l'Istituto centrale di statistica del Regno,

di cui alla lettera a) dell'articolo 7 della legge 9 luglio 1926, n. 1162, è stabilito nella somma di lire 1,800,000.

(È approvato).

ART. 12.

Le somme corrisposte dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad estinzione delle sovvenzioni fatte dal Tesoro dello Stato per spese di carattere patrimoniale, senza emissione di titoli speciali di debito pubblico, ammortizzabili in base ai piani relativi, sono versate alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1414.

(È approvato).

ART. 13.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere alle smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonché a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, ai termini del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle B e C).

(È approvato).

ART. 14.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929, al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco A annesso ai detti stati di previsione.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco B annesso ai medesimi stati di pre-

visione, potrà, l'Amministrazione del Fondo di massa, autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari incaricati.

(È approvato).

CAPO II. — *Stato di previsione dell'Entrata.*

ART. 15.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella F).

È altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

ART. 16.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percentuale dei proventi lordi di monopoli dei tabacchi e dei sali da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1929-30, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 per cento — ivi compresa la quota del 5 per cento di compartecipazione dei comuni, a norma del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944 — del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione del 79 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

(È approvato).

ART. 17.

Le somme da inscrivere, negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni dell'esercizio finanziario 1929-30, per effetto di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

(È approvato).

ART. 18.

Il ministro delle finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

(È approvato).

ART. 19.

È data facoltà al Governo di provvedere con l'emissione di buoni novennali o dei buoni ordinari, di cui al precedente articolo 18, alla corresponsione, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della sovvenzione stabilita per spese straordinarie, di carattere patrimoniale.

(È approvato).

ART. 20 (modificato).

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, cioè:

RIEPILOGO.

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

| | | |
|---------------------|----|-----------------------|
| Entrata | L. | 18,570,923,309.25 |
| Spesa | » | 18,312,627,928.01 |
| Avanzo effettivo. + | L. | <u>258,295,381.24</u> |

MOVIMENTO DI CAPITALI.

| | | |
|---------------------|----|-----------------------|
| Entrata | L. | 884,061,325.54 |
| Spesa | » | 1,133,090,671.90 |
| Eccedenza passiva — | L. | <u>249,029,346.36</u> |

RIASSUNTO GENERALE.

| | | |
|---------------------|----|---------------------|
| Entrata | L. | 19,454,984,634.79 |
| Spesa | » | 19,445,718,599.91 |
| Avanzo finale . . + | L. | <u>9,266,034.88</u> |

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Guglielmotti, Oppo, Viale, Mariotti e Leonardi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

GUGLIELMOTTI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Disciplina del suono degli Inni nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici. (237)

OPPO. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Riconoscimento al Sindacato nazionale degli artisti di attribuzioni in materia di disciplina di esposizioni e mostre d'arte (*Approvato dal Senato*); (211)

Autorizzazione in via permanente, della esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne. (213)

VIALE. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Estensione dell'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale dell'esportazione. (219)

MARIOTTI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1927, n. 143. (210)

LEONARDI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Rinvio della prima esposizione quadriennale d'arte in Roma. (215)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930. (10 e 10-bis)

Provvedimenti per favorire l'utilizzazione della roccia asfaltifera (*Approvato dal Senato*). (175)

Concessione di alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine. (207)

Disposizioni in ordine all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani. (229)

Liquidazione e sistemazione dei rapporti del Demanio dello Stato col Fondo per il culto e cogli Enti ecclesiastici conservati. (230)

Approvazione dei seguenti Atti internazionali stipulati in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati; 1º) Convenzione internazionale per l'abolizione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione, Protocollo relativo e Dichiarazione annessa, stipulati l'8 novembre 1927; 2º) Accordo complementare alla Convenzione di cui sopra e Protocollo relativo con dichiarazione annessa, stipulati l'11 luglio 1928; 3º) Accordo inter-

nazionale concernente l'esportazione delle pelli e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928; 4º) Accordo internazionale concernente l'esportazione delle ossa e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928. (121)

Anticipazione di lire 15 milioni all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese. (233)

Trasformazione ed elettrificazione delle ferrovie Modenesi. (195)

Disciplina dei depositi franchi. (220)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1928, n. 2695, riguardante la strada da Gargnano a Riva di Trento (*Approvato dal Senato*). (187)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442, che dà esecuzione all'Accordo provvisorio fra l'Italia e la Persia, concluso in Teheran mediante scambi di note del 25 giugno 1928 e dell'11 e 24 luglio 1928 per regolare i rapporti fra i due paesi fino al 10 maggio 1929, con allegata dichiarazione in materia giudiziaria del gerente il Ministero persiano degli affari esteri in data 25 giugno 1928. (61)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505, che approva il Trattato d'amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, il 23 settembre 1928, fra l'Italia e la Grecia. (99)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930: (10 e 10-bis)

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 224 |
| Maggioranza | 113 |
| Voti favorevoli | 224 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Camera approva*).

Provvedimenti per favorire l'utilizzazione della roccia asfaltifera (*Approvato dal Senato*): (175)

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 224 |
| Maggioranza | 113 |
| Voti favorevoli | 223 |
| Voti contrari | 1 |

(*La Camera approva*).

Concessione di alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine: (207)

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 224 |
| Maggioranza | 113 |
| Voti favorevoli | 224 |
| Voti contrari | 0 |

(La Camera approva).

Disposizioni in ordine all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani: (229)

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 224 |
| Maggioranza | 113 |
| Voti favorevoli | 223 |
| Voti contrari | 1 |

(La Camera approva).

Liquidazione e sistemazione dei rapporti del Demanio dello Stato col Fondo per il culto e cogli Enti ecclesiastici conservati: (230)

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 224 |
| Maggioranza | 113 |
| Voti favorevoli | 224 |
| Voti contrari | 0 |

(La Camera approva).

Approvazione dei seguenti Atti internazionali stipulati in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati: 1º) Convenzione internazionale per l'abolizione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione, Protocollo relativo e Dichiarazione annessa, stipulati l'8 novembre 1927; 2º) Accordo complementare alla Convenzione di cui sopra e Protocollo relativo con dichiarazione annessa stipulati l'11 luglio 1928; 3º) Accordo internazionale concernente l'esportazione delle pelli e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928; 4º) Accordo internazionale concernente l'esportazione delle ossa e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928: (121)

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 224 |
| Maggioranza | 113 |
| Voti favorevoli | 224 |
| Voti contrari | 0 |

(La Camera approva).

Anticipazione di lire 15 milioni all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese: (233)

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 224 |
| Maggioranza | 113 |
| Voti favorevoli | 223 |
| Voti contrari | 1 |

(La Camera approva).

Trasformazione ed elettrificazione delle ferrovie Modenesi: (195)

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 224 |
| Maggioranza | 113 |
| Voti favorevoli | 222 |
| Voti contrari | 2 |

(La Camera approva).

Disciplina dei depositi franchi: (220)

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 224 |
| Maggioranza | 113 |
| Voti favorevoli | 223 |
| Voti contrari | 1 |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1928, n. 2595, riguardante la strada da Gargnano a Riva di Trento (Approvato dal Senato): (187)

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 224 |
| Maggioranza | 113 |
| Voti favorevoli | 223 |
| Voti contrari | 1 |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442, che dà esecuzione all'Accordo provvisorio fra l'Italia e la Persia, concluso in Teheran mediante scambi di note del 25 giugno 1928 e dell'11 e 24 luglio-1928 per regolare i rapporti fra i due paesi fino al 10 maggio 1929, con allegata dichiarazione in materia giudiziaria del gerente il Ministero persiano degli affari esteri in data 25 giugno 1928: (61)

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 224 |
| Maggioranza | 113 |
| Voti favorevoli | 224 |
| Voti contrari | 0 |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505, che approva il Trattato d'amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, il 23 settembre 1928, fra l'Italia e la Grecia: (99)

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 224 |
| Maggioranza | 113 |
| Voti favorevoli | 223 |
| Voti contrari | 1 |

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Antonelli — Ardissonne — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Baccich — Bagnasco — Balbo — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barbieri — Barisonzo — Bartolini — Bartolomei — Bascone — Belluzzo — Berta — Biagi — Biancardi — Bianchi Michele — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bigliardi — Bolzon — Bombrini — Bonardi — Bono — Eorghese — Borgo — Borrelli Francesco — Brescia — Bruchi — Brunelli — Bruni.

Calore — Calvetti — Calza Bini — Cantalupo — Cao — Capiabbi — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Cardella — Cartoni — Carusi — Casalini — Castellino — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciarlantini — Cingolani — Colbertaldo — Colucci — Coselschi — Cristini — Crollalanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — De Cinque — De Cristofaro — De Francis — De Del Bufalo — De Marsico — De Martino — Dentice di Frasso — De' Stefani — Diaz — Di Belsito — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Donzelli — Dudan — Durini.

Felicella — Fera — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fier Giulio — Fornaciari — Forti — Foschini — Fossa — Franco — Frignani — Fusco.

Gaetani — Gangitano — Garibaldi — Gericca — Gervasio — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Guglielmotti — Guidi Dario — Guidi-Bufferini.

Igliori — Irianni.

Josa.

Lantini — Leale — Leicht — Leonardi — Lessona — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lunelli — Lusignoli.

Madia — Magrini — Maltini — Manaresi — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Mazza de' Piccioli — Mazzini — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Mezzetti — Milani — Miori — Misciattelli — Mottola Raffaele.

Nicolato.

Olmo — Oppo — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Parisio — Parolari — Pavoncelli — Peglion — Pennavaria — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pezzoli — Pierazzi — Pirrone — Porro — Postiglione — Preti — Protti.

Racheli — Radio de Radiis — Raffaelli — Ranieri — Raschi — Re David — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricci — Ricciardi Ro-

berto — Ridolfi — Righetti — Rocco Alfredo — Romano Michele — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Scarfiotti — Scorza — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Severini — Sirca — Solmi — Spinelli — Stame — Starace Achille — Steiner — Storace Cinzio — Suvich. — Tanzini — Tarabini — Tecchio — Trapani-Lombardo — Trigona — Tullio — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Vaselli — Vassallo Ernesto — Ventrella — Viale — Viglino — Vinci. — Zingali.

Sono in congedo:

Bennati — Bianchi Fausto.

Canelli — Cascella.

De Carli — Donegani — Ducrot.

Leoni.

Macarini Carmignani — Maggio Giuseppe — Maraviglia — Monastra.

Oggianu.

Rotigliano.

Tredici.

Vascellari — Vianino.

Zaccaria Pesce.

Sono ammalati:

Arcangeli.

Blanc.

Capoferri.

Garelli — Gianturco.

Lupi.

Riolo.

Vezzani.

Assenti per ufficio pubblico:

Acerbo — Angelini — Arnoni.

Bonaccini.

Caccese — Ceserani — Clavenzani — Costamagna — Crò.

De La Penne — Del Croix — Di Mirafiori-Guerrieri.

Ercole.

Gaddi-Pepoli — Gnocchi.

Imberti.

Limoncelli — Lucchini.

Malusardi — Marchi — Mazzucotelli — Messina — Michelini — Molinari — Muscatello.

Natoli — Negrini.

Panunzio — Paolucci — Pasti — Peretti — Pierantoni — Polverelli — Puppini.

Rocca Ladislao — Romano Ruggero.

Sansanelli — Santini — Sardi — Savini.

Tallarico.

Vassallo Severino.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, concernente l'istituzione in Brescia del « Consorzio dell'Oglio » per la regolazione del Lago d'Iseo (*Approvato dal Senato*). (191)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 619, che apporta modifiche all'articolo 14 dell'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525 (*Approvato dal Senato*). (192)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 620, che porta un'aggiunta all'articolo 82 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina. (*Approvato dal Senato*). (193)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 627, concernente la rigatura del contorno (godronatura) delle monete di nichelio da centesimi cinquanta (*Approvato dal Senato*). (197)

Conversione in legge del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 878, riguardante prelevazione dal fondo di riserva per le spese imprevedute dall'Amministrazione dal Fondo per il culto per l'esercizio 1928-29. (202)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di fondi per la istituzione e il funzionamento degli uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati. (*Approvato dal Senato*). (235)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674, concernente modifiche ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del Regio esercito. (*Approvato dal Senato*). (203)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, concernente

l'istituzione in Brescia del « Consorzio dell'Oglio » per la regolazione del lago d'Iseo (*Approvato dal Senato*): (191)

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 229 |
| Maggioranza | 115 |
| Voti favorevoli | 227 |
| Voti contrari | 2 |

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 619, che apporta modifiche all'articolo 14 dell'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525 (*Approvato dal Senato*): (192)

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 229 |
| Maggioranza | 115 |
| Voti favorevoli | 229 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 620, che porta un'aggiunta all'articolo 82 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina (*Approvato dal Senato*): (193)

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 229 |
| Maggioranza | 115 |
| Voti favorevoli | 229 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 627, concernente la rigatura del contorno (godronatura) delle monete di nichelio da centesimi cinquanta (*Approvato dal Senato*): (197)

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 229 |
| Maggioranza | 115 |
| Voti favorevoli | 228 |
| Voti contrari | 1 |

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 878, riguardante prelevazione dal fondo di riserva per le spese imprevedute dall'Amministrazione dal Fondo per il culto per l'esercizio 1928-29: (202)

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 229 |
| Maggioranza | 115 |
| Voti favorevoli | 228 |
| Voti contrari | 1 |

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, che prevede alla costituzione di fondi per la istituzione e il funzionamento degli Uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati (*Approvato dal Senato*): (235)

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 229 |
| Maggioranza | 115 |
| Voti favorevoli | 228 |
| Voti contrari | 1 |

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674, concernente modifiche ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del Regio esercito (*Approvato dal Senato*): (203)

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 229 |
| Maggioranza | 115 |
| Voti favorevoli | 229 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Antonelli — Ardissoni — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Baccich — Bagnasco — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barbieri — Barisonzo — Bartolini — Bartolomei — Bascone — Belluzzo — Berta — Biagi — Biancardi — Bianchi Michele — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bigliardi — Bolzon — Bombrini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Brescia — Bruchi — Brunelli — Bruni.

Caldieri — Calore — Calvetti — Calza Bini — Cantalupo — Cao — Capialbi — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Cardella — Cartoni — Carusi — Casalini — Castellino — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciarlantini — Cingolani — Colbertaldo — Colucci — Coselschi — Cristini — Crollalanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — De Cinque — De Cristofaro — De Francischi — Del Bufalo — De Marsico — De Martino — De Nobili — Dentice di Frasso — De' Stefani — Diaz — Di Belsito — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Donzelli — Dudan — Durini.

Felicella — Fera — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fier Giulio — Fornaciari

— Forti — Foschini — Fossa — Franco — Frignani — Fusco.

Gaetani — Gangitano — Garibaldi — Gericca — Gervasio — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Guglielmotti — Guidi Dario — Guidi-Bufferini.

Igliori — Irianni.

Josa.

Lantini — Leale — Leicht — Leonardi — Lessona — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lunelli — Lusignoli.

Madia — Magrini — Maltini — Manaresi — Maracchi — Marcucci — Maresca di Seracapriola — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Mazza de' Piccioli — Mazzini — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Mezzetti — Milani — Miori — Misciattelli — Mottola Raffaele — Mulè.

Nicolato.

Olmo — Oppo — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Parisio — Parolari — Pavoncelli — Peglion — Pennavaria — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pezzoli — Pierazzi — Pirrone — Porro — Postiglione — Preti — Protti.

Racheli — Radio de Radiis — Raffaeli — Ranieri — Raschi — Re David — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricci — Ricciardi Roberto — Ridolfi — Righetti — Rocco Alfredo — Romano Michele — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Scarfiotti — Scorza — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Severini — Sirca — Solmi — Spinelli — Stamei — Starace Achille — Steiner — Storace Cinzio — Suvich.

Tanzini — Tarabini — Tecchio — Trapani-Lombardo — Trigona — Tullio — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Vaselli — Vassallo Ernesto — Ventrella — Viale — Viglino — Vinci.

Zingali.

Sono in congedo:

Bennati — Bianchi Fausto.

Canelli — Cascella.

De Carli — Donegani — Ducrot.

Leoni.

Macarini Carmignani — Maggio Giuseppe — Maraviglia — Monastra.

Oggianu.

Rotigliano.

Tredici.

Vascellari — Vianino.

Zaccaria Pesce.

Sono ammalati:

Arcangeli.
Blanc.
Capoferri.
Garelli — Gianturco.
Lupi.
Riolo.
Vezzani.

Assenti per ufficio pubblico:

Acerbo — Angelini — Arnoni.
Bonaccini.
Caccese — Ceserani — Clavenzani — Costamagna — Crò.
De La Penne — Del Croix — Di Mirafiori-Guerrieri.
Ercole.
Gaddi-Pepoli — Gnocchi.
Imberti.
Limoncelli — Lucchini.
Malusardi — Marchi — Mazzucotelli — Messina — Michellini — Molinari — Muscatello.
Natoli — Negrini.
Panunzio — Paolucci — Pasti — Peretti — Pierantoni — Polverelli — Puppini.
Rocca Ladislao — Romano Ruggero.
Sansanelli — Santini — Sardi — Savini.
Tallarico.
Vassallo Severino.

Interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di una interrogazione presentata durante la seduta.

DUDAN, *segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se ritenga giusto che, nel caso di emissione di assegno a vuoto, l'accettante che venne sorpreso nella sua buona fede, per poter fare uso dell'assegno stesso in giudizio, sia tenuto al pagamento della tassa di bollo stabilita per le cambiali e alla relativa penale, complessivamente il 10 per cento del valore dell'assegno, nonostante questo sia stato in origine ricevuto come tale e non come cambiale tratta a cui la finanza pare voglia assimilare l'assegno a vuoto; considerato che ciò ostacola la desiderata diffusione dell'uso degli assegni, l'interrogante confida che siano emanati provvedimenti intesi a meglio tutelare la pubblica buona fede e ad evitare che le conseguenze dell'altrui reato ricadano sulla vittima. — (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« ALFIERI ».

PRESIDENTE. Questa interrogazione sarà iscritta all'ordine del giorno e chiedendosi risposta scritta, sarà trasmessa al Ministro interessato.

La seduta termina alle 0,10.

Ordine del giorno per la seduta del 19

alle ore 21.

1 — Discussione della relazione della Commissione permanente per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti (Doc. III n. 1-c).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2 — Froroga del divieto di esportazione del frumento. (234)

3 — Atto addizionale per l'elettrificazione della ferrovia Aosta-Pre S. Didier. (204)

4 — Convenzione del capitolato per la sistemazione della ferrovia Nord Vicenza. (205)

5 — Creazione di un Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro (*Approvato dal Senato*). (196)

6 — Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali a costruire alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito. (209)

7 — Autorizzazione alla Cassa di Risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, a concedere mutui fino alla concorrenza di 10 milioni di lire a favore dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala. (222)

8 — Autorizzazione al Consiglio provinciale dell'economia di Milano a rilasciare delegazioni sulle imposte e sui tributi consiliari a garanzia di mutui da contrarre con le Casse ordinarie di risparmio. (223)

9 — Provvedimenti in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio del giugno 1929. (224)

10 — Classifica fra le linee navigabili di 2^a classe del tratto del naviglio Adigetto tra Villanova del Ghebbo e Punta Stramazzo. (225)

11 — Norme sulla costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore legale. (228)

12 — Reclutamento di ufficiali di complemento nei Corpi del Genio e del Commissariato militare della Regia aeronautica. (208)

13 — Provvedimenti per l'Istituto nazionale delle case degli impiegati statali (I.N.C.I.S.). (231)

14 — Provvedimenti a favore delle località danneggiate dai terremoti (232)

15 — Convenzione modificata col Lloyd Triestino, per le linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente. (238)

16 — Modifica dell'articolo 159 del Codice per la marina mercantile contenente norme per la repressione delle usurpazioni di beni di demanio pubblico marittimo (*Approvato dal Senato*). (242)

17 — Disciplina del suono degli Inni nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici. (237)

18 — Provvedimenti per le associazioni autorizzate a norma dell'articolo 92 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130. (214)

19 — Aggregazione alla provincia di Vicenza dei comuni di Casotto e Pedemonte. (217)

20 — Soppressione dell'Ente autonomo portuale di Rimini. (226)

21 — Piano regolatore di Roma — Variante nella zona ad ovest del Monumento a Vittorio Emanuele II. (227)

22 — Norme e sanzioni relative alla spedizione di campioni senza valore contenenti saggi gratuiti di medicinali. (206)

23 — Riconoscimento al Sindacato nazionale degli artisti di attribuzioni in materia di disciplina di esposizioni e mostre d'arte (*Approvato dal Senato*). (211)

24 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549, in tema di liquidazione di assegni di quiescenza ad onere ripartito fra lo Stato e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. (132)

25 — Provvedimenti per il personale. (106)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI